



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Parere, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di conversione in legge del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, recante: "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19" (AS 2144).

Repertorio Atti n. 30/ev del 15 aprile 2021

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 15 aprile 2021:

VISTO l'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTI i seguenti decreti legge:

- n. 18 del 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n.27;
- n. 23 dell'8 aprile 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;
- n. 34 del 19 maggio 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- n. 104 del 14 agosto 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
- n. 137 del 28 ottobre 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;
- n. 172 del 18 dicembre 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6;
- n. 183 del 31 dicembre 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021 n.21;
- n. 2 del 14 gennaio 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29;

CONSIDERATA la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre apposite e più incisive misure di sostegno dei settori economici e lavorativi più direttamente interessati dalle misure restrittive, adottate con i predetti decreti, per la tutela della salute, in connessione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

CONSIDERATA la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure di sostegno alle imprese e all'economia, interventi a tutela del lavoro, della salute e della sicurezza, di garantire la continuità di erogazione dei servizi da parte degli Enti territoriali e di ristorare i settori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

VISTA la nota del 23 marzo 2021, con la quale il Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso il disegno di legge di conversione in legge del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19", approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 19 marzo 2021 e munito del Visto del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

VISTA la nota del 23 marzo 2021, con la quale l'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza ha diramato alle Regioni e alle Autonomie locali il provvedimento in argomento;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza le Regioni hanno espresso parere favorevole nei termini di cui al documento in allegato sub A), auspicando che il testo del provvedimento possa essere migliorato secondo gli emendamenti contenuti nel documento sub B) parte integrante del presente atto;

CONSIDERATO che l'ANCI, ha espresso parere favorevole, consegnando un documento contenente gli emendamenti contenuti nel documento sub C), parte integrante del presente atto e che l'UPI ha espresso, altresì, parere favorevole, consegnando un documento contenente gli emendamenti contenuti nel documento sub D), parte integrante del presente atto;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini di cui in premessa, sul disegno di legge di conversione in legge del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, recante: "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19".

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



Il Presidente
On.le Mariastella Gelmini

CONFERENZA UNIFICATA
 Seduta straordinaria del 15 aprile 2021 - ore 16.15
 Via della Stamperia, 8 - ROMA

Punto 1	PCM - ECONOMIA E FINANZE - LAVORO E POLITICHE SOCIALI	Coordinamento Regioni LOMBARDIA, PIEMONTE e TOSCANA
----------------	--	--

Parere, ai sensi dell'articolo 9, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di conversione in legge del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, recante: "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19"




**POSIZIONE DELLA
CONFERENZA**


La Conferenza esprime parere favorevole al provvedimento nella considerazione che alcuni dei punti di attenzione evidenziati nelle precedenti interlocuzioni sono stati risolti e auspica che, nel prosieguo dell'iter parlamentare nell'ottica della consueta leale collaborazione con il Governo, il testo del provvedimento possa essere migliorato secondo gli emendamenti allegati, ovvero, che si possa formalizzare un accordo in Conferenza Stato-Regioni, anche ai fini del loro recepimento nei prossimi provvedimenti normativi in itinere.

(DOCUMENTO INVIATO PER E-MAIL)

ESITO CONFERENZA UNIFICATA

Referente Segreteria Conferenza: Dott. Paolo ALESSANDRINI - Dott. Alessandro PALMACCI - Avv. Arianna BORGHETTI



15/4/2021
All. B


**POSIZIONE SUL PARERE AL DECRETO-LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41
“MISURE URGENTI IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE E AGLI
OPERATORI ECONOMICI, DI LAVORO, SALUTE E SERVIZI
TERRITORIALI, CONNESSE ALL’EMERGENZA DA COVID-19.”**

Punto 1) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha individuato alcune tematiche prioritarie e urgenti che sono state affrontate con il nuovo Governo, nello spirito di leale collaborazione istituzionale, per la definizione del testo del decreto. Si riconosce l’impegno del Governo nell’interlocuzione istituzionale, nella consapevolezza che in questi due mesi la situazione epidemiologica ha ulteriormente aggravato quella economica e sociale e che pertanto in ordine allo scostamento di bilancio di 32 miliardi risulta necessario integrarlo anche alla luce delle previsioni macroeconomiche del DEF.

Rispetto alla priorità segnalate da Regioni e Province autonome, il testo del DL in esame prevede:

- per quanto riguarda le tematiche sanitarie sollecitate, una prima risposta positiva sul tema delle *“Spese sostenute per l’emergenza da COVID-19 ed equilibrio economico – finanziario in sanità”*. È previsto 1 miliardo di rimborso per le Regioni, a fronte di circa 1,7 miliardi di euro di spese rendicontate al Commissario di Protezione civile per il 2020. È necessario peraltro considerare non solo le spese ante 8 aprile 2020, ma almeno quelle di tutto l’esercizio 2020, ricordando che l’assenza del rimborso determinerebbe casi di squilibrio economico-finanziario non determinati da scorretta gestione sanitaria, bensì dalle mancate erogazioni dal Fondo Protezione Civile. Si evidenzia che tale squilibrio potrebbe comportare in automatico l’applicazione dei provvedimenti previsti dal comma 174 della legge 311/2004, ivi inclusi gli aumenti dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive entro le misure stabilite dalla normativa vigente;
- in merito alle tematiche della *“Mobilità sanitaria e al tema della correlata premialità”* con riferimento al comma 492 della legge 178/2020 nonché alla *“flessibilizzazione delle risorse in materia sanitaria”*, l’interlocuzione con il Governo dovrà continuare per tendere a una soluzione che consenta di utilizzare al meglio tutte le risorse stanziato dal Governo per l’emergenza COVID-19;
- una risposta soddisfacente riferibile all’incremento di risorse stanziato per la compensazione dei minori ricavi delle aziende del Trasporto Pubblico Locale.

L'incremento della dotazione del Fondo ex art. 200 DL 34/2020, pari a 800 milioni, pur essendo consistente, non riuscirà a far chiudere in equilibrio di bilancio tutte le aziende per l'esercizio 2020 e coprire le perdite già registrate nel corso dei primi mesi del 2021 e che si teme proseguiranno nei prossimi mesi. Infatti, come già esplicitato in altri documenti della Conferenza, le prospettive per il 2021 non lasciano allo stato attuale intravedere margini certi di ripresa del settore e di ritorno a un equilibrio economico-finanziario complessivo; occorre avviare una analisi condivisa ai fini di superare le criticità che si stanno profilando sui bilanci delle aziende per il corrente anno. In particolare, riguardo la compensazione dei minori ricavi delle aziende del Trasporto Pubblico Locale si evidenzia:

- le risorse devono coprire il periodo che va dal 23 febbraio 2020 "*fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19*" e non solo fino al "*termine dell'applicazione delle limitazioni relative alla capienza massima dei mezzi adibiti ai servizi di trasporto pubblico*", situazione che potrebbe non coincidere con la fine della crisi sanitaria e, quindi, incidere ancora sui ricavi delle aziende per riduzione dell'utenza;
- le risorse finora stanziata, seppur di importo considerevole, riusciranno a coprire solo i mancati ricavi registrati nel 2020: è indispensabile uno stanziamento per risolvere le perdite del 2021, visto che la situazione attuale non è certo migliore di quella del 2020;
- deve essere assolutamente affrontato il problema del riequilibrio dei contratti di servizio con una norma che stabilisca la condivisione del rischio tra enti affidanti e imprese che svolgono il servizio: non è sostenibile dover pagare il corrispettivo al 100%, anche in presenza di minori percorrenze ex art. 92, co. 4-bis, DL 18/20, e anche l'intero margine di utile, come concordato prima della crisi. Si propone di sancire l'equivalenza tra il danno da emergenza sanitaria riconoscibile alle Aziende TPL e la relativa erogazione dello Stato, intendendo tale erogazione come misura massima della condivisione pubblica del rischio.

Per quanto riguarda i "Servizi aggiuntivi" si segnala, nuovamente, la necessità di una norma di legge che ammetta al finanziamento statale tutti i servizi aggiuntivi, introdotti dalle Regioni e dalle Province autonome con lo scopo di assicurare il corretto svolgimento dei servizi di trasporto nel rispetto del coefficiente di riempimento disposto dai DPCM vigenti, anche per i bacini di rete sui quali non esistono indagini di frequentazione pre-COVID.

- L'istituzione di due fondi da ripartirsi tra le Regioni e le Province autonome per dare un primo sostegno:
 - ai Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici per la concessione di contributi in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico (700 milioni per il 2021);

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text, likely the name of the official or the institution.

- alle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19, comprese le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati;
- l'istituzione di un fondo per il sostegno del sistema delle fiere;
- l'accoglimento della richiesta di modifica normativa per l'accelerazione del riparto fra le RSO del contributo per i ristori alle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza da COVID-19- (comma 2, dell'articolo 32 -quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176);
- prevedere la copertura finanziaria di eventuali programmi di *testing* da effettuare per garantire il proseguimento delle attività economiche a contatto con il pubblico.

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ritiene indispensabile un approfondimento delle ricadute finanziarie dell'articolo inerente la "*Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'Agente di riscossione e annullamento dei carichi*" che prevede ulteriori rinvii degli adempimenti tributari e l'annullamento dei debiti di importo residuo fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

Si porta all'attenzione delle istituzioni competenti la tematica della scadenza delle proroghe in tema di sospensione del pagamento delle rate dei mutui e degli altri finanziamenti per imprese e famiglie prevista al 31 marzo 2021. Stante il perdurare della crisi sanitaria sarebbe opportuno accordare nuove moratorie di pagamento o prorogare quelle in essere: l'attuale quadro regolamentare di vigilanza europea in caso di eventuale proroga di nuove moratorie comporta l'obbligo di classificare il debitore in base all'esposizione finanziaria con relative dettagliate attività di controllo da parte delle banche. A riguardo sarebbe opportuno riattivare la flessibilità che l'Autorità Bancaria Europea aveva concesso alle banche europee oltre che ad intervenire sulla legislazione vigente per evitare ricadute ulteriori all'economia a causa dell'entrata in vigore delle nuove regole in materia di *default*.

Inoltre, si ritiene indispensabile l'interlocuzione con il Governo anche per l'emanazione urgente di alcuni decreti attuativi della normativa vigente, quali:

- il decreto del MEF, che definisce le modalità di attribuzione alle RSO della quota del gettito riferibile al concorso della Regione nell'attività di recupero fiscale in materia di IVA ai sensi dell'articolo 9 del D.lgs 68/2011 (in attuazione della legge 42/2009);
- il decreto del MEF per la definizione dei compensi degli amministratori di società pubbliche (Testo unico in materia di società pubbliche -D.lgs. n. 175/2016, articolo 11, comma 6). Ad oggi la mancanza del decreto ha provocato l'ultrattività della disciplina transitoria che perdura oramai da quasi cinque anni, generando non pochi problemi applicativi. Tale inerzia è stata a più riprese stigmatizzata dalla stessa Corte dei conti che da ultimo (v. sezione di controllo del Lazio, Delib. n. 15/2021/VSG) ha disposto, ai sensi dell'art. 1, comma 8, del D.L. n. 174/2012,



la trasmissione della deliberazione in questione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'Economia e Finanze, anche al fine di sollecitare l'adozione del decreto ministeriale previsto dall'art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 175/2016.

Sarebbe, inoltre, opportuno, al fine di tutelare il patrimonio pubblico e il valore delle quote societarie pubbliche nell'attuale contesto di crisi economica causato dall'emergenza epidemiologica, prorogare il termine entro cui le amministrazioni debbono procedere all'alienazione delle partecipazioni societarie soggette agli obblighi di razionalizzazione (pena l'applicazione del comma 5 dell'art. 24 del Tusp). Al riguardo occorre procedere alla proroga del termine in questione ben prima della sua scadenza perché l'alienazione delle partecipazioni richiede tempi tutt'altro che brevi che vanno programmati con largo anticipo e le amministrazioni sostengono costi per gare che spesso sono dichiarate deserte. Inoltre, si auspica che nell'attuale contesto economico possa trovare spazio una sospensione delle disposizioni del Tusp che regolano il c.d. "soccorso finanziario", consentendo alle amministrazioni di poter procedere in maniera più agevole anche ad aumenti di capitale nei confronti delle società in perdita.

Anche il tema della semplificazione degli adempimenti delle Regioni, delle Province autonome e dei loro enti e organismi strumentali e degli adempimenti dei loro tesoriери, andrebbe affrontato in collaborazione con il Governo in analogia a quanto disposto per gli enti locali con il DL 104/2020, articolo 52.

Si richiama l'attenzione sulla necessità di costituire e dare operatività immediata ai Tavoli tecnici già previsti a legislazione vigente per:

- valutare l'utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione degli enti in disavanzo in considerazione del protrarsi dell'emergenza da COVID-19, di cui all'articolo 1, comma 788, della legge n. 178 del 2020;
- la rinegoziazione del debito di cui all'articolo 39, comma 12, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.162, anche ai fini di ridurre l'onere correlato alle risorse di cui alle anticipazioni di liquidità;
- nonché la necessità ad individuare una soluzione che consenta la flessibilizzazione delle risorse per la promozione dei programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti.

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole al provvedimento nella considerazione che alcuni dei punti di attenzione evidenziati nelle precedenti interlocuzioni sono stati risolti e auspica che, nel prosieguo dell'iter parlamentare nell'ottica della consueta leale collaborazione con il Governo, il testo del provvedimento possa essere migliorato secondo gli emendamenti allegati, ovvero, che si possa formalizzare un accordo in Conferenza Stato-Regioni, anche ai fini del loro recepimento nei prossimi provvedimenti normativi in itinere.

Roma, 15 aprile 2021



Emendamenti al decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19.” S 2144

EMENDAMENTI SENZA ONERI PER LA FINANZA PUBBLICA	3
1. Accordi bilaterali sulla mobilità sanitaria	3
2. Flessibilità rimborso spese sanitarie sostenute dalle Regioni e Province autonome nell’esercizio 2020	3
3. Norma per favorire il contrasto al COVID- 19 in materia sanitaria	4
4. Proroga dei termini per l’approvazione dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle Regioni e dei bilanci delle aziende sanitarie	4
5. Utilizzo avanzi per spese di urgenza a fronte dell’emergenza COVID-19	5
6. Emendamento per indennizzi regionali a lavoratori autonomi senza partita IVA	6
7. Riparto del Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica.....	6
8. Potenziamento Piano vaccinale	7
9. Differimento termine di prescrizione per le gestioni previdenziali.....	8
10. Norme inerenti la disciplina di PagoPA.....	8
11. Possibilità di incasso tramite i canali tradizionali dei pagamenti spontanei da persone fisiche.....	9
12. Compensi amministratori società a partecipazione pubblica degli enti territoriali	10
In alternativa	10
13. Applicazione della ristrutturazione del debito ai prestiti obbligazionari	11
14. Proroga dello stato di emergenza sisma 2012 al 31/12/2022.....	11
15. Norme necessarie per il proseguimento delle attività di ricostruzione post sisma 2012.	12
16. Proroga termine procedura alienazione delle partecipazioni societarie soggette agli obblighi di razionalizzazione.....	17
17. Misure di sostegno alle società pubbliche	17
18. Inclusione tra le operazioni di ristrutturazione del debito anche le anticipazioni contratte dalle Regioni.....	18
19. Flessibilizzazione risorse per promozione programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti.....	18
20. Promozione programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti.....	18
21. Spese di notifica cartelle di pagamento	18
PROVINCE AUTONOME	19



22.	Concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.....	19
23.	Istituzioni scolastiche	20
24.	Clausola di salvaguardia – articolo 42	20
	EMENDAMENTI CON ONERI PER LA FINANZA PUBBLICA	20
25.	Spese sostenute per l'emergenza da COVID-19 ed equilibrio economico – finanziario in sanità.	20
26.	Interventi per il miglioramento della qualità dell'aria.....	21
	VERSIONE COPERTURA SU PNRR.....	21
	VERSIONE COPERTURA FISPE - FSUI	22
27.	FAL -proroga della normativa 2020 per l'esercizio 2021.....	24
28.	Incremento risorse sostegno comuni vocazione montana	25
29.	Incremento e riparto del Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica	25
30.	Indennizzi emotrasfusi.....	26
	VERSIONE 1	26
	VERSIONE 2	27
31.	Valorizzazione turistica del Paese in relazione alle Olimpiadi invernali 2026 e ai XX Giochi del Mediterraneo 2026.....	28
32.	Fondo per la progettazione esecutiva delle opere e degli interventi previsti al c. 134 della legge 145/2018.....	29
	MATERIA LAVORO E ISTRUZIONE.....	29
33.	Modifiche all'Art. 10 “Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport “	29
34.	Nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale	30
35.	Nuova indennità per i lavoratori assunti a tempo determinato con contratti ciclici	30
36.	Funzionamento centri impiego	31
37.	Art. 31 - (Misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza COVID-19)	32
38.	Articolo aggiuntivo – Garanzia validità anno formativo 2020-2021	32
39.	Articolo aggiuntivo – Misure a favore dei lavoratori agricoli a tempo determinato	33
40.	Articolo aggiuntivo - Convenzioni per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento di qualsiasi tipologia.....	33
41.	Coinvolgimento dei medici specializzandi nella campagna vaccinale.....	34
42.	Risorse per l'attività di vaccinazione presso le farmacie nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano	35
43.	Rendicontazione delle spese relative al reclutamento del personale delle professioni sanitarie e di operatori socio-sanitari.....	36
44.	Personale sanitario collocato in quiescenza	36



EMENDAMENTI SENZA ONERI PER LA FINANZA PUBBLICA

1. Accordi bilaterali sulla mobilità sanitaria

Dopo l'articolo 20 è aggiunto il seguente:

Articolo 20 bis (Misure in materia di fabbisogno sanitario Nazionale per l'anno 2021)

1. All'inizio del comma 492, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono inserire le parole "A decorre dal 2022,".

Relazione

A causa del protrarsi dello stato di emergenza, è difficile che anche il nuovo adempimento previsto al comma 492 possa essere assolto in tempi brevi e considerata la necessità di assicurare il riparto delle risorse del FSN 2021 nei tempi del decreto legislativo n. 68 del 2011, per garantire una tempestiva programmazione degli interventi, si propone che l'adempimento previsto sia a decorrere dal 2022 in modo da non bloccare il riparto del FSN 2021 e per avere un lasso di tempo congruo per la sottoscrizione degli accordi bilaterali tra le Regioni per il governo della mobilità sanitaria interregionale. Non vi sono oneri per la finanza pubblica.

2. Flessibilità rendicontazione spese sanitarie sostenute dalle Regioni e Province autonome nell'esercizio 2020

All'articolo 24, dopo il comma 3 inserire il seguente comma:

"3-bis. Al fine di garantire il completo utilizzo delle somme rientranti nell'ambito dei finanziamenti vincolati a valere sul fondo sanitario nazionale 2020 previsti dai decreti-legge n. 14, 18, 34 e 104 del 2020 e relative leggi di conversione, le Regioni e le Province autonome sono autorizzate a rendicontare le spese sostenute nell'anno 2020 per fronteggiare l'emergenza COVID-19 nel limite delle risorse finanziarie ad esse attribuite dai richiamati decreti-legge, ad esclusione delle somme destinate esplicitamente agli investimenti, prescindendo dagli importi stabiliti dai singoli commi in relazione a ciascuna linea di finanziamento".


Relazione illustrativa

Oggetto: Rendicontazione spese sostenute per l'emergenza da COVID-19. Flessibilità.

L'emendamento proposto non necessita di copertura finanziaria, trattandosi esclusivamente di una diversa e più elastica finalizzazione della spesa, che già aveva copertura nei precedenti decreti richiamati nel testo proposto.

Il contesto socio-economico e le peculiarità di ciascun servizio sanitario regionale non hanno permesso a tutte le Regioni di poter utilizzare integralmente le risorse previste dalle varie linee di finanziamento che i singoli articoli/commi dei vari decreti emergenziali che si sono succeduti nel corso dell'anno 2020 (ci si riferisce ai decreti legge 14/2020, 18/2020, 34/2020 e 104/2020) avevano previsto.

Si pensi, a titolo di esempio, alle difficoltà da parte di alcune Regioni nel reclutare personale sanitario interessato ad essere assunto in realtà più grandi o in centri abitati con maggior capacità di attrazione.



Al contempo, occorre segnalare che le esigenze sanitarie connesse all'emergenza COVID non potevano e non possono essere perimetrare in "gabbie" normative, come effettuato dai vari decreti-legge richiamati, che prevedono attività e fondi specifici per ciascuno di essi.

Proprio al fine di superare dette rigidità, il comma proposto intende introdurre una maggiore flessibilità nell'utilizzo delle risorse comunque messe a disposizione di ciascuna Regione o Provincia autonoma, permettendo ad esse di procedere in sede di rendicontazione 2020 a considerare come un unico finanziamento le varie risorse assegnate dai quattro decreti richiamati, prescindendo dai limiti finanziari che i vari commi dei singoli articoli prevedono per ciascuna linea di attività. Restano esclusi dal calcolo complessivo così effettuato solo le somme specificatamente assegnate agli investimenti.

3. Norma per favorire il contrasto al COVID- 19 in materia sanitaria

Dopo l'articolo 20 è aggiunto il seguente:

Articolo 20 bis (Misure in materia di fabbisogno sanitario Nazionale per l'anno 2021)

1. Le Regioni e le Province autonome possono utilizzare le risorse di cui ai commi da 407 a 411, 416, 417, 421, 427 della legge 30 dicembre 2020, n.178 comunque per tutti gli interventi in materia sanitaria, connessi alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Relazione

Si prevede la flessibilizzazione dell'uso delle risorse dell'incremento del fabbisogno sanitario nazionale standard previsto dalla legge 178/2020. Questo permette, nel rispetto delle risorse complessivamente assegnate, di garantire maggior flessibilità nell'utilizzo delle risorse comunque finalizzate ad assicurare la gestione dell'emergenza in sanità con tempestività. Attualmente le risorse sono vincolate a specifica destinazione. Ad esempio, alcune risorse sono finalizzate a spese che potrebbe non essere possibile sostenere rispetto agli effettivi fabbisogni ad esempio:

- assunzione medici;
- assistenza familiare solo tramite assunzione infermieri, le risorse non sono utilizzabili per acquisti di servizi che rispondono al medesimo bisogno.

Non vi sono oneri per la finanza pubblica.

4. Proroga dei termini per l'approvazione dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle Regioni e dei bilanci delle aziende sanitarie

All'articolo 30 sono aggiunti i seguenti commi:

"11 bis. I termini previsti per le Regioni dall'art. 18, comma 1, lett. b) e c), del D.lgs. 118/2011 per l'anno 2021 sono prorogati rispettivamente al 30 giugno e al 30 settembre per il rendiconto e al 30 novembre per il bilancio consolidato.

11 ter. Per l'anno 2021, il termine di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2020 degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 è differito al 30 giugno 2021. Di conseguenza i termini di cui al comma 7 dell'articolo 32 del medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011 sono così modificati per l'anno 2021:

- a) i bilanci di esercizio dell'anno 2020 degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2021;

b) il bilancio consolidato dell'anno 2020 del Servizio sanitario regionale è approvato dalla giunta regionale entro il 30 novembre 2021.

11 quater. I termini di trasmissione dei modelli economici di cui al decreto 24 maggio 2019 del Ministero della Salute, l'art. 5 commi 4, 5 e 6 sono da posticipati del periodo corrispondente alle modifiche dei termini di cui al precedente comma."

Relazione

Come per il 2020, visto il protrarsi del contesto epidemiologico emergenziale legato alla diffusione del COVID-19, è proposta una proroga del termine di approvazione del rendiconto e del bilancio consolidato delle Regioni e Province autonome e dei bilanci degli enti sanitari allineando tutte le scadenze. In particolare, per il bilancio consolidato si richiamano le conseguenze della recente approvazione della legge 26 febbraio 2021, n. 21 di conversione D.L. 183/2020 che prevede il differimento dei termini per l'approvazione del bilancio delle società (convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio).

Inoltre, sono prorogati anche i termini che riguardano i modelli di rilevazione di cui all'articolo 5 del Decreto 24 maggio 2019 del Ministero della Salute.

La proroga è motivata anche dalla necessità di conoscere l'ammontare delle risorse a rimborso delle spese sanitarie sostenute dalle Regioni e Province autonome nell'anno 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri beni sanitari inerenti all'emergenza da COVID-19 di cui all'articolo 24 del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, che dovranno essere ripartite in favore delle Regioni e delle Province autonome, secondo modalità individuate con apposito Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e che concorrono alla valutazione dell'equilibrio dell'anno 2020 dei rispettivi servizi sanitari.

Analogamente, allo stato attuale non è stato adottato il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome previsto dall'articolo 4 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, per la definizione della remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati alle attività rese a pazienti affetti da Covid-19 (allestimento specifici reparti, gestione dell'emergenza) e dello specifico incremento tariffario.

Norma senza necessità di copertura finanziaria.

5. Utilizzo avanzi per spese di urgenza a fronte dell'emergenza COVID-19

All'articolo 30 è aggiunto il seguente comma:

"11 bis. La disposizione di cui al comma 1- *bis*, dell'articolo 109, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica anche per l'esercizio finanziario 2021. Nella rubrica dell'articolo 109, la parola "correnti" è soppressa;"

Relazione

L'emendamento mira ad applicare anche per l'esercizio 2021, stante la proroga dello stato di emergenza per la pandemia, la disposizione che permette di anticipare la possibilità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente per le Regioni e le Province autonome anche per l'anno 2021 dopo l'approvazione da parte della Giunta regionale o provinciale del rendiconto della gestione 2020, anche prima del giudizio di parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e della successiva approvazione del rendiconto da parte del Consiglio regionale o provinciale. Inoltre, per chiarire meglio la portata dell'articolo 109, è corretta la rubrica dello stesso al fine di non restringere la destinazione degli avanzi svincolati alle sole spese correnti



(già espressamente previste ai commi 1 e 2) al contrario di quanto invece è previsto, infatti, nell'articolo sono comprese diverse disposizioni inserite con successivi provvedimenti. L'articolo originariamente destinato ad accogliere solo misure volte all'utilizzo dell'avanzo libero per spese correnti (commi 1 e 2 dell'articolo 109), è stato successivamente integrato da altre disposizioni come ad esempio quella di cui al comma 1-ter relativo all'utilizzo degli avanzi svincolati da destinare a misure di contrasto alla crisi emergenziale che possono riguardare anche spese di investimento.

6. Emendamento per indennizzi regionali a lavoratori autonomi senza partita IVA

All'articolo 1, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma:

“7 bis. All'articolo 10-bis del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole “nonché ai lavoratori autonomi” sono sostituite le seguenti “nonché ai titolari di reddito di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 2, lett. b) del Tuir, ai lavoratori autonomi occasionali e ai titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa”.


Relazione

La norma si configura come interpretazione autentica dell'art.10 bis del DL 137/2020 al fine di consolidare in modo inequivocabile dalla base imponibile i sussidi / indennizzi / ristori a qualsiasi titolo e da chiunque erogati anche ai lavoratori autonomi privi di P. IVA.

Nel testo vigente dell'articolo la categoria “lavoratori autonomi” è da più parti interpretata restrittivamente come limitata fiscalmente ai soli “redditi da lavoro autonomo” ma l'intendimento della legge non era quello di discriminare una parte dei lavoratori ma di sostenerli tutti. Pertanto si chiarisce che anche l'art. 10 bis del Decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (cosiddetto "Decreto Ristori") coordinato con la legge di conversione del 18 dicembre 2020, n. 176, è applicabile anche ai ristori da chiunque erogati ai lavoratori autonomi senza partita IVA.

7. Riparto del Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica

All'articolo 26, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “*Il Fondo è ripartito con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per 170 milioni di euro fra le Regioni a statuto ordinario e per 30 milioni di euro fra le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, secondo la seguente tabella.*”

A circular stamp with a grid pattern is visible in the bottom right corner. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. The number '6' is written inside the stamp, near the center.

Abruzzo	5.376.384,21
Basilicata	4.247.584,21
Calabria	7.582.984,21
Campania	17.917.731,58
Emilia-Romagna	14.461.184,21
Lazio	19.895.636,84
Liguria	5.271.342,11
Lombardia	29.720.294,74
Marche	5.920.026,32
Molise	1.627.257,89
Piemonte	13.986.257,89
Puglia	13.859.563,16
Toscana	13.289.436,84
Umbria	3.335.489,47
Veneto	13.508.826,32
TOTALE RSO	170.000.000,00
Prov. Aut. Bolzano	2.690.000,00
Friuli Venezia Giulia	4.750.000,00
Sardegna	5.160.000,00
Sicilia	14.460.000,00
Prov. Aut. Trento	2.390.000,00
Valle d'Aosta	550.000,00
TOTALE RSS	30.000.000,00

Relazione

L'emendamento ha lo scopo di ripartire direttamente in legge le risorse secondo un accordo già definito in Conferenza delle Regioni e Province Autonome così da poter erogare le risorse immediatamente all'approvazione definitiva del DL semplificando la procedura prevista nell'articolo. Non vi sono oneri per la finanza pubblica.

8. Potenziamento Piano vaccinale

All'articolo 20 è aggiunto il seguente comma:

“12 bis. All'articolo 3, comma 1 del DL 18/2020 convertito nella legge 27 del 24 aprile 2020 è aggiunta la seguente lettera:

“c) sia previsto il coinvolgimento degli erogatori privati nel piano vaccinale anti COVID-19;”

Relazione

È obiettivo prioritario del Governo e delle Regioni accelerare la campagna vaccinale pertanto è necessario coinvolgere da subito tutti gli “attori” che possono dare un contributo propulsivo allo scopo.

L'emendamento mira a confermare l'esclusione delle attività connesse alla campagna vaccinale anti COVID-19 dai limiti posti dall'art. 15, comma 14 del D.L. 95/2012 (convertito con modificazioni nella L. 135/2012) per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera.

L'attività vaccinale, infatti, non rientra in nessuno dei due ambiti cui si riferisce l'articolo 15 – DL 95/2012 e le prestazioni in oggetto non possono essere considerate nel valore della spesa consuntivata.

presa in considerazione dalla norma stante la stretta connessione con la situazione emergenziale in corso. Interpretare diversamente comporterebbe l'impossibilità di garantire i LEA da parte del SSR.

9. Differimento termine di prescrizione per le gestioni previdenziali

All'articolo 30 è aggiunto il seguente comma:

“11 bis. All'articolo 3, comma 10-bis, della legge 8 agosto 1995, n. 335 sostituire “31 dicembre 2015” con “31 dicembre 2017”.

Relazione

Il differimento del termine favorisce la ricognizione in corso per eventuali sistemazioni previdenziali, con particolare riferimento ai termini di prescrizione.

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri per il quadro di finanza pubblica.

10. Norme inerenti la disciplina di PagoPA

All'articolo 30 sono aggiunti i seguenti commi:

“11 bis. All'inizio del terzo periodo del comma 2 dell'art. 65 del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 sono aggiunte le seguenti parole “Dal 1 gennaio 2022”;

11 ter. Dopo l'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 65 del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 è aggiunto il seguente periodo: “Non costituisce responsabilità dirigenziale né disciplinare l'accettazione di eventuali incassi spontanei operati da soggetti pubblici o privati al di fuori dalla piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nei casi in cui i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 abbiano previsto la possibilità di incasso tramite la suddetta piattaforma.”;

11 quater. Dopo il secondo periodo del comma 2 dell'art. 65 del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, è inserito il seguente periodo: “Tale obbligo non si applica ai trasferimenti tra i soggetti di cui all'art 2 comma 2 lettera a) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ai trasferimenti tra i soggetti di cui all'art 2 comma 2 lettera a) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 8 e i propri enti strumentali, le proprie società in house e le società controllate a totale capitale pubblico non assoggettati alla disciplina di cui all'art. 44 della legge n. 526/1982.”

Relazione:

Il primo comma riguarda la proroga delle sanzioni per il mancato perfezionamento dell'adesione a PagoPA. Il comma 2 dell'art. 65 del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 prevede che gli enti soggetti all'obbligo di accettazione dei pagamenti digitali (soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) siano anche tenuti, entro il 28 febbraio 2021, ad integrare i loro sistemi di incasso con la piattaforma PagoPA, oppure di avvalersi di servizi forniti da altri enti assoggettati al medesimo obbligo o da fornitori di servizi di incasso già abilitati ad operare sulla piattaforma. Il mancato adempimento di tale obbligo rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Poiché sussistono difficoltà nel far convergere nella nuova piattaforma PagoPA la totalità delle entrate entro la scadenza del 28 febbraio, si prevede un posticipo fino al 31 dicembre 2021 dell'applicabilità delle sanzioni previste. Tale lasso di tempo permette agli enti di completare la migrazione sulla nuova

piattaforma, che ha per gli enti importanti impatti sui sistemi informativi e sull'organizzazione interna.

Inoltre tale modifica sarebbe in linea con quanto previsto dall'Avviso pubblico promosso da PagoPA S.p.A. per l'assegnazione delle risorse previste nel Fondo Innovazione, che indica come obiettivi la gestione tramite pagoPA di almeno 2 nuovi servizi di incasso entro il 28/02/2021 e la gestione tramite pagoPA di almeno il 70% dei servizi di incasso entro il 31/12/2021.

La scelta di prorogare la possibilità di irrogare sanzioni e non la scadenza vera e propria trova motivazione nella necessità di non procrastinare ulteriormente l'entrata in vigore dell'obbligo, poiché si reputa comunque positivo il passaggio alla nuova piattaforma (sia in termini di tracciabilità che in termini di automazione delle procedure di incasso). È ad ogni modo necessario un tempo congruo per concludere il passaggio delle ultime entrate restate al di fuori della piattaforma PagoPA. Non vi sono oneri per la finanza pubblica.

Il secondo comma riguarda l'ambito di applicazione delle sanzioni per il mancato perfezionamento dell'adesione a PagoPA. L'emendamento ha lo scopo di chiarire che le sanzioni previste per i dirigenti responsabili che non hanno perfezionato il passaggio di tutte le entrate dell'ente sulla piattaforma PagoPA non si possono applicare per eventuali incassi che, indipendentemente dalla volontà dirigenziale, vengano gestiti al di fuori della piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche a seguito della messa a regime della piattaforma stessa. Non vi sono oneri per la finanza pubblica.


Il terzo comma riguarda l'esclusione dall'obbligo di utilizzo della piattaforma PagoPA per i trasferimenti di fondi tra enti pubblici non soggetti alla tesoreria unica e tra enti pubblici e propri enti strumentali o società in house non soggetti alla tesoreria unica. Persistono alcune tipologie di trasferimenti verso enti pubblici o enti di diritto pubblico che non sono soggetti al regime di tesoreria unica, di cui all'art.44 della legge n. 526/1982, che quindi rientrerebbero nell'ambito di applicazione dell'obbligo di utilizzo della piattaforma PagoPA previsto dal comma 2 dell'art. 65 del D.Lgs. 217/2017. In tale casistica rientrano per esempio tutti i Comuni nelle Regioni a Statuto Speciale con competenze sulla Finanza Locale.

Si prevede di escludere tali trasferimenti dall'applicazione dell'obbligo di utilizzo di PagoPA in quanto rende molto più complicate sia le procedure di pagamento dell'ente pagante (poiché deve interagire con i singoli portali degli enti riceventi) sia le procedure di riscossione dell'ente ricevente. Per lo stesso motivo, l'emendamento ha inoltre lo scopo di escludere dall'obbligo di utilizzo della piattaforma PagoPA anche i trasferimenti tra le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed i propri enti strumentali e/o società in house e/o società controllate a totale capitale pubblico, nel caso in cui essi non siano soggetti alla disciplina della tesoreria unica. Non vi sono oneri per la finanza pubblica.

11. Possibilità di incasso tramite i canali tradizionali dei pagamenti spontanei da persone fisiche

All'articolo 30 è aggiunto il seguente comma:

11 quinquies. Dopo il secondo periodo del comma 2 dell'art. 65 del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, è inserito il seguente periodo: "I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 possono accettare incassi al di fuori della piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, se relativi a pagamenti spontanei effettuati da persone fisiche, compresi quelli effettuati presso gli sportelli fisici con addetto o senza addetto dell'Ente Creditore."



Relazione

La fase di implementazione della piattaforma PagoPA ha reso evidente che persiste una parte dell'utenza che è impossibilitata ad utilizzare piattaforme informatiche, sia per motivi geografici (residenza in aree montane o rurali non connesse alla rete internet) che per il divario digitale (persone anziane e/o cosiddetti "analfabeti informatici").

L'emendamento ha lo scopo di permettere di continuare ad utilizzare i canali di pagamento tradizionali, ma solo alle persone fisiche e solo per pagamenti cosiddetti "spontanei", cioè non programmabili dall'ente creditore. Questi pagamenti sono eseguiti su autonoma iniziativa del cittadino (per esempio a fronte di una richiesta di servizio), pertanto non è possibile per l'ente emettere un avviso di pagamento che consenta al cittadino di pagare direttamente presso uno sportello (tesoriere, posta, tabaccherie e ricevitorie abilitate, ecc.) senza che prima sia stato generato uno IUV (Identificativo Univoco di Versamento) tramite il portale dell'Ente creditore.

Inoltre, tale esclusione permetterebbe di agevolare anche la gestione degli incassi attraverso POS tramite servizi di cassa, sportelli dotati di gestionali e/o registratori di cassa (p.es. la cassa di un museo, la cassa automatica di un parcheggio), che altrimenti necessiterebbero di procedure più costose per l'utente e più complesse per l'ente creditore. L'applicazione delle specifiche POS PagoPA indurrà infatti gli Enti Creditori - visti i costi ed i tempi di implementazione del sistema - a non mettere più a disposizione dei cittadini la possibilità dei pagamenti POS e i cittadini a prediligere i pagamenti in contanti (possibilità prevista dalle Linee Guida), in quanto a questi non si applicano le commissioni PagoPA. Non vi sono oneri per la finanza pubblica.

12. Compensi amministratori società a partecipazione pubblica degli enti territoriali

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6 il secondo periodo è sostituito dal seguente:

<< Per le società controllate dalle Regioni, provvedono le stesse secondo i propri ordinamenti, nel rispetto dei criteri fissati dal presente comma. Per le società controllate dagli enti locali, il decreto di cui al primo periodo è adottato previa intesa in Conferenza Stato-città e autonomie locali ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.) >>.

b) al comma 7 le parole << Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 >> sono sostituite dalle seguenti: << Fino all'emanazione del decreto e degli atti previsti al comma 6 >>.

Relazione

La modifica proposta consente di superare lo stallo che si è creato nell'attuazione della normativa in materia di limite ai compensi dei componenti degli organi e del personale delle società a controllo pubblico con riguardo alle società regionali. Le Regioni, infatti, potranno adottare una disciplina che rimarrà rispettosa dei criteri introdotti dal legislatore nazionale, ma che consentirà la loro esplicitazione e applicazione concreta.

Ciò consentirà di superare il criterio del costo storico ancorato all'annualità del 2013 - previsto al comma 7 come transitorio e dunque residuale, ma che mantiene il carattere di ordinarietà da ben ormai quasi cinque anni (oltre a quelli in cui già era in vigore il D.L. 95/2012) -, criterio che spesso crea difficoltà applicative e iniquità. La modifica non comporta oneri per la finanza pubblica.

In alternativa

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) sono apportate le seguenti modificazioni

a) al comma 6 il secondo periodo è sostituito dal seguente:

<< Per le società controllate dalle Regioni, provvedono le stesse secondo i propri ordinamenti, nel rispetto dei criteri fissati dal presente comma; tali previsioni restano in vigore fino all'emanazione del decreto previsto al primo periodo. Per le società controllate dagli enti locali, il decreto di cui al primo periodo è adottato previa intesa in Conferenza Stato-città e autonomie locali ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.) >>.

b) al comma 7 le parole << Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 >> sono sostituite dalle seguenti: << Fino all'emanazione del decreto e degli atti previsti al comma 6 >>.

Relazione

La modifica proposta consente di superare lo stallo che si è creato nell'attuazione della normativa in materia di limite ai compensi dei componenti degli organi e del personale delle società a controllo pubblico con riguardo alle società regionali. Le Regioni, infatti, potranno adottare una disciplina che rimarrà rispettosa dei criteri introdotti dal legislatore nazionale, ma che consentirà la loro esplicitazione e applicazione concreta; è, inoltre, stata inserita una clausola di cedevolezza, di modo che venga applicata la disciplina statale, non appena sarà emanata.

Ciò consentirà di superare il criterio del costo storico ancorato all'annualità del 2013 - previsto al comma 7 come transitorio e dunque residuale, ma che mantiene il carattere di ordinarietà da ben ormai quasi cinque anni (oltre a quelli in cui già era in vigore il D.L. 95/2012) -, criterio che spesso crea difficoltà applicative e iniquità. La modifica non comporta oneri per la finanza pubblica.

13. Applicazione della ristrutturazione del debito ai prestiti obbligazionari

Dopo l'art. 30 è aggiunto il seguente:

Articolo 30-bis (Applicazione della ristrutturazione del debito ai prestiti obbligazionari)

1. Al comma 2, dell'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2002) è aggiunto il seguente periodo:

"Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai prestiti obbligazionari".

Relazione

L'articolo 41, della legge n. 448/2001 prevede che gli enti pubblici, tra cui le Regioni, possono prevedere la conversione o rinegoziazione di propri mutui contratti successivamente al 31/12/1996, purché *"in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi"*.

La disposizione permette agli enti destinatari di rinegoziare il debito con modalità tali da garantire ex ante gli esiti della ristrutturazione e medesimi, comportando minori oneri *"attualizzati"* a carico degli enti.

Nella prassi amministrativa, sebbene l'art. 41 abbia come specifico oggetto i soli mutui, la relativa disciplina è stata pacificamente estesa anche alla rinegoziazione di prestiti obbligazionari, in quanto il principio di *"convenienza economica"* è in grado di garantire l'esito di operazioni di ristrutturazione anche di tale tipologia di debito e anche perché nell'ordinamento non si rinviene alcuna norma impeditiva in tal senso.

Allo scopo di chiarire e codificare definitivamente tali prassi, appare opportuno proporre un intervento legislativo finalizzato a precisare esplicitamente CHE il comma 2, dell'articolo 41 della legge n. 448/2001 SI applica anche al debito obbligazionario.

14. Proroga dello stato di emergenza sisma 2012 al 31/12/2022

Dopo l'articolo 30 è aggiunto il seguente:

articolo 30 bis (Proroga stato emergenza eventi sismici maggio 2012)

1. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.

Relazione

Nonostante l'importante mole di lavoro già svolta e le attività portate alla quasi completa ricostruzione degli immobili privati e un buono stato di avanzamento della ricostruzione pubblica, restano ancora aperte numerose questioni da risolvere prima di poter prevedere un passaggio in ordinaria che permetta di non creare criticità o impedimenti.

Stanti le evidenti difficoltà avute nel corso del 2020 a causa dell'emergenza sanitaria che, oltre ad aver rallentato il processo di ricostruzione in atto, non ha permesso di lavorare per costruire gli strumenti utili al passaggio ad una gestione ordinaria, si chiede di poter usufruire anche dopo il 31 dicembre 2021 (attuale scadenza dello stato di emergenza) delle condizioni di autonomia e gestione straordinaria e pertanto prorogare lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2022.

L'approvazione di tale proroga permetterebbe ai Commissari ed agli Enti locali coinvolti di lavorare con maggiore stabilità nonché con una prospettiva di medio periodo su cui ragionare e programmare gli interventi e le attività, avendo certezza del quadro normativo di riferimento.

Non necessita di copertura finanziaria.

15. Norme necessarie per il proseguimento delle attività di ricostruzione post sisma 2012

1. Al comma 3 dell'art. 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, dopo le parole "presso i predetti enti con contratti di somministrazione e lavoro." è aggiunto il seguente periodo:
"Ai fini del presente comma:
 - a) il personale può essere assunto a tempo indeterminato presso l'ente a cui ha prestato la propria attività indipendentemente dall'ente con cui ha instaurato il rapporto di lavoro per le finalità connesse alla situazione emergenziale;
 - b) ai fini dell'anzianità di servizio di cui all'art. 20, comma 1, lett. c) del d.lgs. 75/2017, per il personale di cui al presente comma si considerano computabili anche i periodi di assunzione con forme contrattuali flessibili in deroga ai limiti di cui al comma 9, ultimo capoverso dell'art. 20, d.lgs. 75/2017".
2. In coerenza con l'art. 133 c. 1 lett. p) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative all'esecuzione degli interventi ed attività realizzate con l'impiego di risorse pubbliche a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Tale disposizione si applica anche ai processi ed alle controversie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano sino all'anno 2022.
4. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n.244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.19, come ulteriormente modificato dall'art.1 comma 761, della Legge n.205/2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) le parole: «al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle parole: «al 31 dicembre 2022»;
 - b) le parole: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle parole: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».



5. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n.74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 1° agosto 2012, n.122, dopo le parole "di cui al comma 1, lettera a)," sono aggiunte le seguenti parole: "c) e d),".

Al comma 1 dell'art.3-bis del decreto-legge n.95/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

- dopo le parole "lettere a), b)" sono aggiunte le seguenti parole: "c) e d),";
- dopo le parole "prodotti agricoli e alimentari," sono aggiunte le parole "nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42,";

6. Al comma 444, dell'articolo 1, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)" la parola "privata" è soppressa.
7. Per i comuni delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.
8. Per gli Enti Locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, come modificato dall'art.2-bis comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n.172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, è prorogata all'anno 2023 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208, come da ultimo prorogata dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, conv. in legge 13 ottobre 2020, n. 126 art. 57 comma 17, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1° e 3°, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, da corrispondere nell'anno 2022, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n.147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n.190.
- Gli oneri di cui al paragrafo precedente, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2023, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
9. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2022. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 200.000, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.
10. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the number '12' at the top and some illegible text around the perimeter. The signature is a stylized, cursive 'A'.

- a) al primo periodo, le parole: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022»;
11. Il comma 762, dell'articolo 1, della Legge 27 dicembre 2017, n.205 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*" (legge di stabilità 2018) è abrogato.
 12. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il *Fondo per la ricostruzione* di cui all'art. 2 del D.L. n.74/2012, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012 n.122, è incrementato di 20 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135.
 13. Agli oneri derivanti dal comma 4, nel limite di 15 milioni di euro per l'anno 2022, nonché all'onere di cui al comma 11, nel limite di 2 milioni di euro per l'annualità 2022, oltre che agli oneri derivanti dal comma 12 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135. Agli oneri derivanti dal precedente comma 8, pari a 10 milioni per l'anno 2022, nonché agli oneri derivanti dal comma 9 quantificati in 1,3 milioni di euro per ciascuna delle successive annualità 2021 e 2022 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Relazione

Comma 1 "Garanzia delle professionalità necessarie alla ricostruzione e superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni coinvolte negli eventi sismici del 2012".

Per rendere effettiva l'utilità e l'applicabilità della disposizione introdotta all'art. 57 c. 3 del d.l. 104/2020, conv. in legge 126/2020 anche in relazione al cratere del sisma 2012 ivi richiamato, assicurando la soddisfazione dell'esigenza sottesa all'approvazione della stessa di non dispersione delle esperienze, competenze e professionalità acquisite negli anni dal personale impiegato presso gli enti e le strutture commissariali coinvolte nei processi di ricostruzione, stante il reclutamento mediante contratti di lavoro flessibile per la maggioranza delle risorse umane impiegate nel tempo nell'ambito del cratere sisma 2012, si propone il computo anche di eventuali periodi di assunzione con contratto flessibile esclusivamente ai fini del requisito dell'anzianità di servizio richiesto per l'applicazione del meccanismo di assunzione a tempo indeterminato di cui all'art. 20 comma 1 del d.l. 75/2017. Non necessita di copertura finanziaria.

Comma 2 "Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per le controversie relative agli interventi di ricostruzione post sisma del 20 e 29 maggio 2012".

Nel solco di quanto previsto dall'art. 133 c.1 lett. p) del Codice del processo amministrativo rispetto alla devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle "controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emanati ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 4 della medesima legge n. 225 del 1992 (...)", anche per le controversie relative all'esecuzione di interventi finanziati con risorse previste a seguito degli eventi sismici del 2012 si prevede la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Tanto per maggiore adeguatezza in relazione al carattere emergenziale dei finanziamenti in argomento, nonché alla necessità di una celere definizione dei giudizi assicurata dalla struttura del processo. Non necessita di copertura finanziaria.

Comma 3 "Proroga delle facoltà assunzionali di personale aggiuntivo".

L'articolato proposto è indispensabile a garantire il fabbisogno di risorse umane necessario per supportare Commissario, Prefetture, enti locali e uffici territoriali del MIBACT per le attività straordinarie conseguenti al sisma del maggio 2012 per l'intera durata dello stato di emergenza, per il quale proposta la proroga del termine fino al 31/12/2022. Il personale in somministrazione e a tempo determinato – in questa fase – è impegnato sia sull'attività connessa alla ricostruzione privata,

che pubblica (la quale richiede tempi e istruttorie molto impegnative), nonché sulla residuale attività inerente il fisiologico contenzioso.

~~Occorre considerare che, se si può ritenere esaurita la fase acuta dell'emergenza, sicuramente è in pieno sviluppo quella della ricostruzione sia pubblica, che privata. Solo in questo momento, infatti, vengono presentati i progetti più complessi, relativi agli immobili maggiormente danneggiati, a quelli vincolati, o che richiedano demolizioni e ricostruzioni articolate; inoltre, essendo avviati molti cantieri aumenta anche l'attività sul campo legata ai controlli. Pertanto, la mole di lavoro non risulta diminuita, ma diversamente articolata, in particolare rispetto alle attività di gestione delle fasi finali degli interventi e degli eventuali contenziosi in essere e futuri. Necessita di copertura finanziaria~~
Comma 4 "Proroga del riconoscimento degli straordinari al personale degli EE.LL. "

La norma si rende necessaria per poter continuare a garantire il pagamento degli straordinari alla quota di personale degli Enti locali impegnato nelle attività inerenti alla ricostruzione post-sisma per l'intera durata dello stato di emergenza, per il quale richiesta la proroga del termine al 31/12/2022.

La proroga al 2022, anche in questo caso, non comporta oneri aggiuntivi a carico dello Stato, trovando copertura nel *Fondo per la ricostruzione* di cui all'art.2 del D.L. n.74/2012, già nella disponibilità dei Commissari delegati di cui si richiede dotazione aggiuntiva con altra norma. Non necessita di copertura finanziaria.

Comma 5 "Criteri di utilizzabilità dei Fondi per la ricostruzione concessi mediante il meccanismo del Credito di imposta".

Gli interventi su edifici di interesse storico-architettonico di proprietà privata e su edifici destinati ad attività senza scopo di lucro sono attualmente finanziati dal Fondo di cui all'art. 2 del D.L. n.74/2012. In coerenza con gli altri interventi di ricostruzione privata, con tale proposta emendativa andrebbero ricondotti alla tipologia di finanziamento prevista dall'art. 3bis del decreto-legge 95/2012, che dispone di adeguata capienza e che pertanto permetterebbe l'avvio di numerosi cantieri. Connesso al medesimo fine è il corrispondente adeguamento della previsione di cui al d.l. 74/2012 relativa all'utilizzo di contratti privatistici per l'attuazione degli interventi di ricostruzione privata di beni oggetto di vincolo diretto del MIBACT.

Tale norma non comporterebbe effetti ulteriori sui saldi di finanza pubblica, rientrando l'attuazione della stessa nell'ambito del limite massimo di risorse pari a 6.000 milioni di euro, già previste al comma 1 dell'art. 3-bis d.l. 95/2012.

Nel contempo, per far fronte alla situazione emergenziale derivata dalla diffusione del virus COVID-19, la stessa assicurerebbe maggiore liquidità e possibilità di utilizzo di risorse da parte di imprenditori, operatori economici nonché privati cittadini. Non necessita di copertura finanziaria.

Comma 6 "Criteri di utilizzabilità dei Fondi per la ricostruzione in Lombardia concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 444, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) " "

Al fine di garantire una maggiore flessibilità delle risorse già assegnate, si ritiene utile rimuovere il vincolo di spesa introdotto dalla legge nel 2015, garantendo al Commissario delegato la possibilità di indirizzare le risorse verso tutte le tipologie di intervento previste dal decreto-legge n.74/2012, in armonia con quanto previsto dalle disposizioni legislative in materia. La proposta emendativa non comporta alcun tipo di effetto finanziario negativo in quanto le somme oggetto dell'emendamento sono già tutte interamente versate sulla contabilità speciale del Commissario Delegato. Lo stato di avanzamento della ricostruzione, come desumibile dalle relazioni semestrali prodotte dalla Gestione Commissariale, evidenziano un risparmio sui fondi destinati alla ricostruzione privata che potrebbe essere utilizzato per dare completa copertura finanziaria alla ricostruzione pubblica.

In relazione alla pertinenza della proposta emendativa con la situazione emergenziale oggetto del provvedimento in corso di adozione, si precisa che la medesima risulta coerente con la finalità di introdurre meccanismi volti ad assicurare maggiore liquidità e possibilità di utilizzo di risorse da parte di imprenditori, operatori economici nonché privati cittadini, ulteriormente colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. Non necessita di copertura finanziaria.

Comma 7 "Proroga delle esenzioni dal pagamento dell'IMU per gli immobili inagibili".

Fino all'anno 2021 è stata garantita la possibilità, per i privati proprietari di immobili resi inagibili dal terremoto, di non versare l'*Imposta Municipale Unica* per detti edifici e di rimborsare ai Comuni il mancato gettito tramite fondi statali.

La previsione andrebbe pertanto prorogata in coerenza con la richiesta di proroga del termine dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2022.

Gli oneri derivanti dalla norma, comprensivi della quota Stato e della quota Comuni sono complessivamente stimati in 10 milioni per l'anno 2022.

Comma 8 "Proroga al 31/12/2022 della sospensione dei Mutui concessi agli Enti Locali colpiti dal sisma del 2012".

La norma proposta ha la finalità di garantire la continuità di una forma di sostegno già in essere nei confronti delle popolazioni e degli Enti Locali colpiti dagli eventi sismici del 2012, mediante proroga al 2022 della dilazione degli oneri derivanti dal pagamento dei mutui concessi da Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., al netto di sanzioni ed interessi.

Al fine di consentire il graduale ritorno al regime ordinario, il rinvio del rimborso delle rate dei mutui permetterebbe di liberare i bilanci comunali dal caricamento dei derivanti oneri, consentendo all'Ente locale di avere una maggiore liquidità disponibile per realizzare attività rese necessarie a seguito del sisma, ma non finanziate con gli specifici fondi per la ricostruzione di cui al D.L. n.74/2012, pur essendo complementari a queste ultime. Necessita di copertura finanziaria

Comma 9 "Proroga sospensione mutui dei privati su immobili inagibili".

La norma estende al 31/12/2022 la sospensione, su richiesta, dei mutui privati sugli edifici inagibili. L'articolato proposto non comporta oneri diretti a carico dello Stato, trovando copertura sul Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2 del d.l. 74/2012. Non necessita di copertura finanziaria.

Comma 10 "Proroga FINTECNA".

A garanzia della continuità delle attività per completare il processo di ricostruzione, si rende necessario assicurare e proseguire fino al termine dello stato di emergenza, per il quale richiesta la proroga sino al 31/12/2022, anche il supporto prestatato da FINTECNA.

Le risorse di personale non sono aggiuntive rispetto a quelle da utilizzare per la ricostruzione, ma sicuramente strumentali in quanto senza risorse umane che portano avanti le pratiche, i progetti, le istruttorie, i sopralluoghi, la macchina della ricostruzione si fermerebbe o rallenterebbe notevolmente allungando tempi e costi.

L'articolato proposto non comporta oneri aggiuntivi a carico dello Stato, trovando copertura nell'autorizzazione di spesa di cui all'art.3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135. Necessita di copertura finanziaria

Comma 11 "Abrogazione del comma 762 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017, n.205".

Con una serie di provvedimenti (articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n.228; articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n.147; articolo 1, comma 456 della legge 28 dicembre 2015, n.208) è stato disposto il differimento degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa agli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, e dell'articolo 67-septies del decreto legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134.

I citati provvedimenti dispongono che ai relativi oneri si provveda con le risorse depositate nelle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, che dovrebbero essere pertanto versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Al fine di evitare il doppio versamento degli oneri corrispondenti alle rate differite, che verrebbe effettuato sia dai Comuni mediante il differimento in parola, che dai Commissari delegati mediante applicazione del comma 762 sopra richiamato, si propone l'abrogazione del comma stesso. Necessita di copertura finanziaria.

Comma 12 "Risorse per spese di funzionamento".

Al fine di poter completare le fasi della ricostruzione e accompagnare il processo di ritorno alla normalità della aree terremotate, è necessario garantire fino al termine dello stato di emergenza, per

il quale richiesta la proroga sino al 31/12/2022, le risorse per il funzionamento delle strutture commissariali e di quelle territoriali d'emergenza, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le spese per il personale, il funzionamento degli applicativi informatici specifici, i canoni di locazione delle soluzioni temporanee, la prosecuzione e l'aggiornamento delle convenzioni in essere con enti e società strumentali e gestionali (es. LISPA, ANCI Lombardia, ANCI Emilia-Romagna, INVITALIA, ART-ER). Necessita di copertura finanziaria

16. Proroga termine procedura alienazione delle partecipazioni societarie soggette agli obblighi di razionalizzazione

All'articolo 30 dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

“11-bis. Tenuto conto della straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19, a tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, il termine di cui all'articolo 24, comma 5bis, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 è prorogato al 31 dicembre 2022. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, le disposizioni dell'articolo 24, commi 4 e 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 non si applicano, fino al 31 dicembre 2022.”

Relazione

Il presente emendamento mira a tutelare il patrimonio pubblico e il valore delle quote societarie pubbliche nell'attuale contesto di crisi economica causato dall'emergenza epidemiologica. Pertanto si intende prorogare il termine entro cui le amministrazioni debbono procedere all'alienazione delle partecipazioni societarie soggette agli obblighi di razionalizzazione (pena l'applicazione del comma 5 dell'art. 24 del Tusp). Al riguardo occorre procedere alla proroga del termine in questione ben prima della sua scadenza perché l'alienazione delle partecipazioni richiede tempi tutt'altro che brevi che vanno programmati con largo anticipo e le amministrazioni sostengono costi per gare che spesso sono dichiarate deserte.

17. Misure di sostegno alle società pubbliche

Dopo l'articolo 38 è inserito il seguente:

“Art. 38-bis (*Misure di sostegno alle società pubbliche*)

1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono autorizzate, fino al 31 dicembre 2021, a deliberare aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito e rilasciare garanzie, anche in deroga all'articolo 14, commi 4 e 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nel rispetto dei principi e della legislazione dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.”

Relazione

Nell'attuale contesto economico, molte società pubbliche necessitano di essere sostenute dal punto di vista finanziario, ma le attuali disposizioni del TUSP, sulla base delle quali si è stratificata una giurisprudenza della Corte dei conti assai restrittiva, impediscono spesso al socio pubblico di porre in essere azioni di soccorso finanziario. Una sospensione temporale delle regole che limitano il c.d. “soccorso finanziario” appare oggi indispensabile per tenere in vita società che in un diverso contesto economico avrebbero avuto ben altre possibilità di ripresa.

18. Inclusione tra le operazioni di ristrutturazione del debito anche le anticipazioni contratte dalle Regioni

All'articolo 30 dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

“11-bis. Il comma 6 dell'art. 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 è abrogato.”

Relazione

Il presente emendamento mira ad includere tra le operazioni di ristrutturazione del debito anche le anticipazioni contratte dalle Regioni ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 35 del 2013.

19. Flessibilizzazione risorse per promozione programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti

All'articolo 30 dopo il comma 5 è inserito il seguente:

“5-bis. All'articolo 1, comma 460, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 dopo le parole “ai sensi del primo periodo” sono inserite le seguenti: “nonché quelle di cui all'articolo 2 della legge 17 febbraio 1992, n. 179”.

Relazione

Il presente emendamento mira a poter utilizzare anche le risorse di cui all'articolo 2 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, recante norme per l'edilizia residenziale pubblica, per promuovere la predisposizione di programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti.

20. Promozione programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti

Dopo l'articolo 30 è inserito il seguente:

Art.... (Modifiche all'articolo 2 della legge 17 febbraio 1992, n.179)

1. All'articolo 2 della legge 17 febbraio 1992, n.179, è aggiunto il seguente comma:

“6. Allo scopo di garantire il pieno perseguimento delle finalità della disciplina in materia di programmi di edilizia agevolata, con le risorse di cui al presente articolo le Regioni promuovono la formazione di programmi integrati diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti, nei casi in cui ricorrano le seguenti condizioni:

a) la mancata realizzazione degli interventi alla data del 30 settembre 2019 è addebitabile esclusivamente all'assenza del soggetto operatore assegnatario, ferma restando la necessità della piena garanzia delle obbligazioni assunte nelle apposite convenzioni o atti d'obbligo da parte degli operatori presenti;

b) gli interventi sono resi necessari a seguito di vincoli normativi sopraggiunti successivamente alla realizzazione del piano di zona.”

21. Spese di notifica cartelle di pagamento

L'art. 4 comma 8 è così sostituito:

“8. Per il rimborso, a favore dell'agente della riscossione, delle spese di notifica della cartella di pagamento relative alle quote annullate ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 119 del 2018, non ancora saldate alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'agente della riscossione presenta apposita richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze, entro la data stabilita con il decreto ministeriale previsto dal comma 5 del presente articolo, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2020. Il rimborso è effettuato, con oneri a carico del bilancio dello Stato, con le medesime modalità indicate al comma 7 del presente articolo.”

All'art. 4 dopo il comma 8 è aggiunto il seguente comma:

8 bis. All'articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 119 del 2018 sono aggiunte dopo la parola “comuni”, le seguenti “e delle Regioni”.

Relazione

Si propone la sostituzione del comma 8 dell'art. 4 del DL 41/2021 nel testo proposto allo scopo di riequilibrare gli oneri da porre a carico dello Stato anche con le spese di notifica per carichi annullati ex lege compresi entro i 1000,00€ per i quali non è previsto un controllo di merito sulla effettiva inesigibilità del debito tributario per reddito inferiore ad una certa cifra, come invece previsto dal medesimo articolo per gli annullamenti di carichi da € 1001,00 fino ad € 5000,00 le cui spese di notifica sono già a carico dello Stato per soggetti con redditi verificati fino ad € 30.000,00. Tanto si pone in linea con quanto già rappresentato dalle Regioni e Province autonome, con lettera del Presidente Bonaccini in data 29 maggio 2020 indirizzata all'allora Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Si propone, in aggiunta, un comma 8 bis, in modifica parziale del testo dell'art. 4 del DL 119/2018, che ancora prevede una oggettiva disparità di trattamento tra Comuni e Regioni relativamente al rimborso delle spese per le procedure esecutive relative alle quote annullate ex lege e concernente i carichi erariali e dei Comuni delle spese maturate tra il 2000 e il 2010 per l'erario, e medesime spese maturate dai Comuni per il periodo 2000-2013.

PROVINCE AUTONOME

22. Concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente

All'articolo 20

1. Alla fine del comma 6 aggiungere il seguente periodo: «Al predetto finanziamento accedono tutte le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.»

Relazione

La proposta di emendamento è diretta ad includere nel riparto dei fondi stanziati per garantire, in via sperimentale, una remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie per il rimborso di farmaci erogati in regime di servizio sanitario nazionale per la lotta a patologie infettive emergenti, anche le Province autonome che, ordinariamente, non concorrono al riparto dei Fondi del servizio sanitario nazionale.

L'onere della norma è quantificato al comma 6 dell'articolo 20 in 50 milioni di euro per il 2021 e in 150 milioni di euro per il 2022. Per le province autonome si può ipotizzare un riparto di quota parte dei fondi già stanziati, in base alle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020, ovvero lo 0,86% per Bolzano e lo 0,89% per Trento.

2021

Bolzano	0,86%	430.000,00
Trento	0,89%	445.000,00

2022

Bolzano	0,86%	1.290.000,00
Trento	0,89%	1.335.000,00

Lo stesso criterio risulta evidenziato anche nella tabella di cui all'allegato 1.

23. Istituzioni scolastiche

All'articolo 31

1. Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. In ragione della emergenza epidemiologica da COVID-19, accedono al fondo di cui al comma 1 anche le Province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono, per le istituzioni scolastiche del relativo territorio, alla attribuzione delle risorse assegnate dal Ministero dell'istruzione alle medesime Province autonome, in base ai criteri di cui al comma 2.»

Relazione

In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 la norma estende anche alle Province autonome di Trento e di Bolzano l'accesso ai finanziamenti statali di carattere straordinario previsti per le istituzioni scolastiche ed educative statali, al fine acquisire i beni ed i servizi previsti nel comma 1 della disposizione necessari per far fronte alla emergenza epidemiologica nel comparto istruzione.

24. Clausola di salvaguardia – articolo 42

Dopo l'articolo 42 inserire il seguente:

“Art. 42-bis (Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.”

Relazione

Dal punto di vista istituzionale sembra opportuno inserire, così come in analoghi provvedimenti legislativi emanati per far fronte alla pandemia da COVID-19, aventi un carattere eterogeneo, una espressa disposizione di salvaguardia che consenta di leggere le norme statali in una prospettiva di eventuale adeguamento normativo della legislazione provinciale di riferimento.

EMENDAMENTI CON ONERI PER LA FINANZA PUBBLICA

25. Spese sostenute per l'emergenza da COVID-19 ed equilibrio economico – finanziario in sanità.

1. All'articolo 24, comma 1 le parole ovunque ricorrenti “1.000 milioni di euro” sono sostituite con “1.700 milioni di euro”
2. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.

Relazione

Le spese sostenute nell'emergenza pandemica da COVID-19 dalle Regioni e Province autonome a valere sul "Fondo Protezione Civile" nell'esercizio 2020, rendicontate e non compensate con rispettive erogazioni causa incapacienza del Fondo, sono quantificate in circa 1.700 milioni di euro per l'esercizio 2020. L'emendamento mira a dare copertura totale a queste spese per l'emergenza.

La mancata erogazione dei rimborsi dovuti per le spese anticipate entro l'esercizio 2020, determina una situazione di potenziale squilibrio economico-finanziario nella gestione sanitaria non determinata da scorrette gestioni sanitarie ma dalle mancate erogazioni dal Fondo Protezione Civile che comporterebbero in automatico l'applicazione dei provvedimenti previsti dal comma 174 della legge 311/2004, ivi inclusi gli aumenti dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive entro le misure stabilite dalla normativa vigente.

26. Interventi per il miglioramento della qualità dell'aria.

VERSIONE COPERTURA SU PNRR

1. È aggiunto il seguente articolo 38 bis:

"Articolo 38 bis (Interventi per il miglioramento della qualità dell'aria)

1. In relazione alla sentenza della Corte di Giustizia *dell'Unione europea del 10 novembre 2020, causa C-664/18 – Direttiva 2008/50/CE*, nonché in considerazione del fatto che le misure e il programma che si devono trasmettere alla Commissione Europea dovranno risultare pervasive per evitare l'aggravamento della procedura ai sensi dell'articolo 260, par.2 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea), con l'obiettivo di sostenere gli investimenti per il miglioramento della qualità dell'aria visto il perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10) e dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2), di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043 e della complessità dei processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla *direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008*, sono incrementate le risorse per gli interventi di cui al comma 14 ter, dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e sue modifiche e integrazioni di 500 milioni di euro per ciascun anno dal 2021 al 2023, di 200 milioni di euro per ciascun anno dal 2024 al 2025 e di 100 milioni di euro per l'anno 2026 e le risorse di cui al comma 5 ter, dell'articolo 24, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 2020, n. 8 per 50 milioni di euro per ciascun anno dal 2021 al 2023 e di 8 milioni di euro per ciascun anno dal 2024 al 2026 per le medesime finalità.

2. All'onere si provvede mediante riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 1037 della legge 30 dicembre 2020, n.178 per 550 milioni di euro per ciascun anno dal 2021 al 2023, per 208 milioni di euro per il 2024 e 2025 e per 108 milioni di euro per il 2026 subordinatamente all'approvazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza da parte dell'Unione Europea.

Relazione

La Corte di Giustizia con sentenza del 10 novembre 2020 adottata ai sensi dell'articolo 258 del TFUE ha accertato che lo Stato italiano è venuto meno agli obblighi imposti:

- dall'articolo 13 e l'Allegato XI della Direttiva 2008/50/CE per avere superato, nelle zone interessate dal ricorso, in maniera sistematica e continuativa, dal 2008 al 2017, i valori limite giornaliero e annuale fissati per il PM10, superamento che è tuttora in corso;
- dall'articolo 23 e Allegato XV della Direttiva 2008/50/CE per non avere adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limite;

Le zone complessivamente interessate dalla procedura di infrazione comunitaria sono 27 e sono suddivise, per gravità, a seconda che in tali zone si siano superati oltre che il valore limite giornaliero anche quello annuale.

La sentenza determina in particolare l'obbligo per lo Stato di adottare urgenti provvedimenti per ottemperare agli obblighi previsti.

Si tratta di intervenire con adeguate misure da parte dello Stato italiano e garantire alla Commissione europea un più completo insieme di misure in ottemperanza alla sentenza che, nel caso in esame, si sostanziano, in sintesi, in provvedimenti che conducano al rispetto del valore limite giornaliero di PM10 previsto dalla Direttiva.

Tutte le amministrazioni dello Stato (Regioni, Enti locali, Enti pubblici) sono tenute al rispetto della normativa comunitaria e ad adottare le misure necessarie per rimediare alle violazioni, loro imputabili, degli obblighi derivanti da tale normativa e a dare pronta esecuzione alle sentenze della Corte di Giustizia (cfr. articolo 43, comma 1, della legge n. 234/2012).

La mancata esecuzione delle sentenze della Corte può portare all'apertura di una nuova procedura di infrazione ai sensi dell'articolo 260 del TFUE. Tale procedura si compone di una fase precontenziosa di messa in mora e di una eventuale fase contenziosa dinanzi alla Corte di Giustizia e richiesta del pagamento di una sanzione pecuniaria.

Nel merito, l'esame delle tempistiche procedurali ci evidenzia che molto probabilmente l'atto di messa in mora sarà notificato tra la fine dell'anno 2021 e l'inizio del 2022 e avrà quindi come riferimento i dati di qualità dell'aria relativi all'anno 2021. Poiché i periodi dell'anno maggiormente interessati dal superamento del valore limite giornaliero sono i mesi gennaio-marzo e ottobre-dicembre, per ottenere un risultato utile occorre agire con molta sollecitudine assicurando da subito l'entrata in vigore di misure straordinarie.

Laddove tali dati non saranno rispondenti a quanto richiesto dalla direttiva comunitaria la Commissione constaterà la mancata esecuzione della sentenza chiedendo il deferimento alla Corte di Giustizia con conseguente concretizzazione del presupposto per il pagamento della sanzione pecuniaria forfettaria che si stima nell'ordine compreso tra 1,5 e 2,3 miliardi di euro (supponendo un rientro nei limiti nel 2030).

I tre criteri generali di calcolo sono la gravità e la durata dell'infrazione e la necessità di garantire l'efficacia dissuasiva della sanzione. In proposito risulta evidente che qualora si dovesse giungere alla comminazione della sanzione pecuniaria, la stessa sarà molto consistente considerato che l'infrazione attiene a disposizioni comunitarie finalizzate alla tutela del bene primario della salute e che persiste molti anni dopo il termine vincolante stabilito per il raggiungimento dei valori limite di tutela della qualità dell'aria posti dalla Direttiva comunitaria.

L'emendamento pertanto, mira a incrementare il finanziamento volto all'adozione di specifiche strategie di intervento sulla situazione di inquinamento dell'aria presente nella pianura padana e nel territorio di Roma Capitale per interventi prioritariamente nei settori dei trasporti, della mobilità, delle sorgenti stazionarie e dell'uso razionale dell'energia nonché interventi per la riduzione delle emissioni nell'atmosfera ai fini di superare le procedure di infrazioni nn. 2014/2147 e 2015/2043, e conseguire gli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008 e per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d) della legge 7 luglio 2009, n. 88.

All'onere si provvede attraverso l'utilizzo delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza subordinatamente all'approvazione dello stesso da parte dell'Unione Europea.

VERSIONE COPERTURA FISPE - FSUI

2. È aggiunto il seguente articolo 38 bis:

“Articolo 38 bis (Interventi per il miglioramento della qualità dell'aria)

1. In relazione alla sentenza della Corte di Giustizia *dell'Unione europea del 10 novembre 2020, causa C-664/18 – Direttiva 2008/50/CE*, nonché in considerazione del fatto che le misure e il programma che si devono trasmettere alla Commissione Europea dovranno risultare pervasive per evitare l'aggravamento della procedura ai sensi dell'articolo 260, par.2 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea), con l'obiettivo di sostenere gli investimenti per il miglioramento della qualità dell'aria visto il perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10) e dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2), di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043 e della complessità dei processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla *direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008*, sono incrementate le risorse per gli interventi di cui al comma 14 ter, dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e sue modifiche e integrazioni di 500 milioni di euro per ciascun anno dal 2021 al 2023, di 130 milioni di euro per ciascun anno dal 2024 al 2025, di 100 milioni di euro per l'anno 2026, di 90 milioni di euro per l'anno 2027 e 50 milioni di euro per l'anno 2028 e le risorse di cui al comma 5 ter, dell'articolo 24, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 2020, n. 8 per 50 milioni di euro per ciascun anno dal 2021 al 2023, di 8 milioni di euro per ciascun anno dal 2024 al 2026, di 2 milioni di euro per l'anno 2026, di 4 milioni di euro per l'anno 2027 e di 2 milioni di euro per l'anno 2028 per le medesime finalità.

2. All'onere si provvede, in termini di saldo netto da finanziare, indebitamento netto e fabbisogno, mediante corrispondente riduzione delle risorse dei Fondi di cui:

- a. all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per 460 milioni di euro per l'anno 2021, per 150 milioni di euro per l'anno 2022, per 250 milioni di euro per l'anno 2023, per 138 milioni di euro per gli anni dal 2024 e 2025, per 102 milioni di euro per l'anno 2026, per 94 milioni di euro per l'anno 2027 e per 52 milioni di euro per l'anno 2028;
- b. all'art.10, comma 5, del decreto legge 29 dicembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307 per 90 milioni di euro per l'anno 2021, per 400 milioni di euro per l'anno 2022, per 300 milioni di euro per l'anno 2023.

Relazione

La Corte di Giustizia con sentenza del 10 novembre 2020 adottata ai sensi dell'articolo 258 del TFUE ha accertato che lo Stato italiano è venuto meno agli obblighi imposti:

- dall'articolo 13 e l'Allegato XI della Direttiva 2008/50/CE per avere superato, nelle zone interessate dal ricorso, in maniera sistematica e continuativa, dal 2008 al 2017, i valori limite giornaliero e annuale fissati per il PM10, superamento che è tuttora in corso;
- dall'articolo 23 e Allegato XV della Direttiva 2008/50/CE per non avere adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limite;

Le zone complessivamente interessate dalla procedura di infrazione comunitaria sono 27 e sono suddivise, per gravità, a seconda che in tali zone si siano superati oltre che il valore limite giornaliero anche quello annuale.

La sentenza determina in particolare l'obbligo per lo Stato di adottare urgenti provvedimenti per ottemperare agli obblighi previsti.

Si tratta di intervenire con adeguate misure da parte dello Stato italiano e garantire alla Commissione europea un più completo insieme di misure in ottemperanza alla sentenza che, nel caso in esame, si sostanziano, in sintesi, in provvedimenti che conducano al rispetto del valore limite giornaliero di PM10 previsto dalla Direttiva.

Tutte le amministrazioni dello Stato (Regioni, Enti locali, Enti pubblici) sono tenute al rispetto della normativa comunitaria e ad adottare le misure necessarie per rimediare alle violazioni, loro imputabili, degli obblighi derivanti da tale normativa e a dare pronta esecuzione alle sentenze della Corte di Giustizia (*cf.* articolo 43, comma 1, della legge n. 234/2012).

La mancata esecuzione delle sentenze della Corte può portare all'apertura di una nuova procedura di infrazione ai sensi dell'articolo 260 del TFUE. Tale procedura si compone di una fase precontenziosa di messa in mora e di una eventuale fase contenziosa dinanzi alla Corte di Giustizia e richiesta del pagamento di una sanzione pecuniaria.

Nel merito, l'esame delle tempistiche procedurali ci evidenzia che molto probabilmente l'atto di messa in mora sarà notificato tra la fine dell'anno 2021 e l'inizio del 2022 e avrà quindi come riferimento i dati di qualità dell'aria relativi all'anno 2021. Poiché i periodi dell'anno maggiormente interessati dal superamento del valore limite giornaliero sono i mesi gennaio-marzo e ottobre-dicembre, per ottenere un risultato utile occorre agire con molta sollecitudine assicurando da subito l'entrata in vigore di misure straordinarie.

Laddove tali dati non saranno rispondenti a quanto richiesto dalla direttiva comunitaria la Commissione constaterà la mancata esecuzione della sentenza chiedendo il deferimento alla Corte di Giustizia con conseguente concretizzazione del presupposto per il pagamento della sanzione pecuniaria forfettaria che si stima nell'ordine compreso tra 1,5 e 2,3 miliardi di euro (supponendo un rientro nei limiti nel 2030).

I tre criteri generali di calcolo sono la gravità e la durata dell'infrazione e la necessità di garantire l'efficacia dissuasiva della sanzione. In proposito risulta evidente che qualora si dovesse giungere alla comminazione della sanzione pecuniaria, la stessa sarà molto consistente considerato che l'infrazione attiene a disposizioni comunitarie finalizzate alla tutela del bene primario della salute e che persiste molti anni dopo il termine vincolante stabilito per il raggiungimento dei valori limite di tutela della qualità dell'aria posti dalla Direttiva comunitaria.

L'emendamento pertanto, mira a incrementare il finanziamento volto all'adozione di specifiche strategie di intervento sulla situazione di inquinamento dell'aria presente nella pianura padana e nel territorio di Roma Capitale per interventi prioritariamente nei settori dei trasporti, della mobilità, delle sorgenti stazionarie e dell'uso razionale dell'energia nonché interventi per la riduzione delle emissioni nell'atmosfera ai fini di superare le procedure di infrazioni nn. 2014/2147 e 2015/2043, e conseguire gli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008 e per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88.

All'onere si provvede, in termini di saldo netto da finanziare, indebitamento netto e fabbisogno, attraverso l'utilizzo delle risorse dei fondi di cui:

- a. all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Fondo Spese Urgenti Indifferibili)
- b. all'art.10, comma 5, del decreto legge 29 dicembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307 (FISPE).

27. FAL -proroga della normativa 2020 per l'esercizio 2021

Dopo l'articolo 24, è aggiunto il seguente:

Art. 24 bis (Fondo anticipazione liquidità)

1. Nelle more delle decisioni del Tavolo di cui al comma 788, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e visto il protrarsi dell'emergenza COVID-19, per l'anno 2021 le Regioni e le Province autonome utilizzano le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione senza operare la nettizzazioe del fondo anticipazione liquidità.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 90 milioni di euro per l'anno 2021, 100 milioni di euro per l'anno 2022, 70 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui



all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189."

Relazione

La disposizione determina un ampliamento della capacità di spesa delle Regioni e delle Province autonome, con oneri a partire dall'esercizio 2021 pari a 90 milioni di euro, 100 milioni di euro per l'anno 2022, 70 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per l'anno 2025.

La stima degli oneri tiene conto degli effetti dell'ampliamento di spesa dalla data di entrata in vigore della disposizione e del probabile utilizzo della maggiore capacità di spesa sia per spese correnti sia, in larga misura, per spese di investimento.

28. Incremento risorse sostegno comuni vocazione montana

1. Il fondo di cui all'articolo 2 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 è incrementato di 100 milioni di euro.
2. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.

Relazione

Si integra la dotazione finanziaria del Fondo stante l'aggravarsi e il prolungarsi delle restrizioni dovute alla pandemia.

29. Incremento e riparto del Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica

1. All'articolo 26 le parole, ovunque ricorrenti, "200 milioni di euro" sono sostituite con "300 milioni di euro"; il secondo periodo è sostituito dal seguente: "*Il Fondo è ripartito con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto secondo sottoindicata tabella*".
2. All'onere pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.

Tabella

Abruzzo	8.064.576,32
Basilicata	6.371.376,32
Calabria	11.374.476,32
Campania	26.876.597,37
Emilia-Romagna	21.691.776,32
Lazio	29.843.455,26
Liguria	7.907.013,16
Lombardia	44.580.442,11
Marche	8.880.039,47
Molise	2.440.886,84
Piemonte	20.979.386,84
Puglia	20.789.344,74
Toscana	19.934.155,26
Umbria	5.003.234,21
Veneto	20.263.239,47
TOTALE RSO	255.000.000,00
Prov. Aut. Bolzano	4.035.000,00
Friuli Venezia Giulia	7.125.000,00
Sardegna	7.740.000,00
Sicilia	21.690.000,00
Prov. Aut. Trento	3.585.000,00
Valle d'Aosta	825.000,00
TOTALE RSS	45.000.000,00

Relazione

L'emendamento rifinanzia il Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica e suddivide le risorse in legge secondo un accordo già definito in Conferenza delle Regioni e Province Autonome così da poter erogare le risorse immediatamente all'approvazione definitiva del DL semplificando la procedura prevista nell'articolo.

30. Indennizzi emotrasfusi VERSIONE 1

Dopo l'articolo 24 è aggiunto il seguente:

“Articolo 24 bis (Rifinanziamento di cui al comma 821, articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178)

1. Il fondo di cui al comma 821, articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di per 50 milioni di euro per l'anno 2021, di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 200 milioni di euro per l'anno 2023, di 289 milioni di euro per l'anno 2024, di 146 milioni di euro per l'anno 2025 al fine di dare copertura agli indennizzi erogati dalle Regioni nel periodo 2015 - 2019.”.
2. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.



Relazione

L'emendamento mira a rifinanziare il Fondo previsto dalla legge di bilancio 2021, al comma 821, che stanziava risorse per il concorso agli oneri sostenuti dalle Regioni per l'esercizio della funzione di concessione degli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

Il rifinanziamento richiesto nell'emendamento, si rende necessario al fine di rifondere le Regioni dell'esborso, a carico dei propri bilanci nelle more del ripristino del finanziamento a regime da parte dello Stato per l'esercizio di tale funzione tuttora non previsto.

Le funzioni amministrative concernenti l'attuazione della legge 210/1992 sono state trasferite alle Regioni con d.lgs 112/1998 e le successive manovre di bilancio ne hanno cancellato lo stanziamento quantificato in 172.895.662 euro annue sulla base di criteri condivisi in Conferenza Unificata recepiti in appositi DPCM, senza tener conto dell'ulteriore fattispecie connessa alla rivalutazione monetaria dell'indennità integrativa speciale. Tale diritto è stato sancito successivamente con Sentenza della Corte Costituzionale n.293/2011.

A seguito della sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 3 settembre 2013, le Regioni hanno prodotto la documentazione per la quantificazione delle spese sostenute per l'erogazione degli indennizzi nonché per la determinazione del numero dei soggetti danneggiati e hanno chiesto il ripristino dei finanziamenti soppressi per gli anni 2012, 2013 e 2014 nonché il pagamento degli arretrati per la rivalutazione dell'indennità integrativa speciale fino al 2011 per complessivi 735 ml di euro (che includono gli importi pagati dalle Regioni con maturazione dell'indennità integrativa speciale per gli anni 2012, 2013 e 2014; le rivalutazioni dell'indennità integrativa speciale per gli anni 2012 - 2014 non erogati dalle Regioni; gli arretrati per le rivalutazioni dell'indennità integrativa speciale fino all'anno 2011). L'onere è stato corrisposto così ripartito nel bilancio dello Stato: 100 ml per l'anno 2015; 200 ml per l'anno 2016; 289 ml per l'anno 2017 e 146 ml per l'anno 2018.

L'emendamento mira a dare copertura alla spesa per il periodo dal 2015 al 2019 per cui il monitoraggio dei dati ha evidenziato l'erogazione di indennizzi per circa 168 milioni l'anno in media totalmente a carico delle Regioni (842 milioni di euro per il periodo 2015 - 2019)

Si ricorda che le Regioni, ai sensi dell'art. 1 comma 586 della Legge 208/2015, hanno anticipato, le risorse per tale funzione, spese sono correnti e continuative, pur dovendo comunque rispettare il pareggio di bilancio, gli obiettivi di finanza pubblica previsti annualmente dalle leggi dello Stato nonché il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale e l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, come certificati dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

VERSIONE 2

Dopo l'articolo 24 è aggiunto il seguente:

“Articolo 24 bis (Rifinanziamento di cui al comma 821, articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178)

1. Al comma 821, articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole “50 milioni” sono sostituite con “100 milioni” e al termine del primo periodo sono aggiunte le parole “, di 165 milioni di euro a decorrere dal 2022.
2. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.



Relazione

L'emendamento mira a rifinanziare il Fondo previsto dalla legge di bilancio 2021, al comma 821, che stanziava risorse per il concorso agli oneri sostenuti dalle Regioni per l'esercizio della funzione di concessione degli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

Il rifinanziamento richiesto nell'emendamento, si rende necessario al fine di rifondere le Regioni dell'esborso, a carico dei propri bilanci nelle more del ripristino del finanziamento a regime da parte dello Stato per l'esercizio di tale funzione tuttora non previsto.

Le funzioni amministrative concernenti l'attuazione della legge 210/1992 sono state trasferite alle Regioni con d.lgs 112/1998 e le successive manovre di bilancio ne hanno cancellato lo stanziamento quantificato in 172.895.662 euro annue sulla base di criteri condivisi in Conferenza Unificata recepiti in appositi DPCM, senza tener conto dell'ulteriore fattispecie connessa alla rivalutazione monetaria dell'indennità integrativa speciale. Tale diritto è stato sancito successivamente con Sentenza della Corte Costituzionale n.293/2011.

A seguito della sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 3 settembre 2013, le Regioni hanno prodotto la documentazione per la quantificazione delle spese sostenute per l'erogazione degli indennizzi nonché per la determinazione del numero dei soggetti danneggiati e hanno chiesto il ripristino dei finanziamenti soppressi per gli anni 2012, 2013 e 2014 nonché il pagamento degli arretrati per la rivalutazione dell'indennità integrativa speciale fino al 2011 per complessivi 735 ml di euro (che includono gli importi pagati dalle Regioni con maturazione dell'indennità integrativa speciale per gli anni 2012, 2013 e 2014; le rivalutazioni dell'indennità integrativa speciale per gli anni 2012 - 2014 non erogati dalle Regioni; gli arretrati per le rivalutazioni dell'indennità integrativa speciale fino all'anno 2011). L'onere è stato corrisposto così ripartito nel bilancio dello Stato: 100 ml per l'anno 2015; 200 ml per l'anno 2016; 289 ml per l'anno 2017 e 146 ml per l'anno 2018.

L'emendamento mira a dare copertura continuativa alla spesa dal 2022, l'importo è quantificato in base al monitoraggio dei dati che ha evidenziato l'erogazione di indennizzi per circa 168 milioni l'anno in media totalmente a carico delle Regioni (842 milioni di euro per il periodo 2015 - 2019)

Si ricorda che le Regioni, ai sensi dell'art. 1 comma 586 della Legge 208/2015, hanno anticipato, le risorse per tale funzione, spese sono correnti e continuative, pur dovendo comunque rispettare il pareggio di bilancio, gli obiettivi di finanza pubblica previsti annualmente dalle leggi dello Stato nonché il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale e l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, come certificati dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

31. Valorizzazione turistica del Paese in relazione alle Olimpiadi invernali 2026 e ai XX Giochi del Mediterraneo 2026

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:

“Articolo 2 bis (Valorizzazione turistica del Paese in relazione alle Olimpiadi invernali 2026 e per i XX Giochi del Mediterraneo 2026)

“1. Al fine di incrementare l'attrattività turistica del Paese in relazione allo svolgimento delle Olimpiadi invernali 2026 ed ai XX Giochi del Mediterraneo 2026 anche oltre il termine degli eventi sportivi, è autorizzato un finanziamento per un importo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. Con uno o più decreti del Ministro per il Turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa



i Presidenti delle Regioni e Province autonome interessate, sono identificati gli interventi. I medesimi decreti ripartiscono anche le relative risorse.

2. Agli oneri si provvede mediante riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per l'anno 2021, del fondo di cui all'art.10, comma 5, del decreto legge 29 dicembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307 per gli anni 2022 e 2023 e del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per gli anni dal 2024 al 2026."

Relazione

La proposta normativa prevede uno stanziamento di risorse per incrementare le iniziative di attrattività turistica delle Regioni e Province autonome coinvolte nell'organizzazione delle gare olimpiche invernali "Milano – Cortina 2026" e dei XX Giochi del Mediterraneo 2026, con interventi che perdurino oltre la durata temporale degli eventi sportivi. Agli oneri si provvede mediante riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per l'anno 2021, del fondo di cui all'art.10, comma 5, del decreto legge 29 dicembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307 per gli anni 2022 e 2023 e del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 dal 2024.

32. Fondo per la progettazione esecutiva delle opere e degli interventi previsti al c. 134 della legge 145/2018

Dopo l'articolo 29 è aggiunto il seguente:

Articolo 29 bis (Progettazione esecutiva delle opere e degli interventi previsti al c. 134 della legge 145/2018)

1. Dopo il comma 134, dell'articolo 1, della legge 30/12/2018, n. 145, è aggiunto il seguente:
"134 bis. È istituito un fondo per la progettazione esecutiva delle opere e degli interventi previsti al comma 134 da assegnare alle Regioni con la dotazione finanziaria di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Gli importi spettanti a ciascuna Regione sono definiti nelle medesime percentuali della tabella 1 di cui al comma 134 e ripartiti con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze."
2. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art.10, comma 5, del decreto legge 29 dicembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307.

Relazione

Sono assegnate alle Regioni a statuto ordinario, in analogia agli enti locali, risorse per la progettazione esecutiva delle opere ed interventi previsti al comma 134 della legge 145/2018.

MATERIA LAVORO E ISTRUZIONE

33. Modifiche all'Art. 10 "Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport"

Dopo il comma 9 è inserito il seguente:

"9-bis. Una quota pari al 5% delle risorse di cui al comma 9 sono destinate al riconoscimento di un'indennità onnicomprensiva pari a 600 euro a favore di lavoratori dipendenti e autonomi, indipendentemente dal settore di appartenenza, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica

29



da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro e non risultano beneficiari di alcun ristoro sulla base dei provvedimenti emanati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica ivi compresi i soggetti partecipanti ai tirocini extracurricolari il cui tirocinio è stato sospeso o definitivamente interrotto in conseguenza della succitata emergenza”

Relazione

L'emendamento è finalizzato alla creazione di una riserva di risorse con la finalità di assicurare il ristoro per quelle categorie di lavoratori indipendentemente dal settore economico di appartenenza che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività, compresi i soggetti partecipanti ai tirocini extracurricolari il cui tirocinio è stato sospeso o definitivamente interrotto in conseguenza della emergenza da COVID-19, che non risultano essere beneficiarie di alcuna indennità dai provvedimenti precedentemente emanati dal Governo.

34. Nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale

All'articolo 8, comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente *“I datori di lavoro privati che hanno esaurito anteriormente al 31 marzo 2021 la fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale nel limite massimo delle 12 settimane, di cui all'articolo 1, comma 300 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono usufruire anche con decorrenza anteriore all'1 aprile 2021 delle 13 settimane di cui al periodo precedente, purché comunque entro il 30 giugno 2021.”*

Relazione

L'emendamento proposto è finalizzato ad assicurare una continuità di tutele ai lavoratori, evitando possibili scoperture che si verrebbero a determinare dal combinato disposto della Legge di Bilancio n. 178/2020 e del D.L. n.41/2021. Nello specifico, la Legge di Bilancio dispone la possibilità per i datori di lavoro privati di poter ricorrere al trattamento ordinario di integrazione salariale COVID per 12 settimane a partire dal 1 gennaio 2021 fino al 31 marzo 2021 mentre il D.L. Sostegni prevede ulteriori 13 settimane di CIGO per tutte le aziende ma con decorrenza dal 1 aprile 2021. Pertanto, poiché le 12 settimane previste dalla Legge di Bilancio non coprono interamente il periodo 1 gennaio 2021-31 marzo 2021, resterebbero scoperti gli ultimi giorni di marzo.

35. Nuova indennità per i lavoratori assunti a tempo determinato con contratti ciclici

Dopo l'articolo 10

“Art. 10 bis - Nuova indennità per i lavoratori assunti a tempo determinato con contratti ciclici

1. Ai lavoratori dipendenti assunti dalla stessa azienda con più contratti a tempo determinato per una durata complessiva di almeno 18 mesi tra il 1° gennaio 2017 e la data di entrata in vigore della presente disposizione e con almeno 30 giornate lavorative per ogni anno solare, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente, ne' di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e' riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 2400 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso la stessa azienda utilizzatrice per almeno 18 mesi tra il 1° gennaio 2017 e la data di entrata in vigore della presente disposizione e con almeno 30 giornate lavorative per ogni anno solare, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente, ne' di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

L'indennità di cui al comma 1 non è cumulabile con alcuna delle indennità previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, dal d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e dal d.l. 9 novembre 2020, n.149.

2. La suddetta indennità è cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

3. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed è erogate dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di ... milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerge il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori."

Relazione

Dalle indennità previste nei precedenti dispositivi normativi per fronteggiare la crisi economica derivante da COVID-19, sono rimasti esclusi moltissimi lavoratori occupati stabilmente presso la stessa azienda con contratti a tempo determinato a cadenza ciclica, anche se non rientranti nella categoria degli stagionali.

È il caso, ad esempio, delle migliaia di lavoratori occupati negli aeroporti nei picchi di lavoro stagionale e di molti altri la cui assunzione, sempre a tempo determinato, è dettata da un andamento ciclico dell'attività, ai fini di una migliore organizzazione della stessa (negozi aperti solo per la stagione turistica, commercio di prodotti artigianali legati al turismo, ecc.).

Per analogia, si ritiene opportuno allargare anche a tale fattispecie l'indennità prevista per i lavoratori stagionali, poiché anche nel loro caso, per esigenze di gestione aziendale, ci si trova di fronte a un succedersi di contratti a tempo determinato che comportano un'aspettativa di occupazione stabile, per quanto frammentaria.

36. Funzionamento centri impiego

All'articolo 11, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis: Al comma 3-bis dell'articolo 12 del Decreto-Legge 28 gennaio 2019, n. 4 recante Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, il terzo capoverso è così modificato: "A decorrere dall'anno 2021, alle Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono trasferiti 75 milioni di euro da destinare ai centri per l'impiego a copertura degli oneri di finanziamento correlati all'esercizio delle relative funzioni.

All'articolo 11, il comma 3 è modificato sostituendo "pari a 1.010 milioni di euro" con "pari a 1.085 milioni di euro".

Relazione

L'emendamento risulta necessario al fine di consentire alle Regioni e alle province autonome, anche attraverso le società a partecipazione pubblica, le agenzie e gli enti regionali, o le province e le città metropolitane se delegate all'esercizio delle funzioni, di coprire i costi fissi e ricorrenti connessi al funzionamento (dotazioni strumentali, locazioni, manutenzioni, utenze, servizi accessori vari) dei nuovi contingenti di operatori che saranno assunti in attuazione del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro. L'emendamento risulta ancora più importante alla luce di quanto previsto dall'articolo 18, comma 3 del DL per cui il servizio prestato dai c.d. "Navigator" costituisce titolo di preferenza nei concorsi pubblici, compresi quelli per

A circular stamp with the number '31' inside, and a handwritten signature or mark over it.

i centri per l'impiego, banditi dalle Regioni e dagli enti ed Agenzie dipendenti dalle medesime, che risultano ad oggi bloccati proprio dalla mancata copertura degli oneri di funzionamento.

37. Art. 31 - (Misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza COVID-19)

Osservazioni

Al riguardo, si chiede che l'articolo 31 sia integrato prevedendo forme e mezzi di intervento **anche a favore delle scuole paritarie e delle istituzioni formative accreditate ai sensi del Capo III del decreto legislativo n. 226/2005 che erogano percorsi di Istruzione e formazione professionale e delle fondazioni ITS**, che sono parte integrante del sistema di educazione e istruzione nazionale.

Relazione

L'articolo prevede, infatti, una serie di interventi assolutamente indispensabili a sostegno del sistema scolastico ed educativo del Paese ma non tiene in alcuna considerazione il ruolo svolto dalle scuole paritarie nel sistema di educazione e istruzione nazionale. Le necessarie misure di contenimento hanno determinato una situazione di grave sofferenza finanziaria nel settore e il rischio è che, senza un adeguato sostegno da parte dello Stato, molte Scuole paritarie non saranno in grado di sostenere gli oneri sostenuti a causa della pandemia con gravissime ripercussioni.

Si chiede quindi di introdurre forme e mezzi di intervento **anche a favore delle scuole paritarie**.

Occorre inoltre prevedere forme di sostegno **anche in favore delle istituzioni formative accreditate ai sensi del Capo III del decreto legislativo n. 226/2005 che erogano percorsi di Istruzione e formazione professionale e delle fondazioni ITS**.

38. Articolo aggiuntivo – Garanzia validità anno formativo 2020-2021

1. Qualora, a seguito delle misure di contenimento dell'epidemia da COVID- SARS 2, i sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), i sistemi regionali che realizzano percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) non possano effettuare il numero minimo di ore previsto dalla vigente normativa per ciascun iter formativo, l'anno formativo 2020/2021 conserva comunque validità.

2. Qualora si determini una riduzione dei livelli qualitativi e quantitativi nelle attività di formazione svolte, si deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22. I medesimi istituti assicurano, laddove ritenuto necessario e individuandone le relative modalità, il recupero di apprendimenti funzionale al completamento del percorso didattico.

3. Qualora gli allievi iscritti ai percorsi erogati nell'ambito dei sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) e degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) non rispettino la frequenza minima di tre quarti della durata del percorso, il collegio docenti può comunque esprimere parere favorevole all'ammissione all'annualità successiva o all'esame.

Relazione

L'emendamento è conforme a quanto chiesto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 28 aprile 2020 in fase di conversione del decreto legge n. 22 dell'8 aprile 2020 e al documento approvato dalla stessa Conferenza in data 11 febbraio 2021.

L'emendamento è finalizzato a garantire la validità dell'Anno Formativo 2020/2021 anche qualora, a seguito di provvedimenti finalizzati al contenimento della pandemia, i sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeF.P.), i sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) e gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) non realizzino il

numero minimo di ore previsto dalla vigente normativa e a prevedere, con riferimento all'ammissibilità della spesa, che in caso di rimodulazione delle attività a seguito di misure finalizzate al contenimento del COVID-19 che comportino riduzioni dei livelli qualitativi e quantitativi delle attività, non si applichino i meccanismi di riduzione del contributo.

39. Articolo aggiuntivo – Misure a favore dei lavoratori agricoli a tempo determinato

Ai fini del trattamento di cui all'art. 21, legge 23 luglio 1991, n. 223, i lavoratori agricoli a tempo determinato che sospendono o riducono l'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono richiedere ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate nell'anno 2020, il riconoscimento di un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte nell'anno 2019.

Relazione

L'emergenza COVID-19 ha comportato per molti lavoratori appartenenti al settore agricolo una riduzione delle giornate lavorate. Al fine di ridurre gli effetti negativi della diminuzione delle giornate sul calcolo della DS agricola è necessario che sia riconosciuta la garanzia per gli operai agricoli a tempo determinato, in aggiunta agli effettivi giorni di lavoro prestati, di un numero di giornate utili al conseguimento delle stesse prestazioni assistenziali del 2019 (cosiddetto trascinamento) estendendo la definizione "calamità naturali" a tutti gli eventi distruttivi per la produzione e l'occupazione compreso il COVID-19, del beneficio del "trascinamento delle giornate", già previsto dall'art.21 della Legge 23 luglio 1991, n. 223. Tra questi lavoratori rientrano ad esempio i lavoratori agricoli di agriturismi, che a causa delle ricadute della emergenza epidemiologica hanno lavorato per pochissime giornate, o addirittura non hanno affatto lavorato, nel corso del 2020.

La proposta tutela i anche i lavoratori agricoli c.d. "fragili" che a causa di particolari situazioni legate ad una patologia, all'età o ad altre fragilità, sono a rischio COVID-19, non possono svolgere la propria prestazione lavorativa, ma non hanno alcuna copertura economica da parte della decretazione emessa per contrastare le ricadute occupazionali della emergenza epidemiologica.

40. Articolo aggiuntivo - Convenzioni per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento di qualsiasi tipologia

Al punto 25 dell'allegato B del DPR 26 ottobre 1972, n. 642 è apportata la seguente modifica: dopo le parole "Contratti di lavoro e d'impiego sia individuali che collettivi," si aggiungono le seguenti parole "*convenzioni per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento di qualsiasi tipologia,*"

Relazione

L'Agenzia delle Entrate ha confermato in un recente interpello che l'obbligo dell'imposta di bollo si applica sempre nel caso di documenti privati che hanno per oggetto convenzioni. Vi rientrano, dunque, anche le convenzioni in materia di tirocini di orientamento e formativo.

Benché il tirocinio non si configuri come un rapporto di lavoro, la convenzione di tirocinio può essere assimilata a un contratto di lavoro e pertanto può ricadere nella fattispecie di esenzione di cui all'articolo 25 dell'allegato B del DPR n. 642/72 (contratti di lavoro). Peraltro, anche ai fini dell'applicazione del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il tirocinante è equiparato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 81/2008 al dipendente.



L'assoggettamento ad imposta di bollo ostacola ulteriormente la partecipazione del mondo datoriale alle iniziative di tirocinio che per un consistente numero sono rivolte a categorie deboli - persone con disabilità fisiche o mentali, soggetti in trattamento psichiatrico, ex dipendenti o persone affette da dipendenza in terapia, giovani che abbandonano la scuola del secondo ciclo di istruzione o formazione, disoccupati di lunga durata - che hanno enormi difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro, soprattutto nell'attuale momento di grave crisi che stiamo vivendo a causa della pandemia COVID-19.

È da evitare inevitabilmente un calo del numero dei tirocini per i giovani oppure soggetti svantaggiati che potranno avere una esperienza lavorativa. Viene così depotenziato uno strumento dimostratosi utile per avvicinare queste categorie di persone al mondo di lavoro e a favorire il loro inserimento. Specialmente dopo l'emergenza COVID-19 è necessario disporre di strumenti che favoriscano l'inserimento delle persone nel mercato del lavoro e incoraggiano le aziende, togliendo oneri e costi burocratici. Si ritiene allora che l'esenzione dall'imposta di bollo sia un modo per facilitare la stipulazione delle convenzioni per i tirocini. Con l'esenzione dall'imposta di bollo i tirocini verrebbero anche equiparati agli altri atti in materia di lavoro, i quali non sono soggetti a questo onere tributario e burocratico.

41. Coinvolgimento dei medici specializzandi nella campagna vaccinale

All'articolo 20, comma 2, lett. a) sostituire le parole "il comma 459 è soppresso" con le seguenti: "Al comma 459 le parole "la partecipazione dei medici in formazione specialistica" fino alle parole "è in ogni caso garantita dalla struttura sanitaria presso la quale svolge il predetto periodo di formazione" sono sostituite dalle seguenti:

"I medici in formazione specialistica partecipano alle attività di somministrazione dei vaccini su base volontaria, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione, al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e in deroga alle incompatibilità previste dai contratti di formazione specialistica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. La partecipazione all'attività vaccinale avviene attraverso il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa presso le aziende ed enti del SSN, di durata non superiore a sei mesi, prorogabili in ragione delle necessità del piano di cui al comma 457. Ai medici specializzandi, oltre al trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica è corrisposto un compenso di orario di 40 euro lordi onnicomprensivi di tutti gli oneri fiscali, previdenziali e di ogni altro onere a carico dell'azienda o ente che ha formalizzato l'incarico. Sono a carico dell'azienda o dell'ente presso il quale il medico specializzando svolge l'attività la copertura assicurativa e per infortunio, fatta salva la copertura assicurativa per colpa grave a carico del medico specializzando.

La procedura prevista dal presente comma, può essere espletata contestualmente a quella di cui al comma 460".

All'articolo 20, comma, 2, lett. g), al quarto periodo le parole: "Per l'attuazione del comma 462" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'attuazione dei commi 459 e 462".

Relazione

Le modifiche sopra proposte al testo dell'articolo 20 del D.L. 41/2021 sono motivate dalla necessità di recepire il contenuto essenziale del Protocollo d'intesa tra il Governo, le Regioni e Province Autonome e le Associazioni dei Medici in Formazione Specialistica del 6 marzo u.s., il quale, attribuendo implicitamente alle Regioni e Province autonome la regia dell'operazione, consente una celere assunzione degli specializzandi medici a fronte della necessità di garantire in tempi rapidissimi la loro partecipazione alla campagna vaccinale considerato anche l'esistenza di un rapporto più immediato e diretto tra le amministrazioni regionali e le università. Va infatti tenuto presente che il medico specializzando deve necessariamente coniugare l'obbligo formativo che fa capo agli atenei con gli obblighi contrattuali derivanti dall'applicazione della norma in esame. L'applicazione



dell'articolo 20 nel testo vigente, qualora non integrato, come sopra proposto con una parallela procedura di reclutamento dei medici in formazione specialistica determinerebbe, invece, un differimento del loro utile impiego, attesi i tempi necessariamente lunghi per la conclusione dell'iter di cui al comma 460 della L. 178/2020. Peraltro va sottolineato che le Regioni hanno già raccolto i nominativi di molte centinaia di specializzandi disponibili ad essere impiegati immediatamente e gran parte di esse ha posto già in essere le azioni necessarie al conferimento degli incarichi ai medici in parola.

42. Risorse per l'attività di vaccinazione presso le farmacie nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano

Al comma 2, lett. h, dell'art. 20 del DL 41/2021 è infine aggiunto il seguente periodo:

“Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, per le finalità di cui al medesimo comma, possono utilizzare le risorse finanziarie rese disponibili ai sensi dell'art. 1, comma 463-bis della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (allegato B-bis), nei limiti degli stanziamenti a ciascuna assegnati”.

Relazione

L'emendamento proposto, considerato che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano non sono beneficiarie dei fondi di cui all'art. 1, comma 406-ter della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è finalizzato a consentire alle stesse di utilizzare, per la copertura delle spese relative all'attività vaccinale presso le farmacie, almeno le risorse finanziarie già rese disponibili per le finalità di cui all'art. 1, comma 463-bis della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (allegato B-bis), nei limiti degli stanziamenti a ciascuna assegnati.

43. Rendicontazione delle spese relative al reclutamento del personale delle professioni sanitarie e di operatori socio-sanitari

Dopo l'articolo 22, è inserito il seguente:

“Art. 22bis


(Rendicontazione delle spese relative al reclutamento del personale delle professioni sanitarie e di operatori socio-sanitari)

1. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale che, durante lo stato di emergenza epidemiologica dell'anno 2020, al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, hanno stipulato, vista la grave difficoltà di reperimento di personale, contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato per il reclutamento di personale delle professioni sanitarie e di operatori socio-sanitari, sono autorizzati a rendicontare le spese relative al suddetto personale a valere sugli stanziamenti previsti per gli articoli 2bis, comma 1, e 2ter, comma 1, del d.l. 18/2020, convertito con modificazioni, dalla l. 27/2020, e per gli articoli 1, comma 5, e 2, comma 5, del d.l. 34/2020, convertito con modificazioni, dalla l. 77/2020, nei limiti degli stanziamenti medesimi.”.

Relazione

Gli articoli 2bis, comma 1, e 2ter, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prevedono misure straordinarie per il reperimento di personale delle professioni sanitarie e operatori socio-sanitari, rispettivamente, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa o incarichi

35



individuali a tempo determinato destinando delle risorse a tal fine. L'articolo 1, comma 5 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, prevede misure straordinarie per il reperimento di infermieri utilizzando forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con decorrenza 15 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, destinando delle risorse a tal fine. L'articolo 2, comma 5, secondo periodo, del sopracitato DL 34/2020, prevede di poter assumere personale dipendente per l'operatività dei mezzi di trasporto dedicati ai trasferimenti dei pazienti COVID-19, destinando delle risorse a tal fine. Nel periodo emergenziale è risultato spesso impossibile ricorrere alle predette tipologie contrattuali per il reclutamento delle figure professionali in parola e il ricorso ai contratti di somministrazione lavoro sono risultati essere l'unica via percorribile per dare una concreta e urgente risposta assistenziale alla pandemia. Per tale motivo, l'articolo d'interesse intende autorizzare le aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale a rendicontare, nei limiti di stanziamento previsti dalle norme sopra richiamate, il personale arruolato con tale tipologia contrattuale.

44. Personale sanitario collocato in quiescenza

“L'articolo 3-bis, comma 1, del D.L. 14 gennaio 2021, n. 2, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della L. 12 marzo 2021, n. 29 è abrogato.”

Relazione

La norma di legge di cui si propone l'abrogazione consente alle aziende sanitarie e socio sanitarie, in relazione allo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, di conferire incarichi retribuiti con scadenza non oltre il 31 dicembre 2022, in deroga alle previsioni dell'articolo 5, comma 9 del D.L. 95/2021, convertito dalla l. 135/2012, al personale sanitario collocato in quiescenza avendo maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento di vecchiaia, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dall'articolo 11 del D.L. 35/2019, convertito dalla L. 60/2019. L'ultimo periodo del comma stabilisce la non erogabilità del trattamento previdenziale per le mensilità per cui l'incarico è retribuito.

Innanzitutto non risulta chiaro se l'anzidetta disposizione abbia implicitamente abrogato l'articolo 2-bis, comma 5, del D.L. 18/2020, convertito dalla L. 27/2020, che consente, sempre in relazione allo stato di emergenza da COVID-19 ed in deroga all'articolo 5, comma 9 del D.L. 95/2012, alle Regioni e Province autonome fino al 31 dicembre 2021 di conferire incarichi di lavoro autonomo di durata non superiore a sei mesi ai dirigenti medici, veterinari e sanitari, al personale sanitario del comparto e agli operatori socio sanitari già in quiescenza secondo i limiti e gli stanziamenti di spesa previsti, da ultimo, dall'articolo 1, comma 423 della L. 178/2020. L'articolo 2-bis, comma 5 del D.L. 18/2020, inoltre, non pone alcun divieto al cumulo tra reddito derivante dall'incarico e trattamento pensionistico, estendendo anzi, la cumulabilità anche all'ipotesi di cui all'articolo 14, comma 3 del D.L. 4/2019 convertito dalla L. 26/2019, vale a dire al caso di pensionamento per raggiungimento della c.d. quota 100.

L'articolo 3-bis del D.L. 2/2021, infatti, da un lato si sovrappone al disposto dell'articolo 2-bis, comma 3 del D.L. 18/2020, ma dall'altro, diversamente da quest'ultima norma, limita la possibilità di conferire incarichi al solo personale in quiescenza per pensionamento di vecchiaia e al solo personale sanitario (con esclusione quindi degli operatori socio sanitari che appartengono al ruolo tecnico). Inoltre esclude la cumulabilità tra reddito da lavoro autonomo e reddito da pensione.

In particolare l'impossibilità di cumulo tra reddito da pensione e reddito da lavoro autonomo fa sì che la maggior parte dei sanitari in quiescenza per pensione di vecchiaia non sia più disponibile ad accettare gli incarichi proposti dalle aziende sanitarie, proprio in un periodo nel quale viene richiesto di utilizzare nella campagna vaccinale tutte le risorse umane disponibili, le quali, in vigenza della norma di cui si propone l'abrogazione, verrebbero ulteriormente limitate anche dall'impossibilità di conferire incarichi di lavoro autonomo al personale in quiescenza per pensione diversa da quella di




anzianità, qualora si ritenesse abrogato l'articolo 2 bis, comma 5 del D.L. 18/2020. Qualora invece le due norme coesistessero si creerebbe una inammissibile disparità di trattamento tra i titolari di pensione di vecchiaia, i quali per la durata dell'incarico non potrebbero più percepire l'assegno pensionistico, e i titolari delle altre forme di pensione, ai quali, invece lo stesso trattamento continuerebbe ad essere riconosciuto.

Per le ragioni suesposte appare opportuna e necessaria l'abrogazione dell'articolo 3-bis del D.L. 2/2021.



15/4/2021

Alleg. e



Ddl AS 2144 “Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n.41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”

PROPOSTE DI EMENDAMENTI

Legenda: Le proposte fondamentali sono segnalate con asterischi **

Sommario

1. Proroga del termine per la deliberazione del rendiconto degli enti locali relativo all'anno 2020 e altri differimenti in materia contabile **	4
2. Estensione agevolazioni canone unico (pubblici esercizi e mercati) **	5
3. Agevolazione Tari 2021**	5
4. Solidarietà alimentare e sociale**	7
5. Finanziamento dei centri estivi	8
6. Proroga quota libera avanzi di amministrazione e flessibilità enti in disavanzo **	9
7. Modifiche in materia di società partecipate **	10
8. Ampliamento utilizzo delle risorse straordinarie per Covid-19 **	12
9. Ampliamento della graduatoria per l'accesso ai contributi per investimenti ex art. 1, comma 139, della legge di bilancio 2019	12
10. Decorrenza dell'efficacia delle comunicazioni di uscita dal servizio pubblico dei rifiuti **	13
11. Proroga entrata in vigore FGDC **	14
12. Adeguamento accantonamento FCDE	14
13. Semplificazione dei procedimenti amministrativi **	15
14. Sospensione recuperi dei disavanzi	16
15. Ampliamento dei Comuni destinatari di sostegno per deficit strutturale **	16
16. Cessione dei crediti commerciali verso enti locali	17
17. Modulazione penalità risarcitoria da ritardo di pagamento crediti commerciali (art.6, co.2, d.lgs. 231/2002)	19
18. Modifiche all'articolo 1, comma 141, legge 145/2018 (PUA e PEBA)	19
19. Ulteriori proroghe di termini	20
20. Spendibilità dei fondi stanziati con il Decreto del 6 novembre 2020 del MIT di concerto con il MEF	22
21. Sospensione termini piano di riequilibrio pluriennale (art.17, co.1, di n. 76/2020)	24
22. Facoltà di revisione affidamenti servizi di gestione e riscossione delle entrate	24
23. Facoltà di un rinnovo dell'organo di revisione	25
24. Sospensione della sanzione per mancata compilazione questionari SOSE e comunicazione dati contabili	25
25. Strumenti di rifinanziamento del "Bando periferie"	26
26. Riduzione del prelievo gravante sui Comuni che concedono l'esercizio di case da gioco	26
27. Misure di sostegno ai Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici	27



28. Modifiche al D.Lgs. 152/06 per certificazione di avvenuta bonifica nei siti di competenza regionale.....	27
29. Revisione canoni minimi pertinenze demaniali marittime	28
30. Misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza COVID-19	28
31. Spese di personale eterofinanziate	29
32. Fondo progetti inclusione persone con disabilità	29
33. Fondo Cura Cultura	30
34. Fondo per la riqualificazione e innovazione di prodotto e processo turistico	31
35. Agevolazioni sui rapporti di locazione e concessione di immobili degli enti locali	31
36. Applicazione del Canone unico alle aree private gravate da servitù di pubblico passaggio	33
37. Semplificazione riconoscimento debiti fuori bilancio da sentenze esecutive	33
38. Ecobonus per immobili	34



[Handwritten signature]

1. Proroga del termine per la deliberazione del rendiconto degli enti locali relativo all'anno 2020 e altri differimenti in materia contabile **

All'articolo 30, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti commi:

6-bis. In considerazione delle difficoltà operative determinate dal protrarsi della crisi pandemica da virus Covid-19, nonché dell'opportunità di abbinare il termine per la deliberazione del rendiconto degli enti locali relativo all'anno 2020 con quello fissato per la certificazione dell'utilizzo dei fondi straordinari erogati nel 2020, di cui al decreto del ministero dell'Economia e delle finanze del 1° aprile 2021, n. 59033, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, il termine di deliberazione dei rendiconti relativi all'esercizio 2020 per gli enti locali ed i loro organismi strumentali, ordinariamente fissato al 30 aprile 2021, è differito al 31 maggio 2021. Le procedure di cui all'articolo 227, comma 2-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente attivate a decorrere dal 1° maggio e fino alla data di entrata in vigore del presente articolo, sono interrotte e non producono effetti, qualsiasi sia lo stato del procedimento.

6-ter. Il provvedimento con il quale si rettificano gli allegati del rendiconto 2020 concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2), al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione di cui all'articolo 39, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e come modificato dall'articolo 1, comma 830, lettera a) della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario. Qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento rimane di competenza del consiglio comunale, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario.

6-quater. Per gli stessi motivi di cui al comma 6-bis, per l'esercizio 2021, il termine [relativo alla deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio degli enti locali,] di cui al comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 30 settembre 2021, unitamente al termine di cui all'articolo 175, comma 8, del medesimo decreto legislativo. Il termine per l'approvazione del bilancio consolidato 2020 di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è altresì differito al 30 novembre 2021.

Motivazione

Con il comma 6-bis, è anzitutto differito di un mese il termine per l'adozione del rendiconto 2020 degli enti locali (dal 30 aprile al 31 maggio 2021), in considerazione delle difficoltà connesse all'emergenza epidemiologica tuttora in corso e uniformando così il termine in questione a quello stabilito per la certificazione dell'impiego dei fondi straordinari 2020, tuttora in corso di modifica a seguito dell'approvazione dei correttivi da parte della Conferenza Stato-Città del 25 marzo u.s. e la cui precisa determinazione può comportare necessità di rettifica dello stesso rendiconto. Le procedure previste in caso di inadempienza alla deliberazione del rendiconto, eventualmente attivate prima della data di entrata in vigore della norma (la legge di conversione del decreto) sono interrotte e non producono effetti (secondo periodo).

Il comma 6-ter persegue l'obiettivo di **assicurare agli enti locali un importante strumento di semplificazione amministrativa**, nel corso di un esercizio finanziario difficile e complesso almeno quanto quello precedente. Dovendo infatti ciascun ente predisporre le risultanze della prima certificazione Covid dopo l'approvazione del rendiconto 2020, verosimilmente **in molti casi non vi sarà una piena aderenza della certificazione con i totali di avanzo vincolato e avanzo libero riportati in prima battuta nel rendiconto**. Sulla base delle regole ordinarie, quindi, per diversi enti si porrebbe la necessità di validare in consiglio comunale un documento sostanzialmente identico a quello già approvato, anche **quando il valore complessivo del risultato di amministrazione risulta confermato**. In quest'ultimo caso, invece, **sarebbe auspicabile demandare il mero onere amministrativo solo in capo al responsabile del servizio finanziario**. La proposta si giustifica anche alla luce del ritardo con il quale sono state messe a disposizione degli enti locali le informazioni contabili necessarie per redigere contestualmente la certificazione Covid e il rendiconto nelle sue diverse componenti.

Con il comma 6-quater si **prorogano i termini della verifica della salvaguardia** degli equilibri **e dell'assestamento del bilancio** di previsione (dal 31 luglio al **30 settembre 2021**), nonché della deliberazione del bilancio consolidato, obbligatorio per le Province, le Città metropolitane e i Comuni con popolazione non inferiore a 5mila abitanti (dal 30 settembre al **30 novembre 2021**).

2. Estensione agevolazioni canone unico (pubblici esercizi e mercati) **

All'articolo 30 comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

lettera a), sostituire le parole "30 giugno 2021" con le parole "31 dicembre 2021"

lettera c), sostituire le parole "165 milioni di euro per l'anno 2021" con le parole "330 milioni di euro per l'anno 2021"

al comma 2 sostituire le parole "82,5 milioni di euro" con le parole "330 milioni di euro"

Motivazione

La proposta emendativa ha la finalità di estendere fino al 31 dicembre 2021 l'esenzione dal pagamento del Canone Unico con riferimento ai pubblici esercizi e commercio ambulante.

3. Agevolazione Tari 2021**

Dopo l'articolo 30, è inserito il seguente:



1. Per l'anno 2021, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, nonché sulle famiglie in condizioni di fragilità e comunque più esposte alle conseguenze della crisi in atto, è concessa una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, sulla base dei seguenti criteri:

- a) la riduzione è applicabile alla Tari, o alla Tari corrispettiva, dovuta per l'anno 2021, ovvero nel caso di arretrati per pregressa morosità oggetto di richiesta di pagamento e non pagati, a compensazione anche parziale degli importi a tale titolo dovuti;
- b) i comuni determinano la riduzione applicabile nella misura variabile dal 20 al 40 per cento della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuta per il 2019, a valere comunque sulle somme dovute per il 2021, a favore degli esercenti delle attività economiche interessate dalle misure di limitazione delle attività, sulla base dei provvedimenti di dichiarazione dell'area di rischio di appartenenza di ciascuna regione e degli eventuali analoghi provvedimenti riguardanti aree territoriali sub regionali, potendo tener conto, altresì, della durata delle chiusure obbligatorie e delle limitazioni delle attività disposte nei rispettivi territori;
- c) i comuni possono inoltre applicare una riduzione analoga a quella indicata nel presente comma, a valere sulle somme dovute per il 2021, a favore delle utenze domestiche in difficoltà, sulla base di criteri autonomamente determinati, in misura non superiore al 30 per cento dell'importo della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuto per il 2019.

2. Ai fini del mantenimento dell'equilibrio definito nei piani finanziari del servizio rifiuti relativi al 2021 e della copertura finanziaria della riduzione di cui al comma 1, i comuni possono attingere ai fondi di parte corrente a qualsiasi titolo assegnati nel corso del 2020 e non utilizzati, ivi comprese le risorse a destinazione vincolata eventualmente eccedenti le effettive necessità cui il vincolo legislativo si riferisce. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, i comuni possono procedere ad autorizzazioni compensative di spesa sull'esercizio 2021, a valere su risorse proprie anche ai sensi del comma 5, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della platea degli utenti del servizio rifiuti.

3. L'ammontare complessivo massimo delle agevolazioni di cui al comma 1, riconosciuto per l'anno 2021 nell'ambito del fondo di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è pari a quello indicato per ciascun comune dalla tabella 1 allegata al decreto del ministero dell'Economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il ministero dell'Interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte del contribuente, con particolare riguardo alle attività economiche beneficiarie.

5. Degli oneri gravanti sui comuni in applicazione dei commi precedenti si tiene conto nella regolazione dei rapporti finanziari derivanti dai riparti del fondo per l'esercizio delle funzioni comunali di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché nelle certificazioni di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e all'articolo 1, comma 827 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il fondo di cui all'articolo 106 del citato decreto-

legge n. 34 del 2020 è incrementato di ulteriori 700 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di assicurare efficacia alle disposizioni del presente articolo.

Motivazione

La "seconda ondata" della pandemia da virus Covid-19 ha reso necessari nuovi provvedimenti di limitazione della circolazione e della normale operatività delle attività economiche, tuttora in corso dall'autunno del 2020.

La norma proposta permette di tenere conto delle difficoltà delle attività economiche più colpite da questa ulteriore fase di restrizioni attraverso una riduzione generalizzata della Tari dovuta per il 2021, indicando uno schema uniforme per sostenere le scelte dei Comuni e integrando le risorse straordinarie a loro disposizione per questa specifica esigenza

La riduzione è determinata dai Comuni in misura variabile tra il 20 e il 40 per cento della Tari dovuta nel 2019 (anno di commisurazione del beneficio in quanto non coinvolto dalle variazioni derivanti dall'emergenza), anche sulla base della diversa intensità delle restrizioni disposte nei rispettivi territori. La proposta dà inoltre facoltà ai Comuni di applicare un'analogia riduzione a favore delle famiglie in difficoltà, sulla base di criteri autonomamente determinabili.

La copertura finanziaria della misura, di carattere generalizzato ed obbligatorio, viene assicurata sia attraverso l'utilizzo delle risorse rese disponibili ai Comuni nel corso del 2020 a sostegno dell'emergenza, per la parte eventualmente non utilizzata, sia con le risorse appostate sul 2021 ed appositamente incrementare per 700 mln. di euro aggiuntivi.

4. Solidarietà alimentare e sociale**

Aggiungere il seguente articolo 23 bis:

1. Al fine di consentire ai Comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare nonché di sostegno al pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo di 550 milioni di euro nel 2021 da erogare a ciascun comune, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, sulla base degli Allegati 1 e 2 dell'ordinanza del Capo della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020.

2. Per l'attuazione del presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla citata ordinanza n.658 del 2020 in quanto compatibile.

Motivazione

Alla luce del perdurante stato di crisi economico sociale del Paese, dovuta all'epidemia da Covid-19, si ritiene necessario prevedere un sostegno economico per le fasce più deboli della popolazione attraverso un bonus sociale che li aiuti sia per la spesa di generi alimentari che per il pagamento del canone di locazione e delle utenze domestiche.

5. Finanziamento dei centri estivi

Dopo l'art. 31 aggiungere il seguente art. 31 bis:

1. Al fine di sostenere le famiglie con componenti in età scolare o prescolare, per l'anno 2021 è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo di 135 milioni di euro, da destinare direttamente ai Comuni per il finanziamento, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di attività per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa, destinati ai minori di età compresa da 0 fino a 17 anni, per i mesi da giugno a settembre 2021.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra i Comuni, entro 20 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro con delega per le politiche della Famiglia di concerto con il Ministro dell'Interno, previa Intesa in Conferenza Stato Città e Autonomie Locali, in base all'ammontare della popolazione residente in ciascun Comune nella fascia di età compresa tra 0 e 17 anni, secondo gli ultimi dati ISTAT. Il provvedimento di cui al periodo precedente stabilisce le modalità di redistribuzione delle somme eventualmente oggetto di comunicazione di non utilizzo da parte degli enti beneficiari che non prevedono di attivare i relativi servizi, nonché le modalità e gli obblighi per il monitoraggio dell'impiego delle somme assegnate.

3. Il contributo è erogato a cura del Ministero dell'Interno in favore di ciascun Comune sulla base dell'elenco fornito dal Dipartimento per la Famiglia, in un'unica soluzione, entro il termine stabilito dal decreto di cui al comma 2, sentita l'ANCI.

4. Il contributo assegnato in applicazione del presente articolo, eventualmente non utilizzato nel periodo indicato dal comma 1, può essere speso per attività analoghe fino al 31 dicembre 2021, per un importo non superiore al 20 per cento del contributo assegnato a ciascun ente.

Motivazione

La proposta normativa è finalizzata a consentire ai comuni di poter organizzare, come lo scorso anno, le attività per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socio educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa rivolte ai minori fino ai 17 anni di età. Un intervento molto importante che ha permesso di garantire a bambini ed adolescenti il ritorno alla socialità e, al tempo stesso, di supportare i genitori.

In considerazione del perdurare dell'emergenza sanitaria e della opportunità di mantenere le stesse condizioni di sicurezza nell'organizzazione di queste attività, è necessario rinnovare i finanziamenti diretti ai Comuni.

6. Proroga quota libera avanzi di amministrazione e flessibilità enti in disavanzo

**

Dopo l'articolo 30, è inserito il seguente:

“Articolo 30 bis. Proroga quota avanzi di amministrazione e flessibilità enti in disavanzo”

1. All'articolo 112-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2020, n. 77, al primo periodo le parole “Per l'anno 2020” sono sostituite dalle parole “Per gli anni 2020 e 2021” e al secondo periodo le parole “Per il medesimo anno” sono sostituite dalle parole “Per i medesimi anni”.

2. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle modalità di utilizzo della quota destinata agli investimenti dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio finanziario 2021 gli enti locali possono disporre l'utilizzo della predetta quota dell'avanzo di amministrazione per il recupero del disavanzo iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

3. Nel caso in cui risulti negativo l'importo della lettera E) del prospetto di verifica del risultato di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 3-quater, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio finanziario 2021 è consentita, in deroga ai limiti vigenti, l'applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo vincolato riferito agli interventi finanziati da mutui e prestiti contratti o da trasferimenti di terzi sottoposti, a pena di revoca, a termini perentori di scadenza.

4. Il comma 3-bis dell'articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.

5. A decorrere dal 2021, gli enti territoriali possono applicare al bilancio di previsione, anche in deroga alle previsioni di cui ai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, gli avanzi vincolati derivanti da quote non utilizzate di trasferimenti statali a valere su fondi sociali nazionali o europei, nonché le quote di avanzo vincolato relativo a mutui e finanziamenti non utilizzati.

6. All'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 2, primo periodo, le parole “all'esercizio finanziario 2020” sono sostituite dalle parole “agli esercizi finanziari 2020 e 2021”.

Motivazione

Le modifiche richieste consentono, in primo luogo, una maggior libertà di variazione di bilancio in esercizio provvisorio, e un allentamento degli obblighi di rendicontazione dei fondi trasferiti agli enti locali (art. 158 TUEL), in continuità con l'analoga norma di cui al dl n.34/2020 (comma 1).

Il comma 2 consente maggior flessibilità a favore degli enti in disavanzo complessivo, in particolare per l'utilizzo delle quote destinate per equilibri correnti.

Con riferimento al biennio 2021-22, a fini di facilitazione degli investimenti, il comma 2 permette agli enti in disavanzo di utilizzare le somme confluite in avanzo vincolato per investimenti anche in deroga ai limiti di utilizzo connessi alla capacità di ripiano del disavanzo nel primo anno del bilancio di previsione (comma 3).

Con l'inserimento del comma 4, si prevede l'abrogazione della norma TUEL (art. 187, co.3) che vieta l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato nel caso in cui l'ente si trovi in anticipazione di tesoreria o utilizzo fondi vincolati (salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio ex art. 193 TUEL). Poiché, a causa dell'emergenza in atto, è prevedibile un più ampio ricorso all'anticipazione di tesoreria da parte degli enti locali, il comma in oggetto, laddove mantenuto, limiterebbe eccessivamente l'utilizzo degli avanzi di amministrazione destinati e liberi, con effetti negativi anche in relazione all'emergenza in corso.

*Il **comma 5** permette di disporre degli eventuali avanzi vincolati formati per assegnazioni a valere su fondi sociali, nazionali ed europei, nonché delle eventuali quote di avanzi vincolati relativi a mutui e finanziamenti non utilizzati oltre gli ordinari vincoli che ne limitano l'utilizzo per gli enti in disavanzo complessivo.*

*Con il **comma 6** si propone di estendere al 2021 il libero utilizzo degli avanzi liberi, a sostegno degli equilibri di parte corrente, come già disposto per il 2020 dall'art. 109 co.2 del dl 18/2020.*

7. Modifiche in materia di società partecipate **

Dopo l'articolo 30, è inserito il seguente:

“Articolo 30-bis. Modifiche in materia di società partecipate”

1. In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le previsioni di cui agli articoli 6, comma 2, 14, comma 5, 20, comma 2, lettera d), 21 e 24, comma 5-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni, non si applicano in relazione agli esercizi in corso nel 2020 e ai relativi risultati.

2. Al fine di agevolare l'attività operativa e funzionale delle Amministrazioni Pubbliche e delle società partecipate, l'articolo 20, commi 2, 3, 4 e 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni, non si applicano per l'anno 2020.

3. All'articolo 20 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i., al comma 2, alla lettera d) le parole “un milione di euro” sono sostituite con le seguenti: “cinquecentomila euro”

4. All'articolo 24, comma 5 bis, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i., le parole “fino al 31 dicembre 2021” sono sostituite con le seguenti: “fino al 31 dicembre 2023”.

5. All'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto in fine il seguente periodo: “Ai fini del calcolo del quinquennio non si tiene conto dei risultati degli esercizi 2020 e 2021.”. Dopo il citato comma 555, è aggiunto il seguente: “555-bis. La disposizione di cui al comma 555 non si applica qualora il recupero dell'equilibrio economico aziendale sia comprovato da un idoneo piano di risanamento.”

Motivazione

*La proposta di cui al **comma 1** si rende necessaria perché il Testo Unico sulle società pubbliche (Decreto legislativo n. 175/2016) prevede una rigorosa serie di divieti di intervento finanziario a supporto delle partecipate in crisi e, in particolare, di quelle in perdita per tre esercizi consecutivi. Condizione quest'ultima in cui rischiano di trovarsi numerose società pubbliche anche in ragione dell'attuale congiuntura economica e dell'inevitabile protrarsi dei suoi effetti: non è difficile immaginare che una parte maggiore di tale costo sarà a carico delle società che gestiscono servizi pubblici locali, prevalentemente in house.*

Il decreto legge n. 23/2020 (liquidità per le imprese), contiene una serie di misure che non sono applicabili alle società pubbliche che hanno nel TUSP la loro disciplina speciale (decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175).

La norma proposta serve dunque ad intervenire temporaneamente anche sulle società pubbliche al fine di evitare responsabilità e divieti discendenti dall'inevitabile crisi finanziaria derivante dall'emergenza Covid 19, stabilendo che almeno il 2020 non rilevi nel calcolo del triennio previsto dall'articolo 14 comma 5 del TUSP e sospendendo l'obbligo fissato dall'articolo 6 comma 2 del medesimo Testo Unico.

La modifica di cui al **comma 2** è necessaria alla luce della situazione emergenziale legata all'emergenza Covid-19 che sta trascinando numerose società pubbliche in una crisi economica e finanziaria. Pur essendo di natura esogena, tale crisi non esonererebbe le amministrazioni dagli adempimenti ordinari annuali del TUSP inerenti il piano di razionalizzazione ed i relativi vincoli per la sua attuazione. Considerato inoltre, che la crisi di liquidità ha toccato tutti i comparti e le difficoltà che gli enti incontrerebbero nell'attuazione delle dismissioni societarie - solo ed esclusivamente in attuazione di precetti normativi stringenti - si propone la sospensione dell'applicazione, per il 2020, dei vincoli alla dismissione e della redazione e trasmissione del Piano annuale ai soggetti di cui al TUSP. Gli enti potranno comunque compiere le operazioni che riterranno necessarie per la salvaguardia delle società con una modalità in linea con la situazione locale, senza le misure sanzionatorie.

La proposta di cui al **comma 3** è necessaria al fine di consentire agli enti locali l'alienazione ovvero la razionalizzazione delle partecipazioni legate al solo valore soglia di bilancio - fissato nel TUSP quale vincolo normativo che però prescinde dalla sana gestione della società - utilizzando il fatturato medio triennale provvisorio di 500.000,00 euro, in via definitiva a regime. Tale valore, che terrebbe conto di situazioni societarie particolari e complesse, sostituirebbe quello eccessivamente oneroso di 1 mln di euro, attualmente previsto nel TUSP da quest'anno.

La proposta di cui al **comma 4** prevede di posticipare il termine prevista dall'articolo 24 comma 5 bis del TUSP, per la dismissione delle società con bilancio in utile ed oggetto di revisione straordinaria, dal 2021 al 2023. Ciò in quanto l'inevitabile crisi finanziaria derivante dall'emergenza Covid-19, avrà sicuramente ripercussioni negative non solo sull'esercizio 2020, ma anche su quelli successivi, pregiudicando il valore delle quote societarie rispetto alle quali i soci pubblici hanno previsto di procedere all'alienazione.

La proposta di cui al **comma 5** sterilizza, in primo luogo, gli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria del 2020 con ripercussioni anche nel 2021, sull'obbligo di cui al comma 555 della legge n. 147/2013, che impone di porre in liquidazione le aziende speciali e le istituzioni a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari, nel caso di risultati negativi per almeno quattro esercizi sui cinque esercizi precedenti. In secondo luogo, la proposta introduce una deroga alle previsioni dello stesso comma 555 nel caso in cui il soggetto partecipato attivi un percorso di recupero dell'equilibrio economico ove supportato da un idoneo piano di risanamento. La previsione, inoltre, conferma l'avvicinamento delle aziende speciali al c.d. modello aziendalistico in termini gestionali, risultando anche coerente con quanto già previsto in tema di società a partecipazione pubblica.



8. Ampliamento utilizzo delle risorse straordinarie per Covid-19 **

All'articolo 30, dopo il comma 6, è inserito il seguente comma:

“6-bis. Al secondo periodo dell'articolo 1, comma 823, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole “Le risorse” sono inserite le seguenti:

“di cui al primo periodo, nonché le risorse assegnate per la predetta emergenza che rientrano nelle certificazioni di cui al comma 827 e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,”.

Motivazione

La proposta emendativa intende porre rimedio alle **legittime preoccupazioni sollevate – in particolare dagli enti in disavanzo** – circa la disponibilità effettiva delle risorse acquisite nel 2020 in ragione dell'emergenza Covid ma non utilizzate nello scorso anno. Nel rispetto della volontà reiteratamente manifestata dal legislatore, sempre tesa a **garantire per tutti gli enti locali un pieno e indistinto utilizzo biennale delle risorse stanziare per fronteggiare l'emergenza epidemiologica**, il correttivo in questione mira a risolvere i dubbi interpretativi generati dall'attuale formulazione del comma 823 della legge di bilancio 2021, estendendo esplicitamente al complesso delle risorse che rientrano nella certificazione Covid per l'anno 2020 il dispositivo di formazione di avanzo vincolato specifico e la deroga all'articolo 1, commi 897 e 898 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

9. Ampliamento della graduatoria per l'accesso ai contributi per investimenti ex art. 1, comma 139, della legge di bilancio 2019

In ragione delle difficoltà operative conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai fini dello scorrimento della graduatoria per l'assegnazione dell'ulteriore stanziamento relativo alle annualità 2021 e 2022, di cui all'art. 139-bis della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si considerano gli enti richiedenti che alla data del 31 marzo 2021 abbiano completato le comunicazioni previste al secondo periodo del comma 142, articolo 1, della citata legge n. 145 del 2018, nonché abbiano aggiornato, nei casi previsti dal decreto del ministero dell'Interno, di concerto con il ministero dell'Economia e delle finanze, del 23 febbraio 2021, il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) nell'ambito della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), con particolare riferimento all'iter procedurale dell'opera, al cronoprogramma di spesa (piano dei costi) e al quadro economico. Restano ferme le assegnazioni già disposte con il citato decreto del 23 febbraio 2021.

Motivazione

I Comuni hanno visto drasticamente limitata la propria capacità operativa per effetto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in prossimità del termine di scadenza, fissato al 15 settembre 2020, delle richieste di accesso ai **contributi per opere pubbliche di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di strade, ponti e viadotti, messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici**. Anche a seguito delle novità intervenute con il dl 104/2020 (dl “Agosto”) le risorse stanziare per il biennio 2021/2022 ammontano a circa **3,6 miliardi di euro**.

Una prima tranche delle risorse pari a **1.850 milioni di euro** è stata assegnata con decreto del Ministero dell'interno del 23 febbraio 2021. Entro maggio è previsto un successivo decreto del Ministero dell'interno per l'assegnazione di ulteriori **1.750 mln.** di euro mediante scorrimento della graduatoria a valere sulle richieste ritenute ammissibili. Molti enti sono

però rimasti esclusi a causa di ritardi procedurali, in particolare relativi alla comunicazione dei dati contabili in BDAP e alla compilazione di alcuni elementi progettuali nel sistema di monitoraggio MOP. La norma mira, pertanto, a rimettere nei termini gli enti rimasti esclusi in sede di richiesta per ragioni di natura procedurale, consentendo loro di rientrare tra i soggetti ammessi allo scorrimento della suddetta graduatoria in occasione dell'assegnazione della seconda tranche.

10.Decorrenza dell'efficacia delle comunicazioni di uscita dal servizio pubblico dei rifiuti **

Dopo l'articolo 30, è inserito il seguente:

"Articolo 30-bis. Decorrenza dell'efficacia delle comunicazioni di uscita del servizio pubblico dei rifiuti"

All'articolo 30, comma 5 del decreto-legge 41 del 22 marzo 2021, alla fine del comma, dopo le parole "entro il 31 maggio di ciascun anno" sono aggiunte le parole: "e ha efficacia, anche ai fini dell'applicazione della TARI e della tariffa corrispettiva, dall'anno successivo. Per l'anno 2021 restano valide le agevolazioni regolamentate per il 2020 dai comuni in base all'articolo 1, comma 649, della legge 27 dicembre 2013, n.147, la cui misura non può essere variata in senso peggiorativo con riferimento a ciascuna unità non domestica."

Motivazione

La disposizione del "decreto Sostegni" ha introdotto un termine entro cui l'utente non domestico deve comunicare la sua scelta al Comune (o al gestore nel caso della tariffa corrispettiva), di uscire fuori dal servizio pubblico per il conferimento dei propri rifiuti urbani, fissandolo al 31 maggio di ogni anno. La formulazione adottata dalla norma, tuttavia, non prevede che la scelta dell'operatore abbia decorrenza dall'anno successivo, come sarebbe stato auspicabile per evidenti ragioni di organizzazione del servizio pubblico e di quantificazione dei relativi costi, anche al fine di ridurre l'impatto tariffario sulle altre utenze del servizio rifiuti.

La mancanza della precisazione circa la decorrenza dell'efficacia dall'anno successivo della comunicazione di uscita dal servizio pubblico crea un problema sicuramente per l'anno 2021, perché il termine del 31 maggio per presentare la comunicazione, anche alla luce del differimento del termine per l'approvazione delle tariffe al 30 giugno, non consentirebbe agli enti, data la ristrettezza dei tempi, di valutare l'impatto delle scelte operate dagli utenti sulle tariffe 2021. Per gli anni successivi al 2021, la stessa formulazione rischia di mettere a repentaglio gli equilibri del sistema, quando, a regime, il piano finanziario e le tariffe vanno definite entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Pertanto, è opportuno un intervento interpretativo che chiarisca la decorrenza della scelta dall'anno successivo. In questo modo gli enti, conoscendo già a maggio dell'anno precedente quali sono le utenze che usciranno dal servizio pubblico, potranno valutarne l'impatto sul servizio e sulle tariffe e adottare gli opportuni interventi.

La seconda parte dell'emendamento proposto precisa che restano comunque valide anche per il 2021 le agevolazioni deliberate dai Comuni nel 2020 per le utenze non domestiche e prevede una clausola di salvaguardia nel senso che le predette agevolazioni non possono essere modificate in senso peggiorativo.

11. Proroga entrata in vigore FGDC **

All'articolo 30, dopo il comma 6, aggiungere il seguente

6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 859 le parole "A partire dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "A partire dall'anno 2022";
- b) al comma 861 l'ultimo periodo è soppresso;
- c) al comma 868 le parole "A partire dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "A partire dall'anno 2022" e le parole "fermo restando quanto stabilito dal comma 861," sono soppresse.

Motivazione

La norma proposta prevede la **proroga al 2022 della decorrenza degli obblighi di accantonamento al Fondo di garanzia per i debiti commerciali (FGDC)**. A legislazione vigente tale misura di garanzia decorre dal 2021 e si applica in conseguenza della violazione dei termini di pagamento delle transazioni commerciali o della mancata riduzione del debito pregresso. Si tratta di inadempimenti che in origine avrebbero dovuto essere rilevati attraverso le informazioni registrate nella Piattaforma dei crediti commerciali (PCC). Tuttavia, considerato che l'applicazione delle misure di garanzia a partire dal 2021 avrebbe sollevato seri problemi attuativi collegati al non completo allineamento del contenuto informativo della PCC con le scritture contabili locali, con il dl Proroghe è stato previsto, limitatamente al 2021, la possibilità di determinare gli indicatori a partire dalle informazioni registrate nelle contabilità locali.

Tale previsione, peraltro già introdotta con il d.l. n 124/2019 e subito dopo soppressa dalla legge n. 160/2019, pur comprensibile, appare tuttavia inopportuna in quanto avrebbe l'effetto di generare incertezza nelle amministrazioni impegnate sulla corretta alimentazione della PCC, quale riferimento esclusivo per il monitoraggio dei debiti commerciali.

L'eventuale mancata proroga al 2022 per l'applicazione delle misure di garanzia sembra inoltre in oggettivo contrasto con gli interventi attivati dalla Ragioneria Generale dello Stato d'intesa con ANCI verso gli enti locali, in particolare nei riguardi di quelli che mostrano condizioni di maggior difficoltà sui pagamenti e sullo smaltimento del debito residuo. Detti interventi, infatti, incluse le iniziative in fase di avvio che mirano ad incentivare l'utilizzo esclusivo di SIOPE+ per completare l'automazione del colloquio degli enti locali con la PCC, sono orientati al consolidamento di un sistema di monitoraggio generale e condiviso, grazie al quale sarà possibile ottenere nel corso del 2021 risultati significativi, accentuando la tendenza al miglioramento della gestione del debito commerciale che già si rileva con riferimento al triennio 2017-19 e al primo semestre del 2020.

Infine, va sottolineato che **l'imposizione già nel 2021 di obblighi ulteriori di accantonamento rischia di produrre impatti controproducenti** sulle situazioni finanziarie più fragili, sia per condizioni strutturali che per gli effetti della pandemia tuttora in corso.

12. Adeguamento accantonamento FCDE

Dopo l'articolo 30, è inserito il seguente:

"Articolo 30-bis. Adeguamento accantonamento Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità"



1. Per l'anno 2021, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 95% dell'importo totale di cui agli allegati al bilancio stesso. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. All'articolo 107-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunte in fine le parole "e del 2021".

3. Al solo fine di assicurare la capacità di spesa necessaria per fronteggiare le conseguenze dell'emergenza epidemiologica in corso, gli enti locali possono ridurre fino al limite dell'80%, anche in corso d'anno, l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione 2021 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità, ferma restando la misura dell'accantonamento a rendiconto.

Motivazione

La proposta consente: di mantenere la stessa misura ordinaria di accantonamento al FCDE applicata nel 2020; di utilizzare i dati ai fini dei calcoli dell'accantonamenti o i dati relativi alle riscossioni del 2019 (come già concesso nel 2020); di ridurre eccezionalmente fino al limite dell'80% l'accantonamento FCDE 2021 in fase di previsione e gestione, ferma restando l'integrale considerazione in fase di rendiconto.

Queste misure permettono di non inasprire gli obblighi di accantonamento in una fase ancora difficile dell'emergenza pandemica, concedendo altresì forme di allentamento del vincolo in fase di gestione del bilancio 2021 a favore degli enti sui quali l'accantonamento in questione produce maggiore impatto

13. Semplificazione dei procedimenti amministrativi **

All'articolo 30, aggiungere in fine il seguente comma:

6-bis. In relazione al protrarsi dell'emergenza sanitaria da COVID-19, le disposizioni di cui all'articolo 264, comma 1, lettera f) del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, trovano applicazione sino al 31 dicembre 2021. Conseguentemente, la lettera f) del citato decreto - legge è modificata come segue: al quinto periodo, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2021".

Motivazione

Al fine di garantire la massima semplificazione, l'accelerazione dei procedimenti amministrativi e la rimozione di ogni ostacolo burocratico nella vita dei cittadini e delle imprese, la proposta emendativa ha la finalità di estendere a tutto il 2021 le rilevanti misure di semplificazione introdotte dalla lettera f) del comma 1 dell'articolo 264 del decreto legge n. 34/2020. Come noto, tale norma ha previsto importanti misure di deroga in materia di titoli abilitativi e procedure richieste dal Dpr n. 380/2001, valevoli per l'avvio e la realizzazione degli interventi, anche edilizi, consistenti in opere contingenti, temporanee e da rimuoversi con la fine dello stato di emergenza, necessari per l'assolvimento delle misure di sicurezza per far fronte agli obblighi previsti dall'emergenza sanitaria. Il protrarsi dell'emergenza sanitaria rende dunque necessario estendere la citata disciplina derogatoria.

14. Sospensione recuperi dei disavanzi

Dopo l'articolo 30, è inserito il seguente:

"Articolo 30-bis. Sospensione recuperi dei disavanzi"

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di ripiano dei disavanzi di amministrazione, ivi comprese quelle riguardanti il ripiano previsto nei piani di riequilibrio pluriennale deliberati, di cui agli articoli 243-bis e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali soggetti al recupero possono non applicare al bilancio di previsione 2020-2022 la quota di disavanzo da ripianare nell'annualità 2021. Conseguentemente, il piano di recupero è prolungato di un anno.

2. Le risorse originariamente destinate al ripiano della quota annuale di disavanzo di cui al comma 1 sono utilizzate dagli enti locali, per far fronte al pagamento dei debiti fuori bilancio e dei debiti oggetto di determinazione nell'ambito dei piani di rientro e dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale e, per la quota rimasta disponibile, per compensare le eventuali perdite di entrata o le maggiori spese derivanti dall'emergenza epidemiologica in atto, nonché ai fini della salvaguardia degli equilibri di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Motivazione

Le norme proposte sospendono per il 2021 il ripiano dei disavanzi di amministrazione degli enti locali, permettendone il recupero mediante l'allungamento di un anno dei rispettivi periodi di ammortamento. Sono fatti salvi gli obblighi di pagamento dei crediti dei fornitori inseriti nel piano finanziario pluriennale e le economie derivanti da queste misure emergenziali sono destinate al pagamento dei debiti fuori bilancio e al contenimento degli squilibri di bilancio in fase di salvaguardia, nonché alle maggiori esigenze finanziarie dovute all'emergenza.

15. Ampliamento dei Comuni destinatari di sostegno per deficit strutturale **

Dopo l'articolo 30, è inserito il seguente:

"Articolo 30-bis. Sostegno agli enti in deficit strutturale"

"1. Il fondo di cui all'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è integrato con una ulteriore dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021 e 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Tale integrazione è ripartita, sulla base dei criteri di cui al comma 2, tra i comuni che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- a) hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e alla data del 31 marzo 2021 risultano avere il piano di riequilibrio deliberato e trasmesso al ministero dell'Interno, in data antecedente al 1° gennaio 2020, ai fini dell'esame da parte della commissione di cui all'articolo 155 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, senza che la commissione medesima abbia concluso l'istruttoria di competenza;
- b) sono nelle stesse condizioni di cui all'articolo 1, comma 775, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con riferimento alla data del 31 marzo 2021;
- c) hanno deliberato proposte di rimodulazione o riformulazione del piano già deliberato ed approvato, in corso di istruttoria alla data del 31 marzo 2021;
- d) hanno deliberato, a fronte di condizioni di squilibrio finanziario, un piano di interventi pluriennale monitorato dalla competente sezione della Corte dei conti.

2. Il riparto di cui al comma precedente è effettuato mediante decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tenendo conto della metodologia applicata in attuazione dell'articolo 1, commi 775 e 776 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sulla base dei seguenti criteri:

- a) ai fini del riparto, si considerano gli enti che registrano un valore dell'ultimo indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), calcolato dall'ISTAT, superiore a 100 e un valore della rispettiva capacità fiscale pro capite inferiore a 495, come determinata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 ottobre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2018, con riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario;
- b) per i comuni della Regione Sardegna e della Regione Siciliana, il valore soglia della capacità fiscale è determinato dal ministero dell'Economia e delle finanze nel corso dell'istruttoria del riparto, con riferimento alle entrate standard relative all'IMU, alla Tasi e all'addizionale comunale all'IRPEF, in modo coerente con il valore soglia di cui alla precedente lettera a);
- c) il riparto del fondo per gli esercizi 2020-2022 tiene conto dell'importo pro capite della quota da ripianare, calcolato considerando la popolazione residente al 1° gennaio 2020 e il peso della quota da ripianare sulle entrate correnti;
- d) ai fini del riparto, gli enti con popolazione superiore a 100.000 abitanti sono considerati come enti di 100.000 abitanti e sono esclusi gli enti già beneficiari dai contributi di cui all'articolo 1, comma 775, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e di cui all'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

Motivazione

L'integrazione proposta al fondo di sostegno per gli enti in predissesto con caratteristiche strutturali di debolezza finanziaria permette di estendere il beneficio introdotto con l'articolo 53 del decreto n. 104/2020 e dal co. 775 della legge di bilancio 2021, a Comuni in condizioni del tutto analoghe rispetto ai beneficiari delle contribuzioni citate.

La norma consente di mitigare alcune ingiustificate esclusioni, che generano iniquità non spiegabili, con riferimento particolare a: inclusione dei Comuni delle Isole (e in particolare della Sicilia dove il fenomeno dei predissesti è più diffuso), finora esclusi per l'assenza dell'indicatore di "capacità fiscale pro capite ampliando la platea di enti che godono di un supporto straordinario per il ripiano del disavanzo considerato nel piano di riequilibrio

16. Cessione dei crediti commerciali verso enti locali

Dopo l'articolo 30, è inserito il seguente:

"Articolo 30-bis. Cessione dei crediti commerciali verso enti locali"

I crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti locali, ove non certificati mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere ceduti, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, solo a seguito di notificazione della cessione all'ente debitore e di espressa accettazione da parte di esso. L'ente debitore, effettuate le occorrenti verifiche, comunica al cedente e al cessionario l'accettazione o il



rifiuto della cessione del credito entro quarantacinque giorni dalla data della notificazione, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata. In ogni caso la cessione dei crediti, anche se certificata mediante la citata piattaforma elettronica, deve essere notificata all'ente debitore con l'indicazione puntuale degli estremi delle singole partite creditorie cedute. L'ente debitore non risponde dei pagamenti effettuati al cedente prima della notificazione dell'atto di cessione.

Motivazione

La disciplina concernente la cessione dei crediti nei confronti della pubblica amministrazione ha natura derogatoria e speciale rispetto alla disciplina codicistica della cessione del credito tra privati (artt. 1260 e ss. c.c.). Rispetto alla libera cedibilità del credito di cui all'art. 1260 c.c. ed alla sua opponibilità al debitore ceduto se è stata da quest'ultimo accettata o anche solo a lui notificata ex art. 1264 c.c., la cessione dei crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione è regolata dal D.Lgs. n.50/2016, art.106, co.13, che prevede che "Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debentrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione."

Tale natura derogatoria è stata recentemente rimarcata dal Legislatore che, con l'art.117, co.4bis del D.L. n.34/2020, ha eliminato il meccanismo del silenzio-assenso per l'accettazione della cessione del credito vantato nei confronti degli enti sanitari assicurando maggiore razionalità e certezza nella gestione dei rapporti obbligatori qualora l'ente rivesta il ruolo di soggetto passivo.

La pratica recentemente invalsa fra le aziende multiservizi fornitrici degli enti locali (cosiddette "multiutility") di cedere credito ai factor causa, oggi, la forte esigenza di un analogo intervento legislativo per il caso del debito commerciale degli enti locali, anche in considerazione della particolare situazione di emergenza sanitaria tuttora in corso.

Si tratta di contratti sottoscritti in adesione alle convenzioni Consip, o di altra centrale di committenza (tipicamente la Regione) obbligatorie per gli enti locali e in forza dei quali i fornitori scelgono una modalità di fatturazione frammentata (una fattura per ciascun punto di prelievo) con conseguente difficoltà di tenuta contabile per gli Enti, che ricevono diverse migliaia di fatture ogni mese, nonché per i fornitori stessi specie nella prospettiva di cessione delle fatture al factor. In conseguenza di tale pratica, si assiste oggi ad un marcato innalzamento del livello di contenzioso fra amministrazione pubblica, fornitore e cessionario nei casi, non isolati, in cui il cessionario abbia acquistato come credito un debito della PA inesistente perché composto di fatture già pagate o per le quali la PA abbia tempestivamente opposto rifiuto alla cessione.

Si evidenzia, inoltre, l'esistenza di casi di richieste di pagamento, ordinarie e perfino ingiunte con decreto, di importi corrispondenti a note di credito, e cioè, a crediti vantati dalla PA nei confronti del fornitore.

Si sottolinea, infine, che tale fenomeno, non riconducibile a casi applicativi isolati, sposta, nei fatti, in capo all'ente l'onere di dovere dimostrare, anche in giudizio, l'insussistenza del credito ceduto dal fornitore e poi preteso dal factor, con effetti vistosi di riduzione dell'ordinaria capacità tecnico-amministrativa degli uffici comunali, oggi impegnati nella lotta alla pandemia da Covid-19.

17. Modulazione penalità risarcitoria da ritardo di pagamento crediti commerciali (art.6, co.2, d.lgs. 231/2002)

Dopo l'articolo 30, è inserito il seguente:

"Articolo 30-bis. Modifiche all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231"

1. All'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, dopo le parole "un importo forfettario di 40 euro" e prima delle parole "a titolo di risarcimento del danno" aggiungere le parole ", relativo a tutte le fatture concorrenti all'importo dovuto emesse dallo stesso soggetto per ciascun trimestre solare,".

Motivazione

Il d.lgs. n. 231 del 2002 stabilisce che nei casi di ritardato pagamento nelle transazioni commerciali spetti al creditore, oltre alla corresponsione degli interessi moratori e al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte, anche un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno.

Si è osservata nella pratica una distorsione applicativa di tale disposizione nel caso di crediti maturati dalle aziende multiservizi nei confronti degli enti locali a fronte di forniture di energia elettrica o gas e poi venduti a cessionari del credito.

Per tali forniture l'ente riceve un numero abnorme di fatture (centinaia in Comuni piccoli, migliaia o decine di migliaia in quelli medi e grandi) di importo spesso ridotto, nullo e negativo ed accade sempre più frequentemente che nei casi di ritardato pagamento pervenga all'ente la richiesta del cessionario di versare l'importo di 40 euro per ciascun documento commerciale emesso, anche di importo esiguo e perfino per le note di credito.

Al fine di evitare tale distorsione applicativa della norma, appare necessaria la precisazione che l'importo, già definito "forfettario" dal Legislatore, non è riferito alla singola fattura, ma alla procedura di recupero complessivamente intesa, qualora siano azionate contestualmente più fatture. La norma limita l'applicazione del risarcimento all'insieme delle fatture emesse da un determinato soggetto nell'arco di un trimestre solare. La concessione dell'importo al creditore, infatti, ha la finalità di assicurare al creditore il ristoro delle spese sostenute, nei limiti della ragionevolezza, ma non anche quella di legittimare un suo "arricchimento", con finalità punitive per l'ente che già soggiace al pagamento degli interessi di mora maggiorati.

18. Modifiche all'articolo 1, comma 141, legge 145/2018 (PUA e PEBA)

Dopo l'articolo 30, è inserito il seguente:

"Articolo 30-bis. Modifiche all'articolo 1, comma 141, della legge 30 dicembre 2018, n. 145"

All'articolo 1, comma 141, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "Nel caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) entro il 31 dicembre dell'anno precedente, i contributi attribuiti sono ridotti del 5 per cento." sono abrogate, anche con riferimento alle procedure di verifica dei requisiti ai fini dell'assegnazione del contributo in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Motivazione

La proposta abolisce il vincolo dell'avvenuta deliberazione del PUA (Piano urbanistico attuativo) e del PEBA (Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche) ai fini della decurtazione del 5% da applicare sul contributo da assegnare ai Comuni nell'ambito della



procedura prevista dall'art. 1, commi 139 e seguenti, della legge di bilancio per il 2019. Tale decurtazione, per quanto motivata dall'intento di incentivare l'adozione delle pianificazioni indicate nei casi di inadempienza dei Comuni, comporta accertamenti complessi, anche in contraddittorio con gli enti beneficiari, che sono spesso di piccola dimensione. Inoltre, con riferimento al Piano urbanistico attuativo (PUA), si deve rilevare che tale strumento non costituisce adempimento generalizzato, in quanto può dipendere da altri tipi di pianificazione comunale che possono ricomprenderne i contenuti, ovvero non essere previsto nell'ambito delle normative urbanistiche regionali. Si ritiene pertanto che la condizionalità in questione possa essere abolita, al principale fine di semplificare il processo di assegnazione delle risorse.

19. Ulteriori proroghe di termini

Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente art. 30 bis:

- 1.** All'articolo 1, comma, 148-ter, della legge 30 dicembre 2018, n.145, le parole "sono prorogate di tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sono prorogate di sei mesi".
- 2.** All'articolo 1, comma 56, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "entro tre mesi", sono sostituite dalle seguenti: "entro cinque mesi".
- 3.** All'articolo 44 del Decreto-Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a. al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo, al terzo, al quarto anno, al quinto, al sesto esercizio immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi;
 - b. al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può essere disposta la proroga del periodo di sospensione fino al 31 dicembre 2022.
- 4.** In considerazione delle difficoltà incontrate dai comuni che gestiscono i servizi idrici nell'adeguamento alla disciplina speciale della prescrizione degli atti di cui all'articolo 1, commi da 4 a 10 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al comma 10 della predetta legge n. 205 del 2017, la lettera c) è così sostituita:
"c) per il settore idrico, al 30 settembre 2021".
- 5.** In relazione alla minore operatività degli uffici dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel caso di scadenze comprese tra il 1° ottobre 2020 e il 31 marzo 2021 relativamente a contratti di servizio, affidamenti in concessione e incarichi di revisione contabile, gli enti locali possono prorogare per un massimo di 12 mesi, salvi i casi in cui norme di legge o regolamentari prevedano più ampie facoltà di proroga.
- 6.** All'articolo 51, comma 1-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole "15 novembre 2020" sono sostituite dalle parole "31 marzo 2021" e le parole "15 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole "30 aprile 2021". Conseguentemente, all'art. 34 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto infine il seguente periodo: "Limitatamente ai contributi relativi all'annualità 2020, il termine di cui al precedente periodo è fissato al "30 settembre 2021".

7. I termini di cui all'articolo 125, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni con la legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogati al 30 giugno 2021.

Motivazione

La norma proposta al comma 1, proroga di ulteriori sei mesi i termini già differiti con il dl "Agosto" (tre mesi) previsti per l'avvio dei lavori degli interventi finanziati con le risorse di cui al comma 853 della legge di bilancio 2018 e destinate alle medesime finalità di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Sul punto, si ritiene inoltre opportuno segnalare che per la realizzazione di specifici interventi di riduzione del dissesto idrogeologico è propedeutica l'asseverazione regionale in ordine ai requisiti di impatto ambientale e paesaggistico i cui tempi di emanazione, ancor più in una fase di forte tensione organizzativa, possono non essere coerenti con quelli richiesti dalla norma in questione, rischiando di vanificare la realizzazione di interventi già progettati e finanziati.

La modifica di cui al comma 2 è necessaria perché il comma 51 della legge di bilancio per l'anno 2020 ha previsto lo stanziamento a favore degli enti locali, per ciascuno degli anni 2020-2034, di significative risorse "a rendicontazione" per sostenere spese di progettazione definitiva ed esecutiva di specifiche tipologie di investimento. L'affidamento della progettazione in questione, ai sensi del successivo comma 56, dovrà avvenire entro tre mesi dall'emanazione del decreto che attribuisce all'Ente il relativo contributo, pena la revoca dello stesso. Alla luce della situazione di emergenza ancora in atto, si ritiene necessario prorogare il termine per l'affidamento della progettazione dagli attuali tre mesi a cinque mesi, decorrenti dall'emanazione del decreto di attribuzione del contributo. Si ritiene opportuno ricordare che con il co. 8, dell'articolo 13 del dl "Milleproroghe" è stato già prolungato di tre mesi il termine di scadenza per l'affidamento dei lavori finanziati con i contributi alla progettazione di competenza del Ministero delle infrastrutture generando pertanto una incomprensibile asimmetria con la linea di finanziamento gestita dal Ministero dell'interno, per la quale i tre mesi a disposizione, in costanza dell'emergenza sanitaria, appaiono un termine oltremodo ridotto.

La norma di cui al comma 3 chiede di prorogare il pagamento delle rate mutui contratti con CDP dai Comuni dell'area cratere Sisma 2016 per almeno un triennio per consentire a questi Comuni sia di superare sia lo stato di emergenza, sia di utilizzare le suddette risorse per la realizzazione di investimenti ancora non inseriti nella ricostruzione pubblica. Al fine di liberare somme da destinare al superamento dell'emergenza sismica e ad investimenti e conseguentemente dare supporto concreto al rilancio delle economie locali, la sospensione delle rate mutui Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP) si è rilevato un valido strumento post terremoto. Prorogare il pagamento delle rate anziché sospenderle garantisce, oltretutto, meno burocrazia, evitando modifiche delle condizioni contrattuali esistenti.

La norma di cui al comma 4 è necessaria poiché la disciplina della prescrizione degli atti di richiesta di pagamento per i servizi idrici è stata fortemente innovata dalla legge 205 del 2017 (legge di bilancio per il 2018). La norma ha previsto la riduzione dei termini di prescrizione rispetto alla "prescrizione breve" adottata ordinariamente per la generalità delle entrate patrimoniali (5 anni) al termine più ravvicinato di due anni. Il comma 10 ha inoltre stabilito scansioni temporali di entrata in vigore delle nuove disposizioni, che per il settore idrico ne prevedono l'applicazione alle fatture "la cui scadenza è successiva" al 1° gennaio 2020. In diversi Comuni gestori di servizio idrico tale adeguamento è stato ostacolato dalle difficili condizioni finanziarie (casi di dissesto e "predissesto" degli enti), nonché dalle complesse esigenze di razionalizzazione e riordino degli archivi di gestione del servizio.

La norma proposta permette di assicurare la piena validità degli atti emessi a fine 2019 o nel corso del 2020, anche in considerazione delle sospensioni dei termini degli adempimenti degli enti intervenute nel corso del 2020, che richiamano l'art. 12 del decreto legislativo 24

settembre 2015, n. 159 riguardante la sospensione della prescrizione per eventi eccezionali dei termini di scadenza che ricadono nell'anno in cui tali eventi si sono verificati, con riferimento a tutti i termini che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni di sospensione. I rischi di contenziosi e di possibile mancato introito per i Comuni che si sono trovati nelle difficoltà accennate per l'invio degli atti di pagamento richiedono un intervento normativo.

La norma di cui al comma 5 è necessaria perché, in considerazione delle difficoltà operative degli uffici locali, appare opportuno alleggerire gli adempimenti relativi ai rapporti in scadenza con i soggetti affidatari della gestione di servizi pubblici locali nonché alle procedure di nomina dei componenti degli organi di revisione economico-finanziaria. La norma non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Le norme di cui ai commi 6 e 7 sono necessarie perché molti Comuni non sono riusciti ad avviare i lavori oggetto di contribuzione statale entro la data del 15 novembre 2020, sia causa dell'emergenza sanitaria, sia per gli effetti dello slittamento dei termini per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, all'interno del quale, al fine di avviare le procedure di gara, deve essere previsto l'importo del finanziamento concesso. Anche relativamente ai contributi dedicati ai Comuni con meno di 1000 abitanti (disciplinati dall'art. 30, co. 14-bis del dl n. 34/2019 e prorogati dal dl 18/2020) è necessario dare termini più estesi per l'avvio lavori, in considerazione della difficoltà incontrate dalle piccole amministrazioni nel chiudere gli affidamenti nell'attuale fase emergenziale.

20. Spendibilità dei fondi stanziati con il Decreto del 6 novembre 2020 del MIT di concerto con il MEF

Dopo l'art. 30 aggiungere il seguente art. 30 bis:

1. Al d.l. 31 dicembre 2020, n. 183 come convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, all'art. 13, comma 11, le parole "entro il 30 giugno 2021", sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2021".

2. Al d.l. 31 dicembre 2020, n. 183 come convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 aggiungere il seguente comma 11 bis:

"A tal fine, onde consentire ai Comuni di procedere all'individuazione dei beneficiari ed all'erogazione delle somme, secondo le previsioni di cui all'art. 200 bis co. 4 del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 ed in deroga alle previsioni di cui all'art. 187 co. 3 quinquies del D. Lgs. 267/2000 ed ai paragrafi 9.2.5 e 9.2.14 del Principio contabile applicato della contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, l'avanzo vincolato derivante dal trasferimento ai comuni delle risorse di cui all'art. 200 bis co. 1 del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, potrà essere applicato in esercizio provvisorio anche in assenza di determinazione, da parte della Giunta, del Risultato presunto di amministrazione, nei limiti delle somme accertate e non impegnate nel corso del 2020, sulla base di idonea relazione documentata del dirigente competente o del responsabile finanziario. In funzione del raggiungimento della finalità pubblica programmata, tali somme non sono soggette ai vincoli ed ai limiti previsti dall'art. 1, commi 897 ed 898 della L. 145/2018. La competenza della relativa variazione di bilancio è ascritta alla Giunta."

3. All'art. 200 bis comma 1 del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "in favore delle persone fisicamente impedito o comunque a



mobilità ridotta, con patologie accertate, anche se accompagnate, ovvero appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 o in stato di bisogno" sono sostituite dalle seguenti "in favore delle persone a mobilità ridotta, anche se accompagnate, ovvero persone con invalidità, ovvero persone affette da malattie necessitanti di cure continuative, ovvero appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 ovvero in stato di bisogno, ovvero che utilizzano il trasporto pubblico non di linea tra le ore 7.00 e le ore 10 dei giorni feriali, ovvero fino al compimento del tredicesimo anno anche se accompagnati, ovvero che effettuano spostamenti in ragione della propria attività lavorativa o di volontariato di natura sanitaria, o socio-sanitaria, o socio-assistenziale, o nell'ambito dell'istruzione ed educazione, ovvero tutti gli over 55".

4. All'art. 200 bis del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunti i seguenti commi:

"1-bis. I Comuni beneficiari potranno prevedere il superamento del limite del 50% della spesa sostenuta per persone in condizioni di particolare fragilità anche economica appartenenti alle categorie individuate al comma 1.

1-ter. I Comuni potranno utilizzare le risorse ad essi destinate, nella quota massima del 15%, anche per finanziare le spese necessarie per l'attivazione della misura di cui al presente articolo."

Motivazione

L'emendamento si rende necessario per poter utilizzare al più presto il trasferimento per i c.d. "buoni viaggio" ricevuto il 28 dicembre u.s., per il quale non c'è stato materialmente il tempo di individuare i beneficiari.

La finalità è di consentire agli enti locali già in esercizio provvisorio 2021, l'applicazione delle somme confluite in avanzo vincolato, senza necessità di approvazione del risultato presunto di amministrazione 2020 da parte della giunta ed in deroga ai limiti per l'applicazione dell'avanzo vincolato, destinato ed accantonato previsti per gli enti in disavanzo (verifica cd. del plafond, cioè della copertura almeno di FAL ed FCDE) (deroga già prevista nella L. di Bilancio per il 2021 - art. 1 co. 823 L. 178/2020 - per il c.d. "Fondone", cioè il fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all'articolo 106 del D.L. n. 34/2020, conv. in L. n. 77/2020 e per il fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 111, comma 1, del D.L. n. 34/2020, conv. in L. n. 77/2020.).

Inoltre sono introdotti correttivi alle categorie dei beneficiari e alla copertura dei costi al fine di:

- *mettere a disposizione i buoni alle persone che utilizzano il taxi in orari di maggiore utilizzo del trasporto pubblico e di rischio congestione per traffico privato, come ad esempio tra le 7.00 e le 10.00 nei giorni feriali, favorendo così il rispetto per il trasporto pubblico del limite di utilizzo del 50% e diminuendo la congestione e l'inquinamento delle città;*
- *superare il vincolo del 50% per le categorie di persone in condizioni di fragilità economica individuata dai servizi sociali o che utilizzano i buoni spesa;*
- *mettere a disposizione i buoni anche per persone invalide o persone in difficoltà di mobilità non solo per patologie accertate ma anche per altre condizioni quali ad esempio l'età avanzata, la condizione di gravidanza, per persone che per necessità lavorative o di volontariato (es. operatori sanitari o dell'istruzione/educazione) o di assistenza (malati cronici o persone che devono recarsi alla vaccinazione covid)*

debbano muoversi in condizioni di rapidità e sicurezza; per persone fino al compimento del tredicesimo anno di età anche se accompagnate in ragione della loro difficoltà a muoversi in autonomia, infine tutti gli over 55 secondo le disposizioni del Ministero della Salute come soglia di maggiore rischio Covid19"

- *utilizzare una quota parte (fino al 15%) delle risorse per le spese tecniche necessarie per l'attivazione della misura, come ad esempio l'attivazione di carte prepagate o altri strumenti simili.*

21. Sospensione termini piano di riequilibrio pluriennale (art.17, co.1, di n. 76/2020)

Dopo l'articolo 30, è inserito il seguente:

"Articolo 30-bis. Modifiche all'articolo 17 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76"

All'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: "Per l'anno 2021, il termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è fissato al 30 giugno 2021 qualora il termine di novanta giorni scada antecedentemente alla predetta data. Sono rimessi in termini i Comuni per i quali il termine di novanta giorni è scaduto fra il 30 settembre 2020 e la data di entrata in vigore del presente decreto".

Motivazione

In considerazione della situazione di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, il termine entro il quale il Consiglio dell'ente locale delibera il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale è fissato al 30 giugno del 2021 qualora il termine di novanta giorni scada antecedentemente alla predetta data.

Si prevede altresì la rimessione in termini per i Comuni per i quali il termine di novanta giorni è scaduto fra il 30 settembre 2020 e la data di entrata in vigore del presente decreto.

22. Facoltà di revisione affidamenti servizi di gestione e riscossione delle entrate

All'articolo 30, dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. I contratti in corso alla data dell'8 marzo 2020 tra gli enti affidatari ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere rinegoziati, anche in deroga all'articolo 116 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di assicurare condizioni di sostenibilità a fronte delle riduzioni di fatturato dei soggetti medesimi dovute all'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, anche attraverso l'allungamento della durata del contratto, comunque non oltre il 31 dicembre 2023, o anche attraverso l'ampliamento del perimetro dei servizi affidati, comunque per un valore non superiore al 50 per cento del corrispettivo di cui ai servizi oggetto del contratto in essere".

Motivazione

È necessario riprendere la norma sulla rinegoziabilità (in deroga a talune norme del Codice appalti) dei contratti di concessione o affidamento della gestione delle entrate locali, attraverso l'allungamento della durata del contratto o l'ampliamento del perimetro dei servizi affidati, entro limiti definiti. Le attività di riscossione sono state prima bloccate e comunque fortemente rallentate per tutta la durata dell'emergenza, con evidenti problemi di operatività

e di tenuta economico-finanziaria delle aziende che lavorano per i Comuni in questo campo, sulla base di contratti spesso commisurati all'entità delle riscossioni. La possibile crisi strutturale del settore si riflette nella difficoltà per migliaia di Comuni di riprendere in modo adeguato il processo di riscossione delle entrate proprie.

23. Facoltà di un rinnovo dell'organo di revisione

All'articolo 30, dopo il comma 6, è inserito il seguente comma:

6-bis. All'articolo 16, dopo il comma 25-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni con legge 14 settembre 2011, n.148, è inserito il seguente comma:

"25-ter. È consentito un rinnovo dell'organo di revisione scelto mediante le procedure di cui ai commi 25 e 25-bis."

In subordine:

6-bis. All'articolo 16, dopo il comma 25-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni con legge 14 settembre 2011, n.148, è inserito il seguente comma:

"25-ter. I comuni con meno di 5 mila abitanti possono rinnovare per una volta l'organo di revisione scelto mediante estrazione con la procedura di cui al primo periodo del comma 25."

Motivazione

L'attuale procedura di scelta dell'Organo di revisione mediante sorteggio non consente, per interpretazione ormai consolidata, di procedere ad un rinnovo dell'organo di revisione, come di regola avveniva con il precedente sistema di nomina. In un'ottica di maggiore semplificazione delle procedure amministrative, l'emendamento proposto mira a consentire il rinnovo dell'organo di revisione per un secondo mandato.

La proposta "in subordine" permette il rinnovo per un mandato ulteriore soltanto ai comuni fino a 5 mila abitanti, il cui organo di revisione è composta di un solo revisore, sempre con l'intento di semplificazione delle procedure amministrative.

24. Sospensione della sanzione per mancata compilazione questionari SOSE e comunicazione dati contabili

All'articolo 30, dopo il comma 6, è inserito il seguente comma:

6-bis. Le sanzioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 e le sanzioni di cui all'art. 161, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 non si applicano per l'anno 2021.

Motivazione

Alla luce degli effetti che l'epidemiologica da COVID-19 continua a produrre sulla capacità operativa e gestionale delle amministrazioni, soprattutto in termini di riduzione delle dotazioni organiche, appare opportuno estendere anche all'esercizio 2021, la sospensione delle sanzioni relative al blocco dei trasferimenti erogati ai Comuni dal Ministero dell'interno per le inadempienze sulla compilazione dei cd. "questionari SOSE" (di cui all'art. 5, co. 1, lett. c), d.lgs. n.216/2010) e per mancata comunicazione a BDAP dei dati di bilancio (ex art. 161, co. 4, TUEL).



25. Strumenti di rifinanziamento del "Bando periferie"

Dopo l'articolo 30, è inserito il seguente:

"Articolo 30 bis. Strumenti di rifinanziamento del Bando Periferie"

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 978 è inserito il seguente:

"978-bis. A decorrere dal 2021, le risorse finanziarie derivanti dalle eventuali economie di gestione realizzate in fase di appalto o in corso d'opera, dagli eventuali ulteriori residui relativi ai finanziamenti assegnati per la realizzazione dei progetti inseriti nel "Programma straordinario" di cui ai commi da 974 a 978, nonché le risorse derivanti da eventuali revoche dei finanziamenti stessi, possono essere utilizzate dai medesimi beneficiari per ampliamento degli interventi finanziari o per la realizzazione di interventi aventi le medesime finalità anche in deroga a quanto previsto dalle convenzioni in essere tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli enti locali beneficiari."

Motivazione

L'articolo ha la finalità di rifinanziare gli interventi già previsti nei progetti di cui al "Bando Periferie" attraverso la riassegnazione agli stessi di eventuali residui all'interno dei finanziamenti assegnati e l'utilizzo delle economie derivanti dai ribassi d'asta, anche in deroga alle convenzioni in essere tra Presidenza del Consiglio e enti beneficiari purché finalizzati alla realizzazione di lavori e servizi approvati nell'ambito del medesimo quadro economico dell'intervento finanziato.

26. Riduzione del prelievo gravante sui Comuni che concedono l'esercizio di case da gioco

Dopo l'articolo 30 è inserito il seguente:

Art. 30-bis. Agevolazioni ai Comuni concessionari di case da gioco

1. Al fine di sostenere la ripresa delle attività connesse alle case da gioco a gestione comunale o mista, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, la tassa di concessione governativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, tariffa di cui all'articolo 6, gravante sui comuni concedenti, è ridotta in proporzione al periodo di chiusura legato all'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 imposto dalla normativa nazionale nell'anno precedente. Per gli importi eventualmente già versati nel 2021, l'Amministrazione finanziaria provvede al rimborso su domanda del comune interessato.

2. Agli stessi fini, l'imposta sugli intrattenimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, connessa all'attività delle case da gioco oggetto di concessione comunale, dovuta dai comuni concedenti per i periodi di riferimento ricadenti negli anni 2021 e 2022 è ridotta del 50%. Non si fa luogo alla restituzione di importi eventualmente già versati al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento.

Motivazione

La proposta diminuisce il carico fiscale sulle attività connesse alle case da gioco oggetto di concessione da parte dei Comuni. Ambedue gli interventi proposti riguardano, infatti, oneri fiscali che ricadono in capo al Comune concedente. In particolare:

- al comma 1, si propone di ridurre la tassa di concessione governativa (in cifra fissa e pari a 539.200 euro/anno) relativa alla concessione della casa da gioco per gli anni 2021 e 2022, rapportandola al periodo di effettivo esercizio della concessione e quindi riducendola in

misura proporzionale al periodo di chiusura imposta dai provvedimenti governativi legati all'emergenza da Covid-19 nell'anno precedente;

- al comma 2, si propone di ridurre il prelievo dovuto all'imposta sugli intrattenimenti (DPR 640/1972, calcolata sui ricavi e dovuta per intero dal Comune concedente), anche al fine di tener conto dei provvedimenti di rinuncia agli utili lordi adottati da taluni enti a seguito della chiusura imposta alla casa da gioco rispetto a quanto concordato prima della pandemia tra Comune e società di gestione.

27. Misure di sostegno ai Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici

All'articolo 2, comma 1, al primo periodo eliminare le parole "*a vocazione montana*" e dopo le parole "*nei comuni classificati dall'ISTAT nelle categorie turistiche*" aggiungere le parole "*B << Comuni a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica >>*"

All'articolo 2, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole "*con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano*" con le parole "*con la Conferenza Unificata*".

Motivazione

L'emendamento si ritiene necessario in quanto l'attuale formulazione escluderebbe Comuni sedi di importanti comprensori sciistici, anch'essi duramente colpiti dalla crisi derivante dalla pandemia. Si ritiene inoltre opportuno estendere l'intesa alla Conferenza Unificata relativamente al decreto con il quale saranno ripartite ai Comuni le risorse del Fondo.

28. Modifiche al D.Lgs. 152/06 per certificazione di avvenuta bonifica nei siti di competenza regionale

Dopo l'art. 30 aggiungere il seguente art. 30 bis:

1. All'art. 242, dopo il comma 7 inserire il seguente comma 7bis,
"7bis. Qualora gli obiettivi individuati per la bonifica del suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, è possibile procedere alla certificazione di avvenuta bonifica di cui all'articolo 248 limitatamente alle predette matrici ambientali, anche a stralcio in relazione alle singole aree catastalmente individuate, fermo restando l'obbligo di raggiungere tutti gli obiettivi di bonifica su tutte le matrici interessate da contaminazione. In tal caso è necessario dimostrare e garantire nel tempo che le contaminazioni ancora presenti nelle acque sotterranee fino alla loro completa rimozione non comportino un rischio per i fruitori dell'area, né una modifica del modello concettuale tale da comportare un peggioramento della qualità ambientale per le altre matrici secondo le specifiche destinazioni d'uso. Le garanzie finanziarie di cui al comma 7 dell'articolo 242 sono comunque prestate per l'intero intervento e sono svincolate solo al raggiungimento di tutti gli obiettivi di bonifica."

2. All'articolo 248 dopo il comma 2 inserire il seguente comma 2 bis



"2bis. Nel caso gli obiettivi individuati per la bonifica del suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, è possibile procedere alla certificazione di avvenuta bonifica limitatamente alle predette matrici ambientali, ad esito delle verifiche di cui alla procedura definita dal comma 7bis dell'art. 242. In tal caso la certificazione di avvenuta bonifica dovrà comprendere anche un piano di monitoraggio con l'obiettivo di verificare l'evoluzione nel tempo della contaminazione rilevata nella falda."

Motivazione

La norma proposta consente, come già previsto per i SIN dal comma 4 quater articolo 252 del D.Lgs. 152/06, di applicare anche nei siti regionali la certificazione di avvenuta bonifica per suolo, sottosuolo e materiali di riporto una volta raggiunti gli obiettivi di bonifica, in modo da garantire la semplificazione delle procedure sull'intero territorio nazionale. La norma non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

29. Revisione canoni minimi pertinenze demaniali marittime

Dopo l'art. 30 aggiungere il seguente:

All'art. 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, come convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sostituire il comma 4 con il seguente:

"Dal 1° gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime non può essere inferiore a euro 2.500,00. Per occupazioni di carattere meramente occasionale, culturale, sportivo, effettuate da ONLUS, per beneficenza, per motivi di interesse pubblico o sociale, per pontili per l'attracco delle motonavi per escursioni turistiche o per l'occupazione delle aree di libero transito per il noleggio di natanti l'importo annuo non può comunque essere superiore a 400,00 euro".


30. Misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza COVID-19

All'art. 31, comma 6, primo periodo, dopo le parole "di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440," aggiungere le parole "tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275";

All'art. 31, comma 6, terzo periodo, dopo le parole "affidamento degli interventi" aggiungere le seguenti parole "ferme restando le necessarie relazioni con gli enti locali"

Motivazione

Con la proposta emendativa si inseriscono precisazioni per chiarire il contesto nel quale la norma deve essere applicata, si fa dunque riferimento al D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche), in particolare all'art. 9 dedicato all'ampliamento dell'offerta formativa dove si prevede un coinvolgimento degli enti locali; si rende inoltre esplicita la necessità per le istituzioni scolastiche, di svolgere le indispensabili relazioni con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e titolari dei servizi di supporto alla scuola e di assistenza scolastica.



31. Spese di personale eterofinanziate

Dopo l'art. 30 aggiungere il seguente:

1. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 3-septies è sostituito dal seguente: "Le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate integralmente o rimborsate con risorse provenienti da altri soggetti, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento o rimborso. In caso di finanziamento o rimborso parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente".

Motivazione

Obiettivo dell'emendamento è chiarire che tutte le spese di personale che trovano finanziamento a qualsiasi titolo in risorse provenienti da altri soggetti, o che sono da questi rimborsate, sono neutre rispetto alla sostenibilità finanziaria della spesa di personale, e quindi non rilevano ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia che abilitano alle assunzioni di personale. La vigente norma che disciplina le spese di personale eterofinanziate, infatti presenta alcune rigidità: in particolare, è previsto che tali eterofinanziamenti debbano essere espressamente destinati, per norma, a nuove assunzioni di personale. Di conseguenza è esclusa la neutralizzazione delle spese di personale finanziate a valere su fondi comunque provenienti da altri soggetti, ma che non abbiano questa specifica destinazione. La riformulazione che si propone è volta a chiarire che tutte le spese eterofinanziate, anche attraverso rimborso da parte di altri soggetti, possono essere escluse dalla verifica del rispetto del valore-soglia.

L'emendamento non necessita di copertura finanziaria, in quanto non determina maggiori oneri di finanza pubblica.

32. Fondo progetti inclusione persone con disabilità

All'art. 34 comma 2, dopo le parole "di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del Lavoro e delle politiche sociali", aggiungere le seguenti: "sentita la Conferenza unificata".

Motivazione

L'articolo in questione introduce misure a tutela delle persone con disabilità, un tema su cui Regioni e Comuni hanno competenze specifiche e sul quale negli ultimi anni si assiste a un proliferare di fonti di finanziamento, anche contenute, suddivise tra più Ministeri, senza un raccordo adeguato a livello di politiche. I commi 1 e 2 introducono un "Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità", con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, che sembrerebbe destinato a finanziare "specifici progetti", secondo criteri che verranno stabiliti da uno o più decreti. Immaginiamo, dunque, che sia previsto il coinvolgimento degli enti locali nell'uso delle risorse: tuttavia, non si fornisce al momento alcuna informazione aggiuntiva né si prevede un confronto con Regioni e Comuni nella definizione dei criteri di utilizzo delle risorse. Chiediamo pertanto che sia previsto il parere della Conferenza unificata in sede di definizione e approvazione del decreto.

33. Fondo Cura Cultura

Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente art. 36 bis:

Allo scopo di salvaguardare il ruolo economico e sociale che la cultura svolge nelle Città, è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un Fondo per la rinascita culturale "Cura Cultura", destinato ai Comuni, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021. Il fondo è destinato a:

- a) finanziare le associazioni e le organizzazioni culturali operanti sui territori da almeno due anni e le loro attività, secondo criteri di assegnazione che premino il radicamento delle organizzazioni sul territorio e la loro vocazione ad operare tanto nella dimensione culturale che in quella civica attraverso iniziative continuative;
- b) sostenere la domanda culturale nelle Città, attraverso azioni che contribuiscano al contrasto della povertà educativa, a compensare la contrazione della domanda culturale e ad accelerare la propensione alla partecipazione culturale per gli abitanti, con particolare attenzione ai territori con minori indici di partecipazione e consumi culturali. Le azioni possono articolarsi sia attraverso un sostegno diretto ai cittadini, anche mediante l'istituzione di specifiche "card" di spesa, sia attraverso il finanziamento di azioni finalizzate all'allargamento del pubblico ordinario di fruitori di cultura.

Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-Città, sono stabilite le modalità di ripartizione del fondo fra i Comuni.

Motivazione

Il tessuto associativo culturale rappresenta una risorsa fondamentale per lo sviluppo delle politiche culturali nelle città. Con l'istituzione del Fondo Cura Cultura i Comuni potranno assicurare la riapertura degli immobili civici affidati in gestione a terzi e sostenere le azioni delle organizzazioni culturali degli enti del terzo settore che sono state pesantemente penalizzate dalle misure restrittive determinate dalla pandemia. Allo stesso tempo il Fondo potrà sostenere la ripresa dei consumi culturali oggi pesantemente ridotti sia a causa della chiusura dei luoghi della cultura, sia a causa della complessa crisi sociale ed occupazionale. Il sostegno alla domanda colma un vuoto.

34. Fondo per la riqualificazione e innovazione di prodotto e processo turistico

Dopo l'art. 26, aggiungere il seguente art. 26 bis

1. Allo scopo di salvaguardare le attività turistiche nelle Città, è istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo un Fondo per la riqualificazione e innovazione di prodotto e processo turistico destinato ai Comuni, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021. Il fondo è destinato a finanziare interventi di rilancio del settore turistico, a supportare l'industria turistica locale anche attraverso riduzioni o esenzioni delle tasse e tributi locali per le strutture del settore turistico e i locali pubblici.

2. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-Città, sono stabilite le modalità di ripartizione del fondo fra i Comuni.

Motivazione

*Il settore del turismo è uno dei più colpiti dalle conseguenze della pandemia da Covid-19. Per incentivare la ripartenza del settore, si propone l'istituzione di un **Fondo per la riqualificazione e innovazione di prodotto e processo turistico**, destinato alle Città per sostenere, anche attraverso riduzioni di tasse e tributi locali, gli operatori della filiera turistica, in complementarietà con gli interventi statali, e per programmare interventi di rilancio del settore.*

35. Agevolazioni sui rapporti di locazione e concessione di immobili degli enti locali

1. In ragione delle perduranti difficoltà dovute alle sospensioni delle attività economiche, disposte a decorrere dal mese di marzo 2020 con i provvedimenti di contrasto alla diffusione della pandemia da virus Covid-19 e del regime di ripresa graduale delle attività medesime disposta con i successivi decreti attuativi nazionali e regionali, gli enti locali, nel rispetto degli equilibri di bilancio, possono deliberare agevolazioni a favore dei titolari di rapporti di locazione e concessione amministrativa di immobili, di proprietà degli enti stessi, ad uso diverso da quello abitativo, a condizione che gli stessi titolari ne facciano richiesta e dimostrino di aver avuto nel 2020 una significativa riduzione di fatturato o una documentata perdita economica, conseguente alla crisi epidemica da Covid-19, sulla base di criteri definiti dall'ente proprietario.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 possono consistere, anche cumulativamente:

a) in una riduzione del canone di locazione dovuto per l'anno 2020 e per un ammontare non superiore al 30% del canone mensile pattuito in contratto e per un massimo di dieci mensilità;

b) in una proroga contrattuale di durata non superiore a 24 mesi, all'attuale canone pattuito, per i contratti con scadenza entro il dicembre del 2022, in modo da favorire il graduale recupero delle perdite subite nel periodo indicato al precedente comma e l'ammortamento degli eventuali documentati investimenti effettuati o programmati;

c) in una rateazione straordinaria, fino a 60 mensilità e senza applicazione di interessi, del debito maturato durante il 2020 per effetto di mancati pagamenti dovuti alla pandemia, anche nel caso in cui il rapporto contrattuale risulti cessato nel corso del 2020 o entro il 31 marzo del 2021;

d) nella possibilità per l'ente di accettare anche nel corso del 2021 cessioni di credito riferite a benefici fiscali maturati nel corso del 2020 dai titolari dei contratti relativamente agli immobili oggetto di locazione o concessione.




3. In ragione delle sospensioni delle attività socio-culturali o di interesse generale disposte a decorrere dal mese di marzo 2020 con i provvedimenti di contrasto alla diffusione della pandemia da virus Covid-19 e del regime di ripresa graduale delle attività medesime disposta con i successivi decreti attuativi nazionali e regionali, gli enti locali proprietari di beni immobili affidati sulla base di un piano economico finanziario possono concordare, ove il concessionario ne faccia richiesta, la revisione dei rapporti mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, comunque non superiore a ulteriori 36 mesi, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati. La revisione del rapporto concessorio può essere concordata anche in ragione della necessità di fare fronte ai maggiori costi per la predisposizione delle misure organizzative idonee a garantire condizioni di sicurezza tra gli utenti e ai minori ricavi dovuti alla riduzione del numero delle presenze. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto di concessione.

Motivazione

La norma sancisce la possibilità per gli enti locali di deliberare agevolazioni a favore di conduttori e concessionari di immobili di proprietà dell'ente ad uso diverso da quello abitativo, che stanno subendo ingenti danni economici a causa delle difficoltà economiche connesse all'emergenza pandemica e delle misure restrittive di contrasto alla diffusione dell'epidemia. Infatti, a fronte delle perdite di ricavi, le imprese si trovano comunque costrette a dover sostenere buona parte dei costi di gestione, tra cui - particolarmente significativo - quello relativo al corrispettivo di locazione/concessione.

Si prevedono diverse modalità di erogazione di vantaggi. L'azione di sostegno che determina la riduzione del canone, comportando minori entrate, viene condizionata al mantenimento dell'equilibrio finanziario dell'ente, ovviamente comprensivo dei trasferimenti straordinari connessi all'emergenza epidemiologica.

La norma prospetta inoltre ulteriori misure che tengono conto delle diverse esigenze rappresentate dalle categorie coinvolte e che non hanno impatti significativi sui bilanci degli enti. In particolare, la proroga dei contratti potrebbe consentire a conduttori o concessionari un maggior recupero delle perdite subite a fronte dell'auspicata prossima ripresa economica e assicurerebbe al contempo all'ente locale una entrata corrispondente a quella concordata. La rateazione straordinaria serve a scoraggiare i conduttori/concessionari dalla risoluzione dei rapporti contrattuali, i cui oneri al momento non riescono a sostenere.



36. Applicazione del Canone unico alle aree private gravate da servitù di pubblico passaggio

La lettera a) del comma 819 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 è sostituita dalla seguente: "a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, nonché delle aree private sulle quali risulta costituita servitù di pubblico passaggio;"

Motivazione

La norma chiarisce in modo esplicito una conclusione alla quale si può giungere attraverso una lettura sistematica delle norme riguardanti il rapporto tra patrimonio indisponibile dell'ente locale e regolazione delle aree private sottoposte a servitù di pubblico passaggio. Peraltro, i previgenti prelievi sull'occupazione di suolo pubblico comprendevano pacificamente le occupazioni sulle aree in questione.

La più diretta esplicitazione del punto appare, tuttavia, necessaria in considerazione dei difformi orientamenti emersi nel corso dell'emanazione dei regolamenti del Canone unico da parte degli enti locali, al fine di evitare incertezze, soprattutto nei territori dove alle servitù derivanti dall'urbanizzazione più recente si aggiungono aree di indiscussa valenza pubblica derivanti dalla conformazione storica degli edifici (portici stradali, sottopassi attrezzati, ecc.).

37. Semplificazione riconoscimento debiti fuori bilancio da sentenze esecutive

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente articolo:

Art. 30-bis. Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio degli enti locali derivanti da sentenze esecutive)

1. All'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio comunale provvede entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta della Giunta comunale. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta. Alla eventuale variazione di bilancio necessaria al pagamento del debito riconosciuto provvede la Giunta comunale anche in deroga alle disposizioni dell'art. 175, comma 2."

Motivazione

*L'art. 194 del Tuel disciplina le procedure di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e ne definisce l'ambito elencando le fattispecie di debito di cui è possibile riconoscere la legittimità. In tale quadro la norma proposta prevede che **la deliberazione per il riconoscimento dei debiti rinvenienti da sentenze esecutive debba essere adottata entro trenta giorni dalla data della proposta**, da parte del Consiglio comunale, **termine oltre il quale la legittimità del debito dovrà ritenersi riconosciuta**. Analogamente a quanto il*

Legislatore ha già disposto per le Regioni con il d.lgs. n. 118/2011, art. 73, co. 4, la previsione introduce anche per gli Enti locali una modalità specifica per la regolamentazione contabile dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, riconoscendo a tale categoria di debito il carattere distintivo di imporsi all'ente in forza di un provvedimento giudiziale che contiene in sé il riconoscimento di legittimità. In tal modo **la norma**, oltre a **eliminare la disparità di trattamento dei creditori delle amministrazioni regionali rispetto ai creditori delle amministrazioni locali**, risponde all'**esigenza degli enti locali di salvaguardare la tempestività del pagamento di debiti per i quali l'amministrazione non può esercitare poteri discrezionali evitando la maturazione dell'eventuale rivalutazione monetaria e di ulteriori oneri per interessi legali e per le spese giudiziali** conseguenti alle procedure esecutive avviate dal creditore. Nel caso in cui, per assicurare la copertura finanziaria del riconoscimento del debito sia necessario ricorrere ad una variazione di bilancio, provvede la Giunta comunale anche in deroga alle disposizioni dell'art. 175, comma 2, del TUEL.

38. Ecobonus per immobili

Aggiungere il seguente articolo

Art x Disposizioni urgenti in materia di Edilizia Residenziale Pubblica)

All'articolo 119, comma 9, lettera c) del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77, dopo le parole "Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati", sono inserite le seguenti parole: "nonché dagli enti territoriali che possiedono e gestiscono patrimonio edilizio qualificato come Edilizia Residenziale Pubblica "

Motivazione

L'emendamento è necessario per ricomprendere nel perimetro degli enti beneficiari del bonus degli interventi di Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici, oltre agli IACP, comunque denominati, anche agli enti territoriali che possiedono e gestiscono patrimonio edilizio qualificato come Edilizia Residenziale Pubblica (ERP).

Al fine quindi di evitare una disparità di trattamento nei confronti di enti che gestiscono le medesime attività di ERP a scopo sociale, per conto degli enti locali, è necessario esplicitare l'applicazione degli importanti benefici del c.d. Superbonus 110% anche per queste Aziende o enti, comunque denominati, dei Comuni.

15/4/2021
AEE D



Unione Province d'Italia



UPI

Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 -

A.S 2144

PROPOSTE DI EMENDAMENTI

Roma, 9 aprile 2021

Art. 30.

(Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga)

Dopo l'articolo 30 è aggiunto il seguente

Articolo 30 bis

(Disciplina in materia di società partecipate)

- 1. In considerazione degli effetti conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le previsioni di cui agli articoli 6, comma 2, 14, comma 5, 20, comma 2, lettera d), 21 e 24, comma 5-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modificazioni e integrazioni, non si applicano alle annualità 2020 e 2021 e ai relativi risultati finanziari ed economici in esse conseguiti.**
- 2. Al fine di agevolare l'attività operativa e funzionale delle Amministrazioni Pubbliche e delle società partecipate, l'articolo 20, commi 2, 3, 4 e 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modificazioni e integrazioni, non si applicano per l'anno 2021.**
- 3. All' articolo 20 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i., al comma 2, alla lettera d) le parole "un milione di euro" sono sostituite con le seguenti: "cinquecentomila euro"**
- 4. All'articolo 24, comma 5 bis, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i., le parole "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2023".**

MOTIVAZIONE:

La proposta di cui al comma 1 si rende necessaria perché il Testo Unico sulle società pubbliche (Decreto legislativo n. 175/2016) prevede una rigorosa serie di divieti di intervento finanziario a supporto delle società partecipate in crisi e, in particolare, di quelle in perdita per tre esercizi consecutivi. Condizione quest'ultima in cui rischiano di trovarsi numerose società pubbliche anche in ragione dell'attuale congiuntura economica e dell'inevitabile protrarsi dei suoi effetti: non è difficile immaginare che una parte maggiore di tale onere sarà a carico delle società che gestiscono servizi pubblici locali, prevalentemente in house.

Le norme sin d'ora emanate contengono una serie di misure che non sono applicabili alle società pubbliche che hanno nel TUSP la loro disciplina speciale (decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175) e che sono incentrate essenzialmente. Si pensi, ad esempio, all'articolo 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, come sostituito, dal 1 gennaio 2021, dall'articolo 1, comma 266, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 - legge di bilancio 2021 - che attiene alla situazione giuridica del bilancio delle società in perdita (evitandone sostanzialmente, l'obbligatoria ricapitalizzazione e/o scioglimento per effetto delle perdite 2020) ma

non interviene in alcun modo a neutralizzare gli effetti dell'articolo 21 del d. lgs. n. 175/2016. 1 La norma proposta serve dunque ad intervenire temporaneamente anche sulle società pubbliche al fine di evitare responsabilità e divieti discendenti dall'inevitabile crisi finanziaria derivante dall'emergenza Covid 19, stabilendo che almeno il 2020 e il 2021 non rilevino nel calcolo del triennio previsto dall'articolo 14 comma 5 del TUSP e sospendendo l'obbligo fissato dall'articolo 6 comma 2 del medesimo Testo Unico.

La modifica di cui al comma 2 è necessaria alla luce della situazione venutasi a creare a causa dell'emergenza Covid-19 che sta trascinando numerose società pubbliche in una crisi economica e finanziaria. Pur essendo di natura esogena e non prevedibile, tale crisi non esonererebbe le amministrazioni dagli adempimenti ordinari annuali del TUSP inerenti il piano di razionalizzazione ed i relativi vincoli per la sua attuazione. Considerato inoltre, che la crisi di liquidità ha toccato tutti i comparti e le difficoltà che gli enti incontrerebbero nell'attuazione delle dismissioni societarie - solo ed esclusivamente in attuazione di precetti normativi stringenti - si propone la sospensione dell'applicazione, per il 2021, dei vincoli alla dismissione e della redazione e trasmissione del Piano annuale ai soggetti di cui al TUSP. Gli enti potranno comunque compiere le operazioni che riterranno necessarie per la salvaguardia delle società con una modalità in linea con la situazione locale, senza le misure sanzionatorie.

La proposta di cui al comma 3 è necessaria al fine di consentire agli enti locali l'alienazione ovvero la razionalizzazione delle partecipazioni legate al solo valore soglia di bilancio - fissato nel TUSP quale vincolo normativo che però prescinde dalla sana gestione della società - utilizzando il fatturato medio triennale provvisorio di 500.000,00 euro, in via definitiva a regime. Tale valore, che terrebbe conto di situazioni societarie particolari e complesse, sostituirebbe quello eccessivamente oneroso di 1 mln di euro, attualmente previsto nel TUSP.

La proposta di cui al comma 4 prevede di posticipare il termine previsto dall'articolo 24 comma 5 bis del TUSP, per la dismissione delle società con bilancio in utile ed oggetto di revisione straordinaria, dal 2021 al 2023. Ciò in quanto l'inevitabile crisi finanziaria derivante dall'emergenza Covid-19, avrà sicuramente ripercussioni negative non solo sull'esercizio 2020, ma anche su quelli successivi, pregiudicando il valore delle quote societarie rispetto alle quali i soci pubblici hanno previsto di procedere all'alienazione.

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO NELLE PROVINCE

Art. 30.

(Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga)

Dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

“11-bis. All’articolo 33, comma 1-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, le parole “a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009” sono sostituite con le parole “con rapporto di lavoro flessibile nel limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009”.

MOTIVAZIONE;

La proposta normativa supera la disparità di trattamento tra le Province e i Comuni e le Città metropolitane relativamente alle possibilità di reclutamento di personale a tempo determinato e con rapporto di lavoro flessibile.



FLESSIBILITA' DI BILANCIO-AVANZI

Art. 30.

(Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga)

Dopo l'articolo 30, è inserito il seguente:

Articolo 30 bis.

(Flessibilità nell'impiego dell'avanzo di amministrazione)

1. Nel caso in cui risulti negativo l'importo della lettera E) del prospetto di verifica del risultato di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 3-quater, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio finanziario 2021 è consentita, in deroga ai limiti vigenti, l'applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo vincolato riferito agli interventi finanziati da mutui e prestiti contratti o da trasferimenti di terzi sottoposti, a pena di revoca, a termini perentori di scadenza.

2. All'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 2, primo periodo, le parole "all'esercizio finanziario 2020" sono sostituite dalle parole "agli esercizi finanziari 2020 e 2021" e l'anno "2019" con "2020".

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato a garantire una maggiore flessibilità dell'utilizzo degli avanzi per l'anno 2021.

Il comma 1, per gli enti in disavanzo prevede la possibilità di utilizzo dell'avanzo vincolato per investimenti in deroga ai limiti di utilizzo.

Con il comma 2 si propone di estendere al 2021 il libero utilizzo degli avanzi liberi, a sostegno degli equilibri di parte corrente, come già disposto per il 2020 dall'art. 109 co.2 del dl 18/2020.



PROROGA TERMINI RENDICONTO

Art. 30.

(Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga)

All'articolo 30, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

6-bis. In considerazione delle difficoltà operative determinate dal protrarsi della crisi pandemica da virus Covid-19, il termine di deliberazione dei rendiconti relativi all'esercizio 2020 per gli enti locali ed i loro organismi strumentali, ordinariamente fissato al 30 aprile 2021, è differito al 31 maggio 2021. Le procedure di cui all'articolo 227, comma 2-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente attivate a decorrere dal 1° maggio e fino alla data di entrata in vigore del presente articolo, sono interrotte e non producono effetti, qualsiasi sia lo stato del procedimento.

MOTIVAZIONE:

Con il comma 6-bis, è differito di un mese il termine per l'adozione del rendiconto 2020 degli enti locali (dal 30 aprile al 31 maggio 2021), in considerazione delle difficoltà connesse all'emergenza epidemiologica tuttora in corso. Le procedure previste in caso di inadempienza alla deliberazione del rendiconto, eventualmente attivate prima della data di entrata in vigore della norma (la legge di conversione del decreto) sono interrotte e non producono effetti (secondo periodo).



STRUTTURA DI MONITORAGGIO

Art. 30.

(Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga)

Dopo l'articolo 30 è aggiunto il seguente:

Art. 30 bis

(Struttura di monitoraggio regionale)

1. Al fine di garantire l'erogazione dei sostegni finanziari riferiti alle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in tempi certi e accelerati, è istituita presso ogni Regione una struttura di monitoraggio costituita da rappresentanti della Regione, delle Province, delle Città Metropolitane e dei Comuni. La costituzione e il funzionamento della struttura sono disciplinati con apposito Decreto del Presidente della Regione da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

MOTIVAZIONE

Al fine di garantire tempi certi e di procedere ad una accelerazione dei procedimenti di erogazione dei sostegni finanziari si prevede, in ogni Regione, una struttura snella e operativa di monitoraggio costituita da rappresentanti della Regione e degli enti locali che individuino eventuali criticità e tempi di attraversamento anomali nei procedimenti tecnico – amministrativi, segnalando il problema insorto e proponendone con immediatezza le modalità di risoluzione di concerto con l'ente o gli enti pubblici competenti.



UTILIZZO RISORSE FONDO COVID PER INVESTIMENTI

Art. 30.

(Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga)

Dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

comma 11.bis: “Al comma 3, art. 106, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo le parole “dell’andamento delle spese” sono aggiunte le seguenti: “anche di investimento”.

MOTIVAZIONE

L'emendamento va a modificare la norma che disciplina l'utilizzo il fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali messo a disposizione di Regioni, Province Comuni e Città Metropolitane, per far fronte all'emergenza Covid e alle minori entrate/maggiori spese connesse



PROROGA TERMINI FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI

Art. 30.

(Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga)

Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 859 le parole "A partire dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "A partire dall'anno 2022";
- b) al comma 861 l'ultimo periodo è soppresso;
- c) al comma 868 le parole "A partire dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "A partire dall'anno 2022" e le parole "fermo restando quanto stabilito dal comma 861," sono soppresse.

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato a prorogare al 2020 il termine di avvio degli obblighi di accantonamento al Fondo garanzia debiti commerciali.

Si ricorda che i correlati inadempimenti sono rilevabili attraverso le informazioni registrate nella PCC (piattaforma crediti commerciali) i cui contenuti peraltro non risultano ancora perfettamente allineati rispetto alle informazioni in possesso degli enti



FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'

Art. 30.

(Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga)

Dopo l'articolo 30, è inserito il seguente:

Articolo 30-bis.

Adeguamento accantonamento Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità

- 1. Per l'anno 2021, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 95% dell'importo totale di cui agli allegati al bilancio stesso. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.**
- 2. All'articolo 107-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunte in fine le parole "e del 2021".**
- 3. Al solo fine di assicurare la capacità di spesa necessaria per fronteggiare le conseguenze dell'emergenza epidemiologica in corso, gli enti locali possono ridurre fino al limite dell'80%, anche in corso d'anno, l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione 2021 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità, ferma restando la misura dell'accantonamento a rendiconto.**

MOTIVAZIONE:

L'emendamento è finalizzato a mantenere inalterata nel 2021 la modalità di calcolo dell'accantonamento in bilancio del FCDE come nel 2020, nonché di ridurre, in via eccezionale, fino al limite dell'80% l'accantonamento FCDE 2021 in fase di previsione e gestione.

MISURE DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' PER LE POLIZIE LOCALI

Art. 30.

(Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga)

Dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

“11-bis. All’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, dopo le parole “soccorso pubblico” aggiungere le parole “e il personale di polizia locale”.

MOTIVAZIONE:

Il Decreto-Legge del 13 marzo 30/2021 ha introdotto misure a sostegno della genitorialità per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso, non prevedendo tra i soggetti beneficiari gli agenti di polizia locale, che da mesi sono impegnati in prima linea nei controlli sull'applicazione delle restrizioni anti Covid, chiamati dalle prefetture ad affiancare le forze dell'ordine. Considerato che la misura ha lo scopo di sostenere i lavoratori impegnati in attività indifferibili legate all'emergenza sanitaria, occorre prevedere che queste misure siano estese ai corpi di polizia locale.

RECUPERO COMPETENZE SCOLASTICHE

Art. 31.

(Misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza COVID-19)

Al comma 6, dopo le parole “anche tramite il coinvolgimento, secondo principi di trasparenza degli interventi e nel rispetto della normativa vigente,” aggiungere le parole “degli enti locali, nonché”

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato a prevedere, da parte delle istituzioni scolastiche, il necessario coinvolgimento degli enti locali proprietari degli edifici scolastici e titolari dei servizi di supporto alla scuola e di assistenza scolastica



Unione Province d'Italia



UPI

Audizione Commissioni Riunite Bilancio e Finanze Senato
Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante
misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori
economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse
all'emergenza da COVID-19 - A.S 2144

Roma, 7 aprile 2021

A circular stamp from the Presidency of the Council of Ministers (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO) is located in the bottom right corner. The stamp contains the text "PRESIDENZA DEL CONSIGLIO" around the perimeter. A handwritten signature is written over the stamp. To the right of the stamp is the number "1".

1. Premessa. Un provvedimento necessario

Il Disegno di Legge A.S. 2144 di conversione in legge del Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, cosiddetto "Sostegni" è un ulteriore strumento definito dal Governo per mitigare l'impatto sulle imprese e sui cittadini delle misure restrittive necessarie alla limitazione del contagio da Covid19 e per definire ulteriori interventi di natura sanitaria.

Il Decreto-Legge è stato interamente finanziato attraverso uno scostamento di bilancio pari a 32 miliardi, autorizzato dal Parlamento lo scorso 20 gennaio: si tratta di risorse ingenti per sostenere l'economia, di cui però al momento non è possibile accertare se sufficienti a garantire le misure di sostegno rispetto al perdurare della crisi.

Accogliamo pertanto positivamente l'impegno del Governo ad assicurare nuovi sostegni, qualora si rilevasse necessario un intervento aggiuntivo, attraverso una ulteriore manovra di scostamento di bilancio, per assicurare ancora le misure che si rendessero necessarie.

In questo contesto rimarchiamo la necessità di procedere ad una accelerazione dei procedimenti di erogazione dei sostegni finanziari anche prevedendo **una struttura "snella e operativa" di monitoraggio costituita da rappresentanti della Regione e degli enti locali che individuino eventuali criticità** e tempi di attraversamento anomali nei procedimenti tecnico - amministrativi, segnalando il problema insorto e **proponendone con immediatezza le modalità di risoluzione** di concerto con l'ente o gli enti pubblici competenti.

Occorre inoltre, sempre allo scopo di dare risposte immediate a cittadini ed imprese, definire procedure snelle in ordine alla verifica dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni e ai benefici economici, anche valorizzando eventuali momenti di **controllo e dichiarazioni ex- post**.

Da ultimo ribadiamo che le misure previste dal Disegno di Legge in oggetto **devono essere riferibili a tutti gli enti locali, Comuni, Province e Città metropolitane**.

2. ANALISI DEL PROVVEDIMENTO: LE MISURE PREVISTE PER LE PROVINCE E LE MODIFICHE NECESSARIE.

Il Titolo IV del disegno di Legge contiene misure per assicurare le funzioni degli Enti territoriali, rispetto alle quali poniamo all'attenzione del Parlamento le seguenti riflessioni e proposte.

1. IL RIFINANZIAMENTO DEL "FONDONE COVID" E L'IMPIEGO DEI FONDI ANCHE NEL 2022

L'articolo 23 del Disegno di Legge prevede il rifinanziamento del cosiddetto "Fondone Covid" per Province, Comuni e Città metropolitane. Infatti, come appurato nel tavolo tecnico istituito presso il MEF per monitorare l'impatto della crisi dell'emergenza sulla tenuta dei bilanci degli Enti locali, **considerato il perdurare della crisi sanitaria e la condizione di incertezza rispetto alle entrate tributarie**, il Governo ha previsto nel DDL lo **stanziamento di risorse aggiuntive a quelle già stanziate per il 2021.**

Si tratta di fondi che integrano quelli già previsti dalla Legge di Bilancio 2021, ed in particolare **100 milioni aggiunti ai 50 milioni già previsti per le Province e Città metropolitane; 900 milioni aggiunti ai 450 milioni già previsti per i Comuni.**

Pur esprimendo soddisfazione per questo impegno, sottolineiamo che **resta comunque necessaria la vigilanza sull'andamento delle entrate tributarie per Province e Città metropolitane** poiché il 90% delle entrate proprie di questi enti si riferisce a RCAuto e IPT, imposte correlate con il mercato dei veicoli, comparto che sta soffrendo particolarmente gli effetti della crisi.

Quanto ai fondi, affinché sia possibile assicurarne il pieno utilizzo, **si chiede di garantire la possibilità di impiego delle risorse previste per il 2021 anche nell'anno 2022, come d'altronde già previsto per i fondi 2020.**

Si propone inoltre, rispetto alle possibili economie che si potrebbero determinare sul fondo del 2020 risultanti dal certificato da presentare entro maggio, **di introdurre la possibilità di utilizzo di tali economie per spese di investimento comunque collegate alla situazione emergenziale** anche di carattere socio-economico (manutenzione straordinaria scuole, immobili destinati a servizi sociali e di assistenza, rilascio certificati, comunque collegati con il cittadino, informatizzazione e digitalizzazione, manutenzione strade collegate con ospedali, ambulatori, centri Covid, ecc.). Ovvero **per finanziare eventuali assunzioni a tempo determinato** che si rendano

necessarie per l'emergenza sanitaria, **da effettuare in deroga sia in termini di spesa, sia in termini numerici.**

2. IL RISTORO DELLE MANCATE ENTRATE DA CANONE UNICO ANCHE PER LE PROVINCE

L'art. 30 "Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga," prevede all'art. 9 ter, comma 6, **la copertura finanziaria delle minori entrate per il canone unico patrimoniale sostitutivo della TOSAP.** Si tratta di una misura indirizzata a dare sostegno alle attività produttive che conferma l'esenzione da tributi connessi all'occupazione di suolo pubblico, nello specifico il "nuovo Canone unico", che il decreto prevede **fino al 30 giugno 2021.**

A tale proposito, condividendo la necessità di venire incontro alle esigenze degli operatori economici in questa gravissima congiuntura, è necessario rimarcare come tale esenzione debba essere accompagnata da ristori che **vadano a coprire il mancato incasso anche per le Province, e non solo per i Comuni, finora unici destinatari specifici** -come già nel 2020- di fondi *ad hoc*: rispetto alla proroga previgente (fino al 31 marzo 2021) lo stanziamento a copertura per i Comuni è passato da 85 a 165 milioni, ma nulla è previsto per il mancato incasso del canone unico di Province e Città metropolitane.

3. RIAPERTURE SCUOLE: IL NECESSARIO COINVOLGIMENTO DEGLI ENTI LOCALI

L'art 31 comma 1 stanZIA **150 milioni in favore delle istituzioni scolastiche educative e statali per garantire lo svolgimento delle attività in sicurezza nel periodo marzo-giugno e settembre-dicembre 2021.** Il finanziamento è rivolto alle scuole di ogni ordine e grado e ha lo scopo di supportare le istituzioni scolastiche nella gestione della situazione emergenziale, nonché per la realizzazione di progetti ed azioni per il potenziamento delle competenze degli studenti e delle studentesse che per il recupero della socialità. Le istituzioni scolastiche potranno coinvolgere anche enti del terzo settore e imprese sociali.

Ricordiamo che rispetto agli interventi per le scuole atti ad assicurare la didattica, sia in presenza che a distanza, e a risolvere le maggiori criticità in maniera tempestiva, sono stati istituiti appositi tavoli presso le prefetture, cui partecipano attivamente Province, Comuni e Città metropolitane coordinandosi in maniera integrata con le istituzioni scolastiche.

Rispetto alla misura prevista dal DDL, appare dunque necessario **esplicitare il pieno coinvolgimento di Province, Comuni e Città metropolitane, gli enti locali proprietari degli edifici scolastici**, considerata la collaborazione attiva con il Ministro e le Istituzioni scolastiche, **in modo da arrivare alla definizione di un vero e proprio "Patto per la ripresa della scuola"** che necessariamente deve prendere l'avvio già dalla prossima estate con le previste attività di recupero della didattica e della socialità.

Particolarmente importante risulta il coinvolgimento delle Province e delle Città Metropolitane, che gestiscono tutto il sistema delle scuole secondarie di secondo grado, i cui alunni, tra i 14 e i 18 anni, rappresentano la fascia più penalizzata dalla pandemia, avendo svolto gran parte dell'anno scolastico a distanza con gravi ripercussioni sulla didattica e sulla socialità.

3. ULTERIORI RICHIESTE PER CUI SI CHIEDONO MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DISEGNO DI LEGGE

1. LA SOSPENSIONE DEL DECRETO MADIA PER LE PARTECIPATE DI PROVINCE E COMUNI

Tra le misure richieste da ANCI e UPI e non presenti nel Decreto "Sostegni" vi è la mancata risposta alla pressante esigenza di trovare soluzione legislativa, nonostante i numerosi emendamenti presentati da UPI nei diversi decreti-legge convertiti nei mesi scorsi, al problema **dell'obbligo di ripiano delle società partecipate dagli enti locali in caso di perdita a chiusura dei bilanci**.

Ci si riferisce alla disciplina del Testo Unico sulle Società Partecipate: si pensi a tutte le società di trasporto, fieristico o di servizi che in questi mesi hanno visto una drastica riduzione dei proventi.

In particolare, **si chiede di sospendere per almeno tre anni l'applicazione delle norme del decreto "Madia" che obbligano Comuni, Province e Città metropolitane a fare accantonamenti ad hoc nei propri bilanci per il ripiano delle perdite**.

Tale misura è necessaria per attenuare gli effetti (potenzialmente devastanti) della disciplina vigente del TUSP, che non sono stati affievoliti dall'art.1, comma 266 della legge di bilancio 2021, che ha effetti solo sull'obbligo della società di ricapitalizzazione o scioglimento, senza peraltro intervenire sugli obblighi di accantonamento per ripiano o ricapitalizzazione da parte degli enti locali soci.

2. ESTENSIONE ALLE POLIZIE LOCALI DELLE MISURE DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' PREVISTE DAL DL 30/21

Il Decreto-Legge del 13 marzo 30/2021 introduce **misure a sostegno della genitorialità per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso, non prevedendo tra i soggetti beneficiari gli agenti di polizia locale**, che da mesi sono impegnati in prima linea nei controlli sull'applicazione delle restrizioni anti Covid, chiamati dalle prefetture ad affiancare le forze dell'ordine.

Considerato che la misura ha lo scopo di sostenere i lavoratori impegnati in attività indifferibili legate all'emergenza sanitaria, i corpi di polizia locale sono ricompresi a pieno titolo in questa categoria e la loro esclusione parrebbe del tutto ingiustificata, se non frutto di mero errore materiale.

Chiediamo quindi che **nel decreto sostegno sia espressamente prevista la correzione dell'articolo 2 del DL 30/21 con l'inserimento delle parole "e polizia locale"**.

3. MISURE DI IMPATTO SUGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DELLE PROVINCE

Si portano infine all'attenzione alcune questioni di grande impatto sugli equilibri di bilancio delle Province su cui si chiede soluzione attraverso questo Disegno di Legge, ed in particolare:

- **Rottamazione cartelle**: l'art. 4 del DL sostegni ha introdotto una disposizione di annullamento (rottamazione) delle cartelle esattoriali. Tale disposizione potrebbe determinare una diminuzione delle entrate degli enti locali, soprattutto nel caso in cui si introducesse un'estensione della misura alle annualità successive all'anno 2010. In tal caso occorrerebbe prevedere una copertura per le mancate entrate da parte degli enti locali.
- **Fondo di garanzia debiti commerciali**: si chiede il rinvio al 2022 del Fondo garanzia debiti commerciali (FGDC) che nel contesto di crisi attuale rischia di gravare in modo controproducente sui bilanci degli Enti locali.
- **Fondo crediti di dubbia esigibilità**: si chiede di evitare l'inasprimento delle percentuali di accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), rimanendo al 95% ordinario anche per il 2021.
- **Risultati positivi di amministrazione**: si chiede flessibilità nell'impiego degli avanzi sia liberi, sia vincolati per garantire gli equilibri dei bilanci.